

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **La manovra finanziaria 2005: bilancio, gestione, adempimenti e scadenze**

# La manovra finanziaria 2005: bilancio, gestione, adempimenti e scadenze

## BILANCIO DI PREVISIONE

- Termine per l'approvazione
- Principi del bilancio
- Avanzo di amministrazione
- Ammortamento dei beni
- Esecutività del bilancio
- Certificazione di bilancio

## CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

- Esercizio provvisorio
- Utilizzo entrate a specifica destinazione
- Conto economico
- Competenze gestionali
- Tesoreria unica
- Termini di pagamento
- Pagamenti e riscossioni di modesto ammontare
- Interesse sulla contabilità speciale fruttifera
- Interesse legale
- Tasso ufficiale di riferimento
- Esecuzione forzata
- Debiti fuori bilancio
- Albo beneficiari di provvidenze
- Servizi di riscossione
- Cartolarizzazione di crediti
- Dati periodici della gestione di cassa
- Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa
- Codifica dei conti pubblici
- Plusvalenze patrimoniali

## ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

- Riassetto normativo
- Materie di esclusiva competenza statale
- Materie di legislazione concorrente
- Revisione ordinamento

- Funzioni trasferite in materia di catasto
- Controlli e verifiche
- Poteri sostitutivi
- Scioglimento dei consigli
- Autonomia finanziaria
- Poteri di autotutela

## ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Dati contabili alla corte dei conti
- Ammortamento dei beni
- Gestione finanziaria
- Servizio di tesoreria
- Organo di revisione
- Controllo di gestione
- Rendiconto della gestione
- Enti locali strutturalmente deficitari
- Enti locali dissestati

## ENTRATE

- Medie nazionali risorse correnti
  - Trasferimenti statali
  - Trasferimenti statali – fondo Iva
  - Trasferimenti statali - Erogazione
  - Addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sulle aeromobili
  - Addizionale comunale all'Irpef
  - Compartecipazione comunale all'Irpef
  - Addizionale provinciale all'Irpef
  - Compartecipazione provinciale all'Irpef
  - Addizionali sui consumi di energia elettrica
  - Imposta provinciale di trascrizione
  - Imposta R.C. Auto
  - Imposta comunale sugli immobili (Ici)
  - Proventi dei permessi di costruire
  - Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
- 
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
  - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)
  - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap)
  - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
  - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
  - Diritto provinciale per recupero e autosmaltimento rifiuti
  - Tributo provinciale ambientale
  - Tributi locali
  - Interessi sui tributi locali
  - Tariffa servizio idrico integrato
  - Servizi a domanda individuale
  - Tariffe per la cremazione
  - Concessioni cimiteriali

- Tariffe e prezzi pubblici
- Sovraccanoni
- Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada
- Sanzioni amministrative
- Diritto di notifica
- Diritto di segreteria
- Interessi attivi
- Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari
- Tassa sui concorsi
- Dismissione di beni statali
- Plusvalenza patrimoniali

## SPESE

- Limiti all'incremento
- Studio o ricerca e consulenza
- Gestione autovetture
- Personale
- Debiti fuori bilancio
- Riscaldamento immobili
- Affitti passivi
- Tarsu delle scuole
- Organi collegiali
- Indennità e compensi variabili
- Amministratori locali
- Informazione e comunicazione
- Contributi a società sportive
- Contributi ad imprese
- Materiale riciclato
- Spese di investimento

## MUTUI

- Regole per l'indebitamento
- Limite spesa per interessi
- Ammortamento
- Prestiti obbligazionari
- Aperture di credito
- Cassa depositi e prestiti
- Accesso al credito e monitoraggio
- Mutui a carico dello Stato
- Rimborso anticipato
- Estinzione anticipata
- Conversione e rinegoziazione
- Comunità montane
- Certificazione
- Mobilità nelle aree urbane
- Debiti fuori bilancio

## SERVIZI PUBBLICI

- Esternalizzazione ed efficienza servizi
  - Formazione professionale
  - Servizio idrico
  - Fornitura libri scolastici
  - Assistenza agli alunni con handicap
  - Rifiuti urbani
  - E-government
  - Comuni ad alta tensione abitativa
  - Attività edilizia
  - Mercato del lavoro
  - Emersione dell'economia sommersa
  - Servizi idrici, del gas e energia elettrica
  - Territori montani
  - Servizi in formato elettronico
  - Servizi telematici
  - Impianti sportivi
- 
- Parità uomo-donna nel lavoro
  - Attività di informazione e di comunicazione
  - Sponsorizzazioni e convenzioni
  - Dismissioni di attività
  - Politiche sociali
  - Trasporto pubblico locale e mobilità
  - Abitazione in locazione
  - Lavori agricoli e forestali
  - Nuove tecnologie e informatizzazione
  - Commercio
  - Lotta al caro-vita
  - Protezione civile
  - Fondo per contenimento tariffe
  - Carta di identità elettronica
  - Carta nazionale dei servizi
  - Servizi demografici
  - Sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo
  - Attività teatrali
  - Polizia provinciale
  - Protocollo informatico e governo elettronico
  - Customer satisfaction
  - Documenti di interesse culturale
  - Attività di intermediazione immobiliare
  - Certificazione dei costi

## LAVORI PUBBLICI

- Programma triennale
- Codice unico di progetto (CUP)

- Bandi di gara
- Tasso di interesse di mora
- Revisione dei prezzi
- Prezziari
- Esecutori di lavori pubblici
- Operazioni di collaudo
- Utilizzazione economie
- Attività urbanistico-edilizio
- Interventi infrastrutturali
- Ristrutturazione edilizia
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Impianti sportivi
- Piste ciclabili
- Aree sottoutilizzate
- Edilizia residenziale
- Opere di urbanizzazione secondaria
- Edifici giudiziari
- Edilizia scolastica
- Beni culturali
- Segnaletica stradale
- Incarichi di progettazione
- Incentivi per la progettazione
- Sponsorizzazioni
- Fondo rotativo per la progettualità
- Fondo rotativo per le opere pubbliche
- Fondo per il sostegno alla progettazione
- Fondo per la realizzazione di infrastrutture
- Fondo di rotazione per interventi ambientali
- Programma opere strategiche
- Territori montani
- Opere per recupero risorse idriche

## PUBBLICO IMPIEGO

- Programmazione del fabbisogno di personale
- Dotazioni organiche
- Assunzione di personale
- Mobilità
- Accesso al pubblico impiego
- Riforma del lavoro
- Dirigenti
- Segretari comunali e provinciali
- Incarichi a contratto
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico
- Rapporti di lavoro a tempo parziale
- Ripristino rapporto di impiego
- Congedo per assistenza ai disabili
- Trasferimento provvisorio
- Aspettative e permessi
- Contratto di somministrazione (ex lavoro interinale)

#### ~~CONTRATTI DI COLLABORAZIONE (CONTRATTI ATIPICI)~~

- Contratti di formazione e lavoro
- Collocamento disabili
  
- Personale attività dismesse
- Lavori socialmente utili
- Formazione
- Progetti formativi
- Dottorato di ricerca
- Fondo progettazione
- Rimborsi, indennità e compensi rivalutabili
- Sanatoria edilizia
- Attività lavorativa in favore di società sportive dilettantistiche
- Benessere organizzativo
- Agevolazioni per acquisti P.C.
- Personale dell'area di vigilanza
- Retribuzione individuale di anzianità
- Posizioni organizzative
- Mansioni superiori
- Buoni pasto
- Incentivo al posticipo del pensionamento
- Controversie sui rapporti di lavoro
- Estensione giudicati

#### PATRIMONIO PUBBLICO

- Beni culturali
- Case mandamentali
- Ristrutturazione e ricostruzioni
- Trasferimento di immobili dello Stato
- Demanio storico e artistico
- Cartolarizzazione del patrimonio
- Acquisizione di immobili
- Società di trasformazione urbana
- Comodato
- Insediamenti produttivi

#### CONTRATTI E APPALTI

- Appalti, convenzioni e concessioni
- Acquisto di beni e servizi
- Contratti misti
- Contratti in locazione
- Acquisti convenzionati (convenzioni Consin)

#### Regime sanzionatorio (convenzioni Consip)

- Mercato elettronico
- Cauzione per l'esecuzione di LL.PP.
- Aziende agricole

#### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- Collaborazioni coordinate e continuative - Inps
- Collaborazioni coordinate e continuative - Inail
- Lavoro autonomo occasionale
- Regime sanzionatorio
- Trattamento di fine rapporto (Trf)
- Attività socialmente utili
- Comunicazione dati Inpdap
- Rateizzazione debiti contributivi Impdap
- Assicurazione Inail
- Versamenti

#### ANAGRAFE TRIBUTARIA

- Codice fiscale
- Comunicazioni

#### SOSTITUTO D'IMPOSTA

- Riforma dell'Irpef
- Contributi a società sportive
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Versamenti
- Dichiarazione semplificata annuale
- Certificazione unica
- Assistenza fiscale
- Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

#### IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- Manutenzione fabbricati
- Risanamento conservativo
- Contributi di urbanizzazione
- Cessione di aree
- Contributo per costruzione impianti sportivi
- Canoni per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche
- Canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Diritti sulle pubbliche affissioni
- Tariffe di igiene ambientale giornaliera
- Assistenza

#### ASSISTENZA

- Collaborazioni coordinate e continuative
- Elezioni
- Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni
- Versamenti minimi
- Rimborsi
- Liquidazione e versamento

#### IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Soggettività passiva
- Base imponibile
- Determinazione dell'imposta
- Versamenti
- Dichiarazione

#### IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

- Esclusione dall'assoggettamento
- Credito d'imposta sui dividendi

#### IMPOSTE INDIRETTE

- Immobili
- Contratti di locazione

#### SCADENZARIO

## La manovra finanziaria 2005: bilancio, gestione, adempimenti e scadenze (1)

Questo numero speciale dell'osservatorio e dello scadenziario è riservato alla manovra finanziaria 2005 di cui alla legge finanziaria 2005, (legge 30 dicembre 2004, n.311, pubblicata sul suppl. ord. n.192 della G.U. n.306 del 31 dicembre 2004), le cui disposizioni, per gli enti territoriali, costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica, a termini degli articoli 117, 118 e 119 della costituzione.

Nel contesto della manovra si innestano, altresì le disposizioni urgenti in materia di finanza locale (decreto taglia-deficit) approvate con DL. 29 novembre 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.282, e quelle relative alla proroga dei termini di cui al D.L. 9 novembre 2004, n.266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.306 e al D.L. 30 dicembre 2004, n.314.

legge 27 dicembre 2004, n.300, e al D.L. 30 dicembre 2004, n.314.

Oltre alle disposizioni di interesse degli enti locali contenute nei predetti provvedimenti legislativi, sono ricomprese anche quelle previste in altri inerenti provvedimenti governativi, nonché le disposizioni collegate e quelle del 2004 e precedenti che hanno influenza sui bilanci e sulla gestione 2005. Non sono contenuti le norme, gli adempimenti e le scadenze connessi al patto di stabilità interno, che formano oggetto di separata trattazione.

(1) Diverso carattere in grassetto è usato per le annotazioni correlate alle norme di finanza locale della manovra finanziaria 2005 ed ai provvedimenti collegati di fine anno.

## BILANCIO DI PREVISIONE

### Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.  
(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1 Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2005 è prorogato al 28 febbraio 2005.  
( art.1, D.L. 30 dicembre 2004, n.314).).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate.  
(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.1 Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno comunque effetto

2.1. Anche se adottati successivamente al 1 gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

## Principi del bilancio

1. Oltre che nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità integrità, pareggio finanziario e pubblicità, il bilancio di previsione deve essere redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

(art.162, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale deve essere assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

(art.164, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 )

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa.

(art.171, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.

(art.200, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4.1. La previsione dell'obbligatoria copertura nel bilancio pluriennale delle maggiori spese indotte dall'investimento ripropone, in sostanza, la procedura dei piani finanziari e, quindi, l'adempimento di assicurare alle stesse la necessaria garanzia di copertura finanziaria.

5. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmata.

(art.173 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

6. Ai cittadini ed agli organismi di partecipazione deve essere assicurata la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati, con le modalità previste statutariamente o in altro regolamento.

(art.162, c.7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## Avanzo di amministrazione

1. L'iscrizione in bilancio e l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione accertato è disposto:

a) per il reinvestimento delle quote facoltativamente accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;

c) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;

d) per il finanziamento delle spese di investimento;

e) per il finanziamento delle spese correnti, soltanto in sede di assestamento di bilancio;

1) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.  
(art.187, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. L'avanzo di amministrazione può essere, altresì, iscritto in bilancio e utilizzato per il finanziamento delle spese correnti una-tantum.  
(art.1, c.160, legge 23 dicembre 1996, n.662).

1.2. Al bilancio deliberato ad esercizio già iniziato può essere applicato anche l'avanzo presunto, per gli utilizzi di cui al precedente punto 1., con l'eccezione del finanziamento di spese di investimento. L'attivazione delle spese è, tuttavia, consentita dopo l'approvazione del rendiconto.  
(art.187, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. L'eventuale disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio per l'anno in corso e/o per i successivi, in aggiunta alle quote di ammortamento facoltativamente accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.  
(art.188, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### Ammortamento dei beni

1. Dall'anno 2002, l'iscrizione in bilancio delle previsioni di spesa per ammortamenti è facoltativa.  
(art.167, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Esecutività del bilancio

1. Con l'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, sono cadute tutte le norme ordinarie relative ai controlli di legittimità.  
(art.9, legge 18 ottobre 2001, n.3).

2. Se non dichiarata immediatamente eseguibile, nel caso d'urgenza, la deliberazione di approvazione del bilancio diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.  
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### Certificazione di bilancio

1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati.  
(art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Con D.M. da emanare saranno approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2005.  
(art.161, c.2, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, sarà fissato con il medesimo D.M.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità stabiliti con D.M.. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.28, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

## CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

### Esercizio provvisorio

1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2005, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.  
(art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art.1, D.L. 30 dicembre 2004, n.314).

1.1. L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, deve intendersi automaticamente autorizzato, senza alcuna previa deliberazione consiliare.

2. La deliberazione consiliare di ricorso all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2005 deliberato potrà essere adottata a seguito della deliberazione dello stesso nelle more dell'esecutività del bilancio.  
(art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### Utilizzo entrate a specifica destinazione

1 A garanzia della ricostituzione delle somme vincolate utilizzate in termini di cassa in mancanza di liquidità, è imposta preventiva adozione della deliberazione di richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria.  
(art. 195, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### Conto economico

1. 'E rinviata all'anno 2006 la decorrenza dell' applicazione della disciplina del conto economico per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (era 2004).  
(art.115, n.4 bis, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77; art.1, c.539, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. 'E rinviata all'anno 2004 la decorrenza dell' applicazione della disciplina del conto economico per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti.  
( art. 115, n. 4, D. Lgs 25 febbraio 1995, n. 77; art.1, c.539, legge 30 dicembre 2004, n.311).

### Competenze gestionali

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.  
(art.53, c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.29, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. L'attribuzione non consegue al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo

fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

#### Tesoreria unica

1. Nel triennio 2005-2007, è confermato che per le provincie e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i limiti di giacenza al raggiungimento dei quali possono essere accreditati in tesoreria i pagamenti a carico del bilancio dello Stato sono stabiliti con D.M. (art. 1, c.20, legge 30 dicembre 2004 n 311).

1.1. Per l'anno 2004, il limite di giacenza era confermato nella misura del 20% delle assegnazioni di competenza, così come nell'anno precedente. (D.M. 5 marzo 2004, in G.U. n.65 del 18 marzo 2004).

1.2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza sul fondo ordinario, perequativo, consolidato e per sviluppo investimenti.

1.3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno sui fondi di cui al punto precedente.

1.4. Dalle giacenze da assumere a riferimento per la determinazione del limite, sono escluse le somme a disposizione di giustizia e sono incluse le somme con vincolo di destinazione.

1.5. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti possono essere utilizzate le somme vincolate, nei limiti delle assegnazioni maturate e non ancora accreditate in tesoreria.

1.6. Le somme vincolate possono, inoltre, essere utilizzate nei limiti delle assegnazioni prive di vincoli, comunicate e non ancora accreditate nei conti di tesoreria.

1.7. Anche in deroga ai limiti, qualora gli enti non dispongano di risorse necessarie a far fronte a impellenti e inderogabili necessità di cassa, possono inoltrare via fax ( 06-4828780 ) apposita e motivata richiesta alla direzione centrale finanza locale del Ministero dell'interno, con la specifica degli importi cui devono improrogabilmente far fronte, al fine di predisporre una procedura di emergenza per l'immediata disponibilità degli importi nelle more dell'iter procedurale della loro effettiva attribuzione. (circolare Ministero dell'interno, direzione centrale per la finanza locale, 7 marzo 2001, n. F.L. 9/01).

2. 'E temporaneamente sospesa la modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali consistente nel monitoraggio diretto, da parte del Ministero dell'interno, della consistenza di cassa degli enti presente in tesoreria unica. (circolare telegrafica Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 4 aprile 2002, n.F.L. 9/2002).

2.1. Permanendo i problemi tecnici che non consentono il monitoraggio diretto della consistenza di cassa in tesoreria unica ed essendo sospesa la modalità ordinaria di

erogazione dei trasferimenti statali, le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in presenza di spese improcrastinabili da effettuarsi entro i 40 giorni successivi ed alle quali non sia possibile fare fronte con le proprie disponibilità, hanno facoltà di trasmettere apposita richiesta di trasferimenti.

(circolare telegrafica, Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 aprile 2003, n. F.L. 14/2003).

3. Sono esclusi dalla disciplina di tesoreria unica i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a 258,23 euro.

(art. 9, c. 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 ).

4. Nel triennio 2005-2007, è confermato per tutti i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti la non vigenza del meccanismo di prelievo dei fondi statali e del sistema di calcolo del valore al disotto del quale possono essere accreditati in tesoreria statale i pagamenti a carico del bilancio dello stato.

( art. 1, c.20, legge 30 dicembre 2004, n. 311).

4.1. I pagamenti a carico del bilancio dello stato sono interamente versati alle scadenze degli accrediti, secondo le modalità individuate con decreto del Ministero dell'interno, 21 febbraio 2002.

(art.27, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5. Dal 1° luglio 1998 i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali.

( art. 47, c. 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

6. Dal 1° gennaio 1999 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali.

( art. 8, c. 1, lett. b, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 ).

7. Dal 1° marzo 2001 le province ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali.

(art.66, c.11, legge 23 dicembre 2000, n.388).

7.1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il Ministero dell'economia e finanze, con circolare 18 giugno 1998, n. 50 (in G.U. n. 144 del 23 giugno 1998), ha fornito indirizzi tecnici e chiarimenti.

(circolare Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 21 dicembre 1998, n. F.L. 38/98 ).

7.2. I pagamenti devono essere fronteggiati utilizzando prima le disponibilità libere depositate presso il tesoriere, poi quelle libere depositate presso la contabilità speciale fruttifera, destinata ad estinguersi gradualmente, ed infine quelle libere depositate presso la contabilità speciale infruttifera.

7.3. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti.

7.4. Le disponibilità nei conti correnti postali devono essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale.

8. Sono esclusi dalla disciplina di tesoreria unica i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a 258,23 euro.

(art. 9, c. 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 ).

9. Con D.M. saranno individuate tre province, tre comunità e sei comuni nei quali, durante l'anno 2005, sia i trasferimenti statali che le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesoriere dell'ente, ai fini della sperimentazione degli effetti del superamento della tesoreria unica.

(art.1, c.79, legge 30 dicembre 2004, n.311).

9.1. Con il medesimo D.M. saranno anche definiti tempi, modalità e criteri della sperimentazione relativa sia alle entrate che alle spese.

9.2. In funzione dei risultati registrati, la sperimentazione può essere estesa nel corso del 2005 ad altri enti.

#### Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni.

(direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;

e) ai contratti per lavori pubblici.  
(art.1, 2 e 11).

4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
  - b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
  - c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
  - d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore.
- (art.4).

4.1. 'E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.  
(artt.4, c.2, e 7).

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.  
(artt.3,4 e 5).

5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, è pari al 3,35% per il 2° semestre 2002, al 2,85% per il 1° semestre 2003, al 2,10% per il 2° semestre 2003, al 2,02% per il 1° semestre 2004 e al 2,01% per il 2° semestre 2004.  
(comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004 e in G.U. n.159 del 9 luglio 2004).

5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile.  
(art.4, c.3).

5.3. 'E possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.  
(artt.5, c.1, e 7).

5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme.  
(art.6).

6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.  
(art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.

(art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

#### Pagamenti e riscossioni di modesto ammontare

1. Le somme di modesto ammontare, anche onnicomprensive di interessi o sanzioni sono escluse da qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva.

( art. 25, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1.1. Con uno o piu' decreti ministeriali saranno stabiliti gli importi, la disciplina dei pagamenti e della riscossione dei crediti di qualsiasi natura, anche tributarie, e le norme riguardanti l'esclusione delle azioni.

( art. 25, c. 1 e 2 )

1.2. In sede di prima applicazione dei decreti, l'importo minimo, arrotondato all'unità di euro, non puo' essere inferiore a 12 euro.

( art. 25, c. 4 )

1.3. Sono esclusi dalla disciplina delle somme di modesto ammontare i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

( art. 25, c. 3 )

#### Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. Al 1° gennaio 2005 il tasso d'interesse posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere è dell' 1,75%, con decorrenza dal 1° luglio 2003.

(D.M. 18 luglio 2003, in G.U. n.176 del 31 luglio 2003).

#### Interesse legale

1. Con D.M. 1 dicembre 2003, la misura del saggio di interesse legale, che dal 1° gennaio 2002 era del 3%, è stata fissata al 2,50% con decorrenza 1° gennaio 2004.

(in G.U. n.288 del 10 dicembre 2003).

#### Tasso ufficiale di riferimento

1. Dal 9 giugno 2003 il tasso ufficiale di riferimento, è del 2%.  
(provvedimento Banca d'Italia 6 giugno 2003, in G.U. n.131 del 9 giugno 2003)

#### Esecuzione forzata

1. 'E di 120 giorni il termine, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, entro il quale deve essere completata la procedura per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.

(art.14, c.1, D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, nel testo modificato dall'art.147, c.1, lett. a, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme per addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero interno.  
(art.27, c.13, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.1. Gli atti di sequestro e pignoramento già effettuati non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

#### Debiti fuori bilancio

1. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'Organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti.

( art. 23, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

#### Albo beneficiari di provvidenze

1. Sussiste l'obbligo di istituire ed aggiornare annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti e benefici di natura economica a carico dei bilanci degli enti.

(art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n..118, in G.U. n.109 del 12 maggio 2000).

1.1. Per ciascun soggetto beneficiario, deve essere indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

1.2. Gli albi, ai quali deve essere assicurata la massima facilità di accesso e pubblicità, possono essere consultati da ogni cittadino; agli stessi deve essere consentito l'accesso gratuito anche per via telematica.

1.3. Con l'abrogazione dell'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.142, viene meno l'obbligo della presentazione dell'albo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la scadenza del 30 aprile per gli aggiornamenti annuali.

(art.3).

#### Servizi di riscossione

1. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse.  
( art. 36, legge 23 dicembre 2000, n. 388 )

2. Mediante apposita convenzione da stipulare con i concessionari, possono essere disciplinate, relativamente alle ipotesi di riscossione da eseguirsi sulla base di iscrizione e ruolo non derivante da un adempimento:

- a) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
- b) le modalità di richiesta del pagamento al debitore, di riversamento delle somme riscosse ed il compenso per il servizio prestato dal concessionario, con riferimento alla fase antecedente la notifica delle cartelle;
- c) i termini di notifica delle cartelle di pagamento;
- d) le penalità per inadempimento degli obblighi contrattuali;
- e) la cadenza delle rate del ruolo.

(art.2, c.2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, nel testo sostituito dall'art.2, c.1, lett. e, D.Lgs. 27 aprile 2001, n.193, in G.U. n.120 del 25 maggio 2001).

2.1. In mancanza di convenzione, la cadenza delle rate è indicata dall'ente creditore.

2.2. Gli enti locali possono rinnovare i contratti con i concessionari, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, fino alla revisione del sistema delle concessioni.

(art. 52, c.5, lett. b, n.2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo modificato dall'art. 23 nonies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

2.3. 'E, conseguentemente, superato il termine ultimo del 30 giugno 2004 introdotto dall'art.2, c.32, della legge finanziaria 2004.

2.4. Sono prorogate le concessioni delle riscossioni fino al 31 dicembre 2006.

(art.1, c.427, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3. Le disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali non devono più essere stabilite con decreto ministeriale.

(art.10, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

4. I contratti in essere per rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono essere rinegoziati estendendoli alla riscossione di altre entrate comunali ed alle relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

(art.10, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

5. I comuni (ed i concessionari) possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione di pagamento effettuando direttamente i pignoramenti e le vendite all'incanto dei beni pignorati, senza ricorso all'ufficiale giudiziario.

(art.4, c.2 sexies, aggiunto al D.L. 24 settembre 2002, n.209, dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n.265)

5.1. Il sindaco (e il concessionario) procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per

la riscossione fra le persone che abbiano conseguito l'idoneità a svolgere le funzioni di ufficiali della riscossione.

(art.4, c.2 septies).

6. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i comuni (ed i concessionari) possono accedere ad uffici pubblici anche in via telematica, ed all'anagrafe tributaria con modalità che saranno stabilite con D.M..

(art.4, c.2 octies, aggiunto al D.L. 24 settembre 2002, n. 209, dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265).

7. La notifica da parte dei concessionari della riscossione delle cartelle di pagamento conseguenti a iscrizione a ruolo, con effetto dai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005, dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo nel caso di ruoli straordinari.

(art.1, c.417 e 420, legge 30 dicembre 2004, n.311).

8. L'Agenzia delle entrate, sulla base di convenzioni definite con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può riscuotere entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti territoriali, tramite modello F24.

(D.M. 21 maggio 2003, in G.U. n.119 del 24 maggio 2003).

#### Cartolarizzazione di crediti

1. Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per i trasferimenti previsti da norme vigenti.

(art.45, c.32, legge 23 dicembre 1998, n.448, periodo aggiunto dall'art.1, c.7 ter, lett. b, al D.L. 27 dicembre 2000, n.392, dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n.26).

2. È ammessa la cartolarizzazione anche dei crediti dello stato e di altri enti pubblici.

(art.15, c.1, legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo modificato dall'art.84, c.9, legge 27 dicembre 2002, n.289).

#### Dati periodici della gestione di cassa

1. Con D.M. 15 novembre 2002 sono stati approvati i modelli di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa che province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane sono obbligati a trasmettere al Ministero economia e finanze a termini dell'art.30, legge 5 agosto 1978, n.468.

(in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.279 del 28 novembre 2002).

2. Con D.M. 15 novembre 2002 è stato approvato il modello di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa che le comunità montane sono obbligate a trasmettere al Ministero economia e finanze, a termini dell'art.30, legge 5 agosto 1978, n.468.

(in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.279 del 28 novembre 2002).

3. I nuovi modelli si sono resi necessari per effetto delle modifiche e innovazioni introdotte al sistema di codifica dei bilanci dal D.M. 24 giugno 2002 (in G.U. n.164 del 15 luglio 2002), in vigore dal 1° gennaio 2003.

(circolare Ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35, in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.279 del 28 novembre 2002).

3.1. Dall'anno 2003 è anticipato l'inoltro dei modelli, per il tramite del tesoriere, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, entro le scadenze del:

- 20 gennaio, per i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- 20 aprile, per i risultati di cassa del 1° trimestre dell'anno;
- 20 luglio, per i risultati di cassa del 2° trimestre dell'anno;
- 20 ottobre, per i risultati di cassa del 3° trimestre dell'anno.

( art. 32, c. 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289 )

3.2. Al fine di consentire la sistemazione contabile degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare eventualmente risultanti nel modello di fine anno inviato entro il successivo 20 gennaio, è prevista la trasmissione ulteriore del modello relativo ai risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

3.3. L'inadempienza per mancato o ritardato invio dei modelli comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato.

(artt.30 e 32, legge 5 agosto 1978, n.468).

3.4. L'inadempienza dei tesoriери può comportare la risoluzione del contratto in corso.

(art.29, legge 5 agosto 1978, n.468).

#### Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa

1. Il sistema di codifica dei titoli di entrata e spesa è approvato con norma regolamentare. (art.160, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il sistema di codifica è demandato ad apposito decreto ministeriale. (Art.4, c.1, D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194).

1.2. La prima definizione del sistema di codifica è intervenuta con DM 24 luglio 1996.

1.3. A decorrere dal bilancio di previsione 2003, i titoli contabili di entrata e spesa devono essere individuati in base al nuovo sistema di codifica definito con DM 24 giugno 2002, con il quale vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche. (in G.U. n.164 del 15 luglio 2002).

#### Codifica dei conti pubblici

1. Gli incassi ed i pagamenti nonché i dati di competenza economica devono essere

... con misure di pagamento, nonché l'area di competenza economica di loro essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea.

( art.28, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

1.1. Con decreti ministeriali saranno stabiliti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione, ( art. 28, c. 5 )

1.2. I tesoreri non potranno accettare disposizioni di pagamento prive della predetta codificazione.

( art. 28, c. 4 )

### Plusvalenze patrimoniali

1. Le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di patrimonio, inclusi i beni immobili, possono essere destinate oltre che per spese correnti aventi carattere non permanente, debiti fuori bilancio, e spese di funzionamento non ripetitive, anche per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. (art.3, c.28, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.66, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Le plusvalenze da considerare ai fini del precedente punto devono risultare dalla differenza tra l'entrata derivante dalla cessione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al momento dell'acquisto, al netto degli ammortamenti.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).

5.2. Non partecipano al calcolo delle plusvalenze le quote di ammortamento considerate solo nel conto economico senza che vi sia stato accantonamento delle quote medesime con l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione e la confluenza dello stesso nell'avanzo di amministrazione.

2. Le entrate derivanti da plusvalenze patrimoniali sono strettamente correlate alle dismissioni dei beni e, pertanto, in contabilità finanziaria devono essere considerate a tutti gli effetti entrate del titolo IV.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).

2.1. Ai fini del calcolo del saldo finanziario per il patto di stabilità interno, l'importo delle plusvalenze non ha alcun effetto in entrata, in quanto gli accertamenti e le riscossioni da dismissioni del patrimonio devono essere integralmente portate in detrazione.

## ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

### Riassetto normativo

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, il governo presenta un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali

riguardo un aspetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.  
(art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223).

1.1. Il disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2005 avrebbe dovuto essere presentato entro il 7 gennaio 2004.  
(art.20, legge 29 luglio 2003, n.229).

#### Materie di esclusiva competenza statale

1. Lo Stato ha legislazione esclusiva su:

- perequazione risorse finanziarie;
- funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

(art.117, c.2, lett. e, p, r, Costituzione).

1.1. Il Governo è delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2006 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali nell'ambito dei quali può essere esercitata la potestà legislativa regionale; nei decreti legislativi possono anche essere individuate le disposizioni tratte dalle leggi vigenti che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.  
(art.1, c.4 e 5, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140 e dall'art.4, aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, dalla legge di conversione 27 novembre 2004, n.306; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti.  
(art.1, c.2).

#### Materie di legislazione concorrente

1. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.  
(art.117, c.3, Costituzione).

1.1. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in mancanza, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.  
(art.1, c.3, legge 5 giugno 2003, n.131).

1.2. Il Governo è delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2006 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), nelle more delle leggi di definizione dei principi fondamentali, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti.  
(art.1, c.4, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140, e dall'art.4, aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, dalla legge di conversione 27 novembre 2004, n.306; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti

disposizioni statali vigenti.  
(art.1, c.2).

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente punto 1.2., il Governo è delegato a raccogliere in testi unici compilativi le disposizioni legislative residue.  
(art.3, legge 5 giugno 2003, n.131).

### Revisione ordinamento

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, essenziali per il loro funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità.

(art.2, c.1, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140 e dall'art.4, aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, dalla legge di conversione 27 novembre 2004, n.306; Circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. Con i medesimi decreti legislativi, si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, comprese quelle contenute nel TUEL, limitatamente alle norme che contrastano con il nuovo sistema costituzionale degli Enti locali che devono essere espressamente indicate.

(art.2, c.2).

1.2. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi possono essere apportate entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

(art.2, c.6).

1.3 I principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega sono, fra gli altri:  
a) valorizzare l'autonomia statutaria e regolamentare, anche attribuendo ad essa la potestà di individuare i sistemi di controllo interno e le forme di intervento sostitutivo;

b) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie ai fini dell'attivazione degli interventi perequativi previsti dall'art.19, c.3 e 5, della Costituzione;

c) valorizzare le forme associative.

### Funzioni trasferite in materia di catasto

1. Con DPCM 19 dicembre 2000 sono state individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/1998 in materia di catasto.

(in G.U. n.48 del 27 febbraio 2001).

1.1. Le procedure per il trasferimento delle funzioni che avrebbero dovuto essere concluse entro il 27 febbraio 2004, sono rinviate di due anni.

(D.P.C.M. 22 luglio 2004, in G.U. n.222 del 21 settembre 2004).

### Controlli e verifiche

1. Ai fini del coordinamento delle finanze pubbliche, la Corte dei conti verifica il rispetto degli

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno.

(art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).

2. Nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano:

a) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma;

b) la sana gestione finanziaria;

c) il funzionamento dei controlli interni.

(art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).

2.1. Gli esiti delle verifiche sono riferite esclusivamente ai consigli degli enti.

2.2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere ulteriori forme di collaborazione tramite, di norma, il Consiglio delle autonomie locali.

(art.7, c.8).

3. A mezzo dei servizi ispettivi di finanza pubblica, il Ministero economia e finanze può acquisire ogni informazione utile sul comportamento degli enti

( art. 28, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 )

3.1. Il Ministero può, altresì, avvalersi del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione o dei servizi di controllo interno.

#### Poteri sostitutivi

1. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei seguenti casi:

a) mancato rispetto di forme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;

b) grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;

c) tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica;

d) tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

(art.120, c.2, Costituzione).

1.1. Nei casi di cui al punto precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'ente interessato un termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, decorso il quale il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario.

(art.8, legge 5 giugno 2003, n.131).

#### Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento.

(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Dalla conclusione dell'intervento sostitutivo del commissario ed ente individuato dalla

1.1. Della conclusione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta individuato dallo statuto per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.  
(circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio.

3. Alle ipotesi di scioglimento dei consigli, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è aggiunta la mancata adozione degli strumenti urbanistici generali, qualora i predetti comuni ne siano sprovvisti, entro diciotto mesi dal 31 marzo 2004, ossia entro il 30 settembre 2005, per i consigli in carica al 31 marzo 2004.  
(art.141, c.1, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.7, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

3.1. Per i consigli che si rinnoveranno nelle consultazioni elettorali in data successiva al 31 marzo 2004, l'adempimento dovrà intervenire entro 18 mesi dalla proclamazione degli eletti.  
(circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

3.2. Trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici avrebbero dovuto essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita l'ente ad adempiere nei successivi quattro mesi, decorsi i quali avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio..  
(art.141, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.8; D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

3.3. Gli statuti possono prevedere interventi sostitutivi, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

## Autonomia finanziaria

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno risorse autonome; stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie e dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali.  
(art.119 Costituzione, nel testo sostituito dall'art.5, legge 18 ottobre 2001, n.3).

1.1. Per finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite, deve essere istituito un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

1.2. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite, sono destinate

per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite, sono destinate risorse statali aggiuntive.

1.3. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; sui prestiti contratti è esclusa ogni garanzia dello Stato.

2. È istituita l'Alta Commissione di studio per relazionare al Governo, entro il 30 settembre 2004, sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e sui parametri che consentano l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni.  
( art. 3, c. 1, lett. b, legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel testo modificato dall'art.2, c.20, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1. Il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 ottobre 2004, una relazione nella quale viene dato conto degli interventi necessari per dare attuazione all'art. 119 della Costituzione

2.2. Se la scadenza del 30 settembre 2004 non viene rispettata, l'Alta Commissione di studio viene sciolta, tutti i suoi membri decadono ed il Governo riferisce al Parlamento non oltre il 31 ottobre 2004.

3. Entro il 28 febbraio 2005 il governo elabora le proposte normative per adeguare le disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 56/2000 ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione.  
(art.4, D.L. 30 dicembre 2004, n.314).

#### Potere di autotutela

1. Può sempre essere disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari.  
(art.1, c.136, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. L'annullamento può essere disposto entro tre anni dalla data di acquisizione dell'efficacia dei provvedimenti, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.

1.2. L'annullamento di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati non deve arrecare pregiudizi patrimoniali ai terzi.

## ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

### Dati contabili alla Corte dei conti

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al patto di stabilità interno, nonché i certificati del bilancio e del rendiconto.

(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Con D.M. 24 giugno 2004 sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto.

(in G.U. n.163 del 14 luglio 2004).

1.2. Con successivo decreto da emanarsi, saranno precisati tempi e modalità per la trasmissione dei certificati del bilancio e del rendiconto, nonché delle informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno.

### Ammortamento dei beni

1. L'iscrizione in bilancio delle previsioni di spesa per ammortamenti è facoltativa.

(art.167, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

### Gestione finanziaria

1. In favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso è disposta una anticipazione dei trasferimenti statali, previa predisposizione di un piano di risanamento della situazione finanziaria da parte della Commissione straordinaria ed approvazione dello stesso con decreto del ministro dell'interno.

(art.145 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.6, c.1 bis, D.L. 29 marzo 2004, n.80, nel testo della conversione in legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. L'importo dell'anticipazione è pari all'ammontare dei residui attivi dei titoli I e III risultanti dell'ultimo rendiconto approvato, entro il limite massimo di cinque annualità dei trasferimenti statali correnti e della quota di compartecipazione Irpef, al netto degli importi già corrisposti per l'esercizio in corso.

(art.145 bis, c.1).

1.2. Le compensazioni ed i conguagli per il recupero dell'anticipazione saranno effettuati a decorrere dall'esercizio successivo sui trasferimenti erariali correnti e sulle quote di compartecipazione al gettito Irpf.

## SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di mandati di pagamento e ordinativi di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei. (art.213, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.1, c.80, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## Organo di revisione

1. L'organo di revisione, nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ed ai quali sono stati anticipati trasferimenti statali, sono tenuti a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento.

(art.145 bis, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.6, c.1 bis, D.L. 29 marzo 2004, n.80, nel testo della conversione in legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. La mancata vigilanza ed il non avere segnalato alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti degli obiettivi, sono considerati grave inadempimento.

2. Devono essere comunicati preventivamente all'organo di revisione gli atti di affidamento degli incarichi di studio o di ricerca, quelli di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e le convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, dal 12 luglio al 31 dicembre 2004.

(art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

3. Deve essere comunicato preventivamente all'organo di revisione il provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'ente che, motivatamente, consente di superare il limite di spesa 2004 per acquisto di beni e servizi.

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

4. L'organo di revisione deve vigilare sul rispetto delle disposizioni che limitano la spesa 2004 per acquisto di beni e servizi.

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

5. Gli atti di affidamento di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza conferiti dal 1° gennaio 2005 a soggetti estranei all'amministrazione negli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, esclusi quelli relativi a progettazione di opere pubbliche, devono essere corredati da una relazione valutativa dell'organo di revisione.

(art.1, c.11 e 42, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6. Il revisore è revocabile per inadempienza.

(art.235, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## Controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, deve fornire le conclusioni del controllo anche alla Corte dei conti.

(art.198 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.1, c.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.1. Il destinatario della trasmissione dei referti è la competente sezione regionale di controllo. (deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 22 ottobre 2004, n.16).

2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, cui devono essere trasmessi gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione Consip da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con esclusione di quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. (art.26, c.3 bis e 4, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2.1. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

2.2. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

#### Rendiconto della gestione

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati, ed il relativo certificato. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Con D.M. 24 giugno 2004 sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto. (in G.U. n.163 del 14 luglio 2004).

1.2. L'invio dei rendiconti alla Corte dei conti con il sistema telematico è affettuato con gradualità nel tempo secondo i seguenti criteri:

- Province, comuni capoluogo di provincia e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dal rendiconto 2004;
- comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, dal rendiconto 2005;
- comunità montane, dal rendiconto 2006.

2. Per l'esercizio 2003, i rendiconti 2003, in forma cartacea, devono essere trasmessi alla sezione delle autonomie della Corte dei conti dalle province, dai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e dalle comunità montane, nonché dai comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti in disavanzo o che presentano debiti fuori bilancio. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 26 maggio 2004, n.7).

2.1. La trasmissione deve avvenire non appena concluso l'iter di approvazione e, comunque, entro il 31 luglio 2004 e deve comprendere tutti i modelli del rendiconto e i documenti di cui all'allegato A della deliberazione 7/2004.

2.2. Gli enti che non hanno ancora approvato il rendiconto 2003 con deliberazione consiliare alla data del

31 luglio 2004, devono trasmettere, secondo la disponibilità al momento, lo schema presentato dalla giunta al consiglio oppure lo schema predisposto dal servizio finanziario per l'esame della giunta, con riserva di trasmettere i documenti definitivi entro 5 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione.

2.3. Gli enti che non presentano risultati in disavanzo e non hanno provveduto nel 2003 al riconoscimento di debiti fuori bilancio, devono, in ogni caso, restituire l'allegato C alla deliberazione 7/2004 con indicazione negativa.

2.4. Gli enti che hanno provveduto nel 2003 al riconoscimento di debiti fuori bilancio devono trasmettere anche le deliberazioni adottate.

2.5. I comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti i cui rendiconti si chiudono in disavanzo devono trasmettere anche i rendiconti degli esercizi 2001 e 2002 completi di documentazione.

#### Enti locali strutturalmente deficitari

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale (art.242, c.2).

1.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003.

(in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).

1.3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

(art.243, c.1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### Enti locali dissestati

1. Con D.M. 15 novembre 2003 sono stati definiti, per il triennio 2003-2005, le medie nazionali per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche ed i rapporti medi dipendenti-popolazione.

(in G.U. n.283 del 5 dicembre 2003).

2. Non trovano applicazione negli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dall'8 novembre 2001 le disposizioni che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.

( art. 31, c. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel testo modificato dall'art.4, c.208, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350, come sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

2.1. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dall'8 novembre 2001 possono assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento e per il ripiano di passività correlate a spese correnti, purchè queste ultime siano maturate entro il 7 novembre 2001.

3. Per agevolare la gestione liquidatoria, è stanziata, per il triennio 2004-2006, la somma annua di 600.000 euro.

(art.31, c.15, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art.4, c.208, lett. b, legge 24 dicembre 2003, n.350, come sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

3.1. Lo stanziamento è destinato agli enti locali in stato di dissesto finanziario dichiarato a decorrere dall'8 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2003 ed è erogato in base ad una quota per ente, determinata tenendo conto della popolazione residente sulla base dei dati ISTAT.

4. Ai fini della rilevazione della massa passiva, sono inclusi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente anche con provvedimento giurisdizionale, ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione.

(art.5, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

5. È soppressa la facoltà di ricorso al ministro dell'interno ovvero i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione.

(art.254, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, soppresso dall'art.7, c.1, lett. b-quater, aggiunta al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

5.1. I ricorsi presentati e non ancora decisi alla data del 30 maggio 2004 sono estinti.

(art.7, c.1 bis, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

5.2. I ricorrenti originari o i loro aventi causa possono, per i medesimi motivi, entro il 26 novembre 2004, proporre ricorso avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## ENTRATE

### Medie nazionali risorse correnti

1. Con D.M. 3 giugno 2003 sono state individuate le medie nazionali pro-capite delle risorse correnti dei Comuni, per fascia demografica, e la media unica nazionale per le Province, a valere per il triennio 2003-2006.  
(in G.U. n.141 del 20 giugno 2003).

2. Nel calcolo delle risorse, ai fini della determinazione delle medie, oltre ai contributi ordinari e consolidati sono considerati anche quelli sul fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.  
(art.31, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

### Trasferimenti statali

1. Il riordino del sistema dei trasferimenti statali è rinviato a data da determinare.  
(art.27, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Per la determinazione dell'attribuzione di trasferimenti erariali a comuni e province, viene presa a riferimento la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati Istat.  
(art.156, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3. I trasferimenti per l'anno 2005 sono determinati in base alle stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 2002, richiamate all'art.31 della legge finanziaria 2003.  
( art.1, c.63 e 64, legge 30 dicembre 2004, n.311)

3.1. L'adeguamento dei trasferimenti statali per l'anno 2005 è di 80 milioni di euro ed è effettuato in base alle dotazioni dell'anno precedente relative ai fondi consolidato, ordinario e perequativo.

3.2. La distribuzione dell'incremento di risorse pari a 80 milioni di euro, derivante

dall'applicazione del tasso di inflazione programmato per il 2005, è destinata esclusivamente ai comuni le cui risorse risultino al di sotto della media procapite della fascia demografica di appartenenza.

3.3. Per l'anno 2005, alle province è confermato il contributo sul fondo ordinario incrementativo di 5 milioni di euro attribuito nel 2004.  
(art.1, c.64, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4. Per l'anno 2005 alle unioni di comuni è confermato il contributo di 20 milioni di euro, pari a quello attribuito nell'anno 2004, purchè sia stato effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.  
( art.1, c.64, legge 30 dicembre 2004, n.311)

5. Per l'anno 2004, alle comunità montane è confermato il contributo di 5 milioni di euro attribuito nell'anno 2004.  
(art.1, c.64, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6. Con D.M. 1 settembre 2000, n.318, è stato approvato il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali.  
(in G.U. n.257 del 3 novembre 2000).

6.1. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.  
(art.1.-quater, c.7, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).

6.2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facenti parte delle unioni di comuni sono considerati come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.  
(art.1.-quater, c.8, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).

6.3. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

6.4. Ai comuni derivanti da procedure di fusione spettano il 15% del totale dei fondi erariali annualmente destinati.

6.5 Alle unioni di comuni spettano il 60% del totale dei fondi.

6.6. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano il 25% dei fondi.

7. In caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali, i contributi spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione e al territorio oggetto di variazione.  
(art.27, c.5, legge 28 dicembre 2001, n.448).

8. Per l'anno 2005, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è confermato il contributo per le medesime finalità dei contributi già attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.  
(art.1, c.64, legge 30 dicembre 2004, n.311).

8.1. Il contributo è concesso sul fondo complessivo di 50 milioni di euro, pari a poco più di 11.000 euro per ciascun ente, nella stessa misura dell'anno 2004.

9. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti non è più finanziato nel 2005

9.1. Il contributo sul fondo era riservato per l'80% ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane.  
(art.49, c.11, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

9.2. Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio, in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti.  
( art. 94, c. 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

10. Per l'anno 2005 è confermato il contributo di 103,291 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo.  
(tabella F allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311).

11. Un fondo di 20,658 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2001 è destinato alle province per il finanziamento dei maggiori oneri degli istituti scolastici.  
(art. 2, legge 11 ottobre 2000, n. 290).

11.1. All'assegnazione provvede il Ministero dell'interno, in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici.

12. Il contributo sul fondo sviluppo investimenti attualmente erogato a fronte dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti resta invariato, sia per quanto attiene all'aspetto quantitativo sia per quanto attiene alla durata del contributo stesso, anche se i mutui formano oggetto di estinzione anticipata, a termini dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (patto di stabilità interno), oppure di novazione, a termini dell'art. 61, c. 3, della medesima legge 448/98.  
( circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 aprile 1999, n. F.L. 19/99 ).

13. Un fondo di 201,5 milioni di euro per l'anno 2005, di 176,5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 170,5 milioni di euro per l'anno 2007 è destinato agli enti locali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.  
(art.1, c.28 e 29. legge 30 dicembre 2004, n.311).

13.1. I contributi sono erogati a fronte di progetti preliminari diretti al risanamento ed al recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali, che devono essere presentati dagli enti entro il 1 aprile 2005 al ministero dell'economia e delle finanze.

13.2. I progetti preliminari devono essere coerenti con apposito atto di indirizzo parlamentare.

13.3. Gli interventi da finanziare e gli enti destinatari dei contributi sono individuati con decreto del ministero dell'economia e finanze, il quale provvede, altresì, all'erogazione dei fondi.

14. Un fondo annuo dell'ammontare massimo di 33.569.698,00 è destinato a favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni e compiti amministrativi loro conferiti. (art.52, c.8, legge 23 dicembre 2000, n.368).

14.1. Il fondo viene utilizzato in caso di effettive sopravvenute esigenze valutate dalla presidenza del consiglio dei ministri.

14.2. Il fondo è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite in attuazione dell'art.118 della Costituzione. (art.1, c.60, legge 30 dicembre 2004, n.311).

15. Un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 è destinato al rimborso delle minori entrate derivanti dalla soppressione del credito d'imposta sui dividendi agli enti locali a far data dall'assoggettamento all'Ires (1° gennaio 2004). (art.1, c.52, legge 30 dicembre 2004, n.311).

15.1. La disciplina per l'attuazione e la ripartizione del fondo sarà definita con D.M.

16. Un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2005 è destinato ai comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le cui risorse risultino al di sotto della media procapite della fascia demografica di appartenenza, con finalità di riequilibrio economico e sociale. (art.1, c.54, legge 30 dicembre 2004, n.311)

16.1. La finalizzazione del fondo è per il riequilibrio insediativo, ossia l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero dei manufatti, degli edifici e delle case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli antichi mestieri. (art.1, c.55).

16.2. I criteri di ripartizione del fondo e le modalità per l'accesso ai finanziamenti saranno definiti con D.M. da emanare entro il 2 marzo 2005. (art.1, c.56).

17. Ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5).

17.1. Gli enti interessati devono produrre richiesta di attribuzione del contributo presentando apposita certificazione su modello allegato alla circolare del Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96. (in G.U. n.243 del 16 ottobre 1996).

18. A decorrere dall'anno 2004 è costituito un fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti. (art.6 bis, c.1, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7

giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

18.1 Nel triennio 2004-2006, lo stanziamento del fondo è pari a 258.000 euro per ciascun anno. (art.6 bis, c.2).

19. A decorrere dall'anno 2004 i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'art.12, c.1, legge 28 dicembre 1986, n.730, sono consolidati nella misura attribuita per l'anno 2003. (art.3, c.51, legge 24 dicembre 2003, n.350).

19.1. Il personale di cui al punto precedente è quello assunto in relazione ai terremoti:

- del 1968 in Sicilia;
- del 1979 in Umbria e Lazio;
- del 1980 in Campania e Basilicata;
- del 1984 in Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Campania.

19.2. 'E venuto meno l'obbligo, per i comuni interessati, di certificare il mantenimento del requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi a pena di riduzione del contributo nella misura del 10% annuo.

(art.1, c.53, legge 30 dicembre 2004, n.311).

20. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

20.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

20.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. (art.64, c.2).

20.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

20.4. Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto 1.2.. (in G.U. n.214 del 12 settembre 2002).

20.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

20.6. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i

quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

20.7. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali.

(art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311).

21. La minore entrata derivante dall'esenzione dell'Ici degli immobili destinati alla attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto, viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, ragguagliato per ciascun comune al gettito riscosso nell'esercizio 2002.

(art.2, c.2, legge 1 agosto 2003, n.206).

21.1. I trasferimenti aggiuntivi non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

21.2. Le modalità per la quantificazione del minore gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo saranno stabilite con D.M.

22. La minore entrata derivante dall'esenzione dell'imposta pubblicitaria o del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle insegne viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguaglio all'esercizio 2001.

(art.10, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

22.1. I trasferimenti aggiuntivi, a decorrere dal 2002, determinati in 44,570 milioni di euro non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

22.2. Le modalità per la quantificazione del minor gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con decreto del Ministero economia e finanze 7 gennaio 2003.

(in G.U. n.79 del 4 aprile 2003).

22.3 Entro il 19 maggio 2003 i comuni hanno trasmesso alle prefetture competenti per territorio il modello di certificazione approvato con il predetto D.M. attestante le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di esenzione.

22.4. L'erogazione del trasferimento complessivo avviene a favore dei soli enti che hanno fatto pervenire al Ministero interno le certificazioni entro il 20 novembre 2003.

(circolare telegrafica Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 10 novembre 2003, n. F.L. 36/2003).

22.5. Per gli enti ai quali sono stati restituiti i certificati con istruttoria e che non li hanno rinviati, i pagamenti avverranno successivamente.

23. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione comunale e provinciale Irpef, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali.

(art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311).

23.1. Il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione della compartecipazione Irpef per l'anno 2005 correlata decurtazione dei trasferimenti sulla base dei dati previsionali forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 luglio 2004; comunica, altresì, entro il 30 ottobre 2004, l'importo previsionale del gettito ed il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti per l'anno 2005. L'importo del gettito è erogato in quattro rate di eguale importo nel corso dell'anno 2005. (art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Trasferimenti statali - fondo Iva

1. Le risorse erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni agli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vanno ad alimentare un fondo da ripartire agli enti interessati. (art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.1. Le disposizioni per l'attivazione del fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contimento delle tariffe, sono dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33.

1.2. Per l'attribuzione del contributo spettante per gli anni a decorrere dal 2001, gli enti devono attestare gli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali a soggetti esterni all'amministrazione, intendendosi per servizi non commerciali quelli assoggettati ad Iva che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta.

1.3. L'attestazione degli oneri per Iva, sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dagli affidatari dei predetti servizi, deve essere inviata, con l'apposito modello di certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio. (Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L./1/2004).

1.4. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 31 marzo non consentirà la partecipazione al riparto del fondo.

1.5. L'erogazione del contributo spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, nella misura del 50% dello stanziamento di iniziale dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Il pagamento della seconda rata, per la quale non è fissata la scadenza, sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

1.6. Nell'anno 2005 sarà attribuito, su un fondo di 282 milioni di euro, pari a quello dell'anno 2004, un contributo a ristoro degli oneri sostenuti per Iva e non rimborsati relativamente all'anno 2002 per effetto della decurtazione operata per la quota spettante alle regioni a statuto ordinario. (art.3, c.25, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.7. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

1.8. Nell'anno 2006 sarà attribuito su un fondo di 282 milioni di euro un contributo a

ristoro degli oneri sostenuti per Iva e non rimborsati relativamente all'anno 2003 per effetto della decurtazione operata per la quota spettante alle regioni a statuto ordinario.

(art.3, c.25, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.9. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli enti locali titolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi.

(art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472).

2.1. Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico.

(in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001).

2.2. Per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno.

(Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L./1/2004).

2.3. Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime dall'anno 2001, il modello di certificazione degli oneri da sostenere deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno.

2.4. Per l'attribuzione della seconda rata dei contributi spettanti per gli anni 2001 e successivi, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2.5. L'erogazione della prima rata del contributo sarà effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

2.6. L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

2.7. Nell'anno 2005 è attribuito, su un fondo di 282 milioni di euro, pari a quello dell'anno 2004, un contributo a ristoro degli oneri sostenuti per Iva e non rimborsati relativamente all'anno 2002 per effetto della decurtazione operata per la quota spettante alle regioni a statuto ordinario.

(art.3, c.25, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.8. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2.9. Nell'anno 2006 sarà attribuito, su un fondo di 282 milioni di euro, un contributo a

2.9.1. Per l'anno 2003 sarà attribuito, su un fondo di 202 milioni di euro, un contributo a ristoro degli oneri sostenuti per Iva e non rimborsati relativamente all'anno 2003 per effetto della decurtazione operata per la quota spettante alle regioni a statuto ordinario.

(art.3, c.25, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.10. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

#### Trasferimenti statali - Erogazione

1. Ai comuni fino a 50.000 abitanti, nelle more della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, i contributi sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministero interno 21 febbraio 2002.

(art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289 ).

1.1. I contributi ordinario, consolidato e perequativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre.

1.2. Il contributo sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, quale concorso statale sulle rate di ammortamento dei mutui, è erogato in due rate, rispettivamente, per il 60% entro il mese di maggio e per il restante 40% entro il mese di ottobre.

1.3. Il contributo a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questo assimilati, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

1.4. Il contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, erogato in unica rata entro il mese di giugno

1.5. I contributi previsti da altre disposizioni normative, se non diversamente disciplinato, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili.

2. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono abrogate le norme che stabiliscono scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

(art.47, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).

3. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti.

( art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

3.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.

3.2. In caso di incapienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

#### Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato, inizialmente istituita per il solo anno 2004, è diventata permanente.

(art.2, c.11, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.7 quater, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

1.1. L'addizionale è versata all'entrata del bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente per i primi 30 milioni di euro.

1.2. La parte eccedente i 30 milioni di euro affluisce in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e, per una quota pari al 20% del fondo medesimo, viene ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi, secondo la media delle seguenti percentuali:

- a) superficie di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
- b) superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

1.3. La quota dell'introito annuale spettante ai comuni beneficiari potrà essere determinata e attribuita solo nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

(circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.4. L'addizionale applicata nel 2004 potrà, quindi, essere determinata (accertamento) e attribuita nell'anno 2005.

#### Addizionale comunale all'Irpef

1. Con il D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, al quale fanno riferimento gli articoli ed i commi senza alcuna altra indicazione, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, c.10, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

( in G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998 )

2. L'aliquota base dell'addizionale è determinata con D.M. ancora da emanare, con equivalente riduzione delle aliquote Irpef.

( art. 1, c. 2 ).

2.1. Il gettito derivante dall'aliquota base dell'addizionale è destinato a coprire gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

( art. 48, c. 10, lett. b, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

2.2. L'attribuzione della risorsa è contestuale alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

( art. 7, c. 1, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 ).

2.3. Le modalità provvisorie e definitive di attribuzione delle risorse finanziarie derivanti dall'introduzione dell'addizionale, per la parte comune a tutti gli enti, sono disciplinate dall'art. 2.

2.4. Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo

2.7. Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non commessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002.

(art.67, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. I comuni hanno facoltà di deliberare una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base (in atto "zero"), per un importo massimo annuo dello 0,2% e complessivo nell'arco di tre anni dello 0.5%.

( art. 1, c. 3 ).

3.1. L'aliquota massima applicabile non può superare lo 0,5%, con un incremento massimo annuo dello 0,2% fino al raggiungimento del predetto limite.

(risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 6 aprile 2000, n. 43/E).

3.2. I comuni possono determinare l'aliquota aggiuntiva anche in mancanza del D.M. con il quale verrà fissata l'aliquota base. ( art. 1, c. 3 ).

3.3. L'applicazione dell'addizionale è facoltativa anche per i comuni dissestati.

(circolari Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 9 dicembre 1998, n.

F.L. 34/98, e 17 dicembre 1998, n. F.L. 37/98 ).

4. La deliberazione di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare facoltativamente a partire dall'anno successivo, per un importo massimo annuo dello 0,2% e complessivo nell'arco di tre anni dello 0,5% deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere per i periodi d'imposta dell'anno successivo.

(art.1, c.3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.11, legge 18 ottobre 2001, n.383).

4.1. Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per deliberare l'aliquota dell'addizionale è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio.

(art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

4.2. L'esecutività della deliberazione, viene differita alla data di pubblicazione su un sito informatico.

4.3. Le modalità per la pubblicazione e l'individuazione del sito sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

4.4. Con D.M. 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei comuni relative all'addizionale comunale all'Irpef.

(in G.U. n.130 del 6 giugno 2002).

4.5. La pubblicazione sul sito internet denominato [www.finanze.it](http://www.finanze.it) deve essere effettuata a cura dell'ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e finanze, al quale i comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale Irpef devono inviare copia conforme all'originale della deliberazione.

4.6. L'invio deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite

4.6. L'invio deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite fax, oppure per estratto mediante posta elettronica.

4.7. Una volta intervenuta la pubblicazione, gli effetti della variazione di aliquota si producono sin dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito.  
(circolare Ministero economia e finanze, Agenzia delle entrate, 22 ottobre 2001, n.92).

5. Dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2004, le aliquote di addizionale applicabili non possono essere superiori a quelle in vigore per l'anno 2002.  
( art. 3, c. 1, lett. a, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350).

6. La sospensione della facoltà di aumentare l'aliquota di compartecipazione è confermata anche per gli anni 2005, 2006 e 2007.  
(art. 1, c.51, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6.1. È consentita la variazione in aumento nella misura massima dello 0,1 per cento, soltanto ai comuni che al 1° gennaio 2005 non si siano ancora avvalsi della facoltà di applicare l'aliquota aggiuntiva a quella base (in atto "zero").

6.2. Restano salve e mantengono la loro efficacia le deliberazioni confermatrici delle aliquote in vigore e quelle con le quali l'aliquota 2004 viene ridotta per l'anno 2005.

6.3. Le deliberazioni di aumento della stessa che dovessero essere state adottate entro il 28 febbraio 2005, data fissata per la deliberazione del bilancio per l'esercizio 2005 ancorché pubblicate sul sito informatico, non sono esecutive, in quanto gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2006.

7. Al pagamento dell'addizionale sono tenuti tutti i contribuenti sui redditi dei quali risulta dovuta l'Irpef.  
( art. 1, c. 4 ).

7.1. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione dell'addizionale è effettuata dai sostituti d'imposta con le operazioni di conguaglio ed è trattenuta in un numero massimo di undici rate.  
( art. 1, c. 5 ).

7.2. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, ovvero, per i lavoratori dipendenti e per i percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio. ( art. 1, c. 6 ).

8. La ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata dal Ministero dell'interno e l'accertamento contabile dei proventi avviene sulla base delle comunicazioni annuali delle somme spettanti, come segue:

- attribuzione a titolo d'acconto, entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sull'intero importo delle somme versate, in base a dati statistici forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni;
- attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base di dati statistici relativi all'anno

- attribuzione definitiva degli importi dovuti, sulla base di dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso.  
(art.1, c.7, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

8.1. Ulteriori modalità per eseguire la ripartizione possono essere stabilite con decreto del Ministero interno.

9. Nei casi di insufficiente capienza del gettito della compartecipazione comunale all'Irpef, per la differenza, il Ministero dell'interno, in sede di erogazione per l'anno 2003 dell'addizionale comunale all'Irpef, provvederà all'eventuale recupero della riduzione dei trasferimenti, qualora non sia stato possibile operarla a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza degli stessi negli anni 1999 e seguenti, conseguenti al passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado ed al maggior gettito delle addizionali comunali sui consumi di energia elettrica.  
( art. 31, c. 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

9.1. Con D.M. 17 novembre 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il recupero.  
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

9.2. Entro il 12 febbraio 2004 il Ministero dell'interno comunica ai singoli comuni gli importi da recuperare.

9.3. I comuni possono richiedere al Ministero dell'interno, con istanza da fare pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la ratizzazione decennale dell'importo dovuto, a decorrere dall'anno 2003.

#### Compartecipazione comunale all'Irpef

1. Per l'anno 2005, è confermata al 6,5% la compartecipazione al gettito Irpef rapportata al riscosso in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente.  
( art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311)

2. Il provento è ripartito ai comuni dal Ministero interno, in proporzione dell'imposta netta dovuta dai contribuenti su base territoriale di domicilio fiscale. Per l'anno 2005, la ripartizione avviene sulla base di dati previsionali forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 luglio 2004.  
(art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Contestualmente all'attribuzione della maggiore compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali.  
(art.67, c.4, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.2. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti statali risulta insufficiente al recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa viene corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

3. Il Ministero dell' interno comunica ai comuni, entro il 30 ottobre 2004, l'importo previsionale del gettito ed il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti, per l'anno 2005.

(art.67, c.5, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. L'importo del gettito 2005 della compartecipazione è erogato in quattro rate di uguale importo nel corso dell'anno 2005.

3.2. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali comunicati dal Ministero interno; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati consuntivi 2004, operando i dovuti congruagli rispetto alle somme già erogate.

3.3. L'ammontare sui dati di consuntivo 2004 del gettito sono comunicati ai comuni dal Ministero interno, dopo che, entro il 30 maggio 2005, il Ministero dell'economia e finanze li avrà forniti.

5. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dai comuni, il Ministero dell'interno, in caso di insufficienza dei trasferimenti, è autorizzato a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione comunale all'Irpef. ( art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

5.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.

5.2. In caso di incapienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

6. È assicurata l'invarianza del gettito tributario che dovesse essere ridotto per effetto dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese per incentivi agli investimenti. (art.64, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

6.1. Le misure compensative saranno definite con D.M..

6.2. La quantificazione delle minori entrate conseguenti ai crediti d'imposta per gli esercizi pregressi sarà quantificata da un comitato tecnico che sarà istituito con D.M. (art.64, c.2).

#### Addizionale provinciale all'Irpef

1. L'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, istituisce una addizionale provinciale all'Irpef, il cui gettito è destinato a coprire gli oneri delle funzioni e dei compiti trasferiti alle province ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (gli articoli ed i commi senza alcuna indicazione nei punti che seguono, sono riferiti al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, modificato dal predetto art. 12 legge 133/1999).

2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è determinata con DM da emanare con equivalente riduzione delle aliquote Irpef.  
(art. 1, c.2).

2.1. L'applicazione decorre dall'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota.

2.2 L'attribuzione della risorsa sarà contestuale alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.  
(art. 7, c. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

2.3. Le modalità di attribuzione delle risorse derivanti dall'introduzione dell'addizionale sono disciplinate dall'art. 2.

2.4. Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002.

(art.67, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Compartecipazione provinciale all'Irpef

1. Per l'anno 2005 è confermata, la compartecipazione provinciale al gettito Irpef, in misura pari all'1% del riscosso in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente.

( art.1, c.65, legge 24 dicembre 2003, n.350)

2. Il provento è ripartito alle province dal Ministero interno, in proporzione dell'imposta netta dovuta dai contribuenti su base territoriale di domicilio fiscale. Per l'anno 2005, la ripartizione avviene sulla base di dati previsionali forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 luglio 2004.

(art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali.

(art.67, c.4, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448)

2.2. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti statali risulti insufficiente al recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa viene corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

3. Il Ministero dell' interno comunica alle province, entro il 30 ottobre 2004, l'importo previsionale del gettito ed il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti, per l'anno 2005.

(art.67, c.5, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. L'importo del gettito 2005 della compartecipazione è erogato in quattro rate di uguale importo nel corso dell'anno 2005.

3.2. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali comunicati dal Ministero interno; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati consuntivi 2004, operando i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

4. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute alle province, il Ministero dell'interno, in caso di insufficienza dei trasferimenti, è autorizzato a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione provinciale all'Irpef. ( art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

4.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.

4.2. In caso di incapienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare

5. 'E assicurata l'invarianza del gettito tributario che dovesse essere ridotto per effetto dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese per incentivi agli investimenti. (art.64, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5.1. Le misure compensative saranno definite con D.M..

5.2. La quantificazione delle minori entrate conseguenti ai crediti d'imposta per gli esercizi pregressi sarà quantificata da un comitato tecnico che sarà istituito con D.M.. (art.64, c.2).

#### Addizionali sui consumi di energia elettrica

1. Dal 1° gennaio 2000 sono aumentate le misure delle addizionali e modificata la disciplina. (art. 10, commi da 4 a 17, legge 13 maggio 1999, n. 133).

1.1. Le province hanno facoltà di aumentare da 18 lire fino a 22 lire l'addizionale provinciale con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. (c.8).

1.2. Al maggiore gettito delle addizionali comunali corrisponde pari decurtazione dei trasferimenti statali. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire. (c.11).

1.3. L'ente liquidatore deve garantire a comuni e province il diritto di verificare, mediante l'accesso alle informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione. (c. 12).

#### Imposta provinciale di trascrizione

1. L'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico

registro automobilistico e la commessa addizionale provinciale sono abolite dal 1° gennaio 1999.

( art. 51, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

2. Le province possono istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio.

( art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

2.1. L'istituzione dell'imposta e la misura della tariffa sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

3. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 51 del D.Lgs. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

( art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

3.1. Il regolamento non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento, qualora non ancora adottato, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio.

(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

5. La tariffa dell'imposta è stabilita con decreto del ministro delle finanze, in misura tale da garantire il complessivo gettito delle abolite imposta erariale e addizionale provinciale.

( art. 56, c. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

5.1. Con D.M. 27 novembre 1998, n. 435, sono state approvate le misure dell'imposta.

( in G.U. 17 dicembre 1998, n. 294 ).

5.2. Le province possono aumentare la tariffa determinata con decreto ministeriale fino ad un massimo del 20 per cento.

( art. 56, c. 2 ).

5.3. L'aumento della tariffa può essere deliberato anche successivamente al 1999, con deliberazione da adottare entro la data fissata per l'approvazione del bilancio.

5.4. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dal momento dell'entrata in vigore della deliberazione.

(art.56, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo aggiunto dall'art.54, c.1, lett. b, legge 23 dicembre 2000, n.388).

5.5. Qualora l'aumento sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione, opera dalla data della notifica stessa.

5.6. Nella disciplina del tributo non esiste alcun meccanismo che consenta di prorogare di anno in anno gli aumenti tariffari, per cui il mantenimento delle tariffe aumentate è condizionato

all'adozione di apposita deliberazione annuale confermativa.

6. Quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, è dovuta una sola imposta.

(art. 56, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. t, n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

7. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta, nonché i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni possono essere gestiti direttamente dalla provincia, oppure:

a) affidati mediante convenzione ad azienda speciale, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;

a) ai concessionari per la riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;

c) allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico.

(art. 56, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. t, n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

7.1. L'affidamento al concessionario del pubblico registro automobilistico, che dovrà riversare le somme riscosse alla tesoreria della provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità ed inviare alla provincia stessa la relativa documentazione, è effettuato a condizioni da stabilire tra le parti.

8. Non si estendono all'Ipt le esenzioni dalle tasse automobilistiche per i veicoli e motoveicoli che hanno compiuto il 30° anno dalla loro costruzione ed a quelli di particolare interesse storico e collezionistico che hanno compiuto il 20° anno dalla loro costruzione.

8.1 Per gli autoveicoli e per i motocicli che presentano tali caratteristiche, l'imposta si applica in misura forfettaria.

(art. 63, c. 4, legge 21 novembre 2000, n. 342).

8.2. Sugli importi stabiliti in misura forfettaria non può essere esercitata la facoltà di deliberare aumenti fino al 20 per cento.

9. L'esenzione prevista per i veicoli adattati in funzione delle esigenze dei soggetti portatori di handicap è estesa anche:

a) ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

b) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

(art. 30, c.7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

10. L'imposta è ridotta ad 1/4 per:

a) gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose;

b) i rimorchi ad uso abitazione per campeggi e simili.

(art. 56, c. 6, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. t, n. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

11. Le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro che si applicavano alla IET devono ritenersi valide anche per l'IPT.

(risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 17 aprile 2000, n. 49/E).

11.1. Sono, quindi, applicabili le seguenti esenzioni e agevolazioni:

- atti e procedimenti del giudice di pace che non eccedono i due milioni;
- atti relativi a finanziamenti agevolati;
- operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni;
- atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi.

12. Sono escluse dall'imposta le cessioni dei contratti di locazione finanziaria o leasing nel caso in cui il concessionario sia una banca oppure un soggetto sottoposto alla vigilanza consolidata della banca d'Italia o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.107 del D.Lgs. 385/1983.

(risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 ottobre 2000, n.151/E).

13. Non sono dovute formalità di trascrizione o annotazione per i veicoli trasferiti in dipendenza di atti di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente.

(art.56, c.6, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo aggiunto dall'art.32, c.11, legge 23 dicembre 2000, n.388).

14. A decorrere delle formalità presentate al Pra dal 15 gennaio 2000, le sanzioni per l'omessa o ritardata registrazione dei passaggi di proprietà si riducono dal 400% dell'imposta alla misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

(art. 56, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art.1, c. 1, lett. t, n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506).

14.1. La nuova sanzione è pari al 30% dell'imposta evasa, salvo le riduzioni disposte dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 473.

#### Imposta R.C. auto

1. In sede di devoluzione alle province da parte dei concessionari, per l'anno 2003, del gettito dell'imposta R.C. auto il Ministero interno provvederà all'eventuale recupero della riduzione dei trasferimenti, qualora non sia stato possibile operarla a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza degli stessi negli anni 1999 e seguenti, per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado, del maggior gettito dell'addizionale base provinciale sui consumi di energia elettrica, dell'imposta R.C. auto e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA.  
( art. 31, c. 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

1.1. Con D.M. 17 novembre 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il recupero.  
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

1.2. Entro il 12 febbraio 2004 il Ministero dell'interno comunica alle singole province gli importi da recuperare per le annualità fino al 2002.

1.3. Entro il 31 ottobre 2004, per gli importi da recuperare relativi all'anno 2003 ed entro il 15 giugno di ciascun anno successivo il Ministero dell'interno comunica alle singole province gli importi da recuperare annualmente dall'anno 2004.

1.4. Per l'importo da recuperare per le annualità fino al 2002, le province possono operare una rateizzazione decennale, a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 30 novembre 2004, per la prima rata, ed entro il 15 luglio di ciascun anno successivo e con l'obbligo di inviare, entro 10 giorni dal versamento, comunicazione dell'avvenuto adempimento al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale.

1.5. Per l'importo da recuperare annualmente dall'anno 2003, le province provvedono al versamento annualmente dovuto entro il 30 novembre 2004, per l'annualità 2003, ed entro il 15 settembre di ciascun anno successivo, con l'obbligo di inviare, entro 10 giorni dal versamento, comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale.

1.6. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, relativi sia al recupero rateizzato delle annualità fino al 2002 e sia al recupero delle somme dall'anno 2003, i concessionari della riscossione provvedono a decurtare dalle devoluzioni del gettito dell'imposta le somme non versate ed i relativi interessi di ritardato pagamento, riversandole in favore dello Stato.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali per il recupero di somme dovute dalle province nei rapporti tra queste e lo stato o tra province medesime, in conseguenza a errate attribuzioni di somme dovute a titolo d'imposta effettuate negli anni 1999 e 2000 dai concessionari della riscossione. (art.3, c.37, legge 24 dicembre 2003, n.350).

## Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. I comuni possono deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti - tipo definite negli accordi, di cui si sono fatti promotori, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi. ( art. 2, c. 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431 ).

1.1. L'ammissibilità del potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille è condizionato alla verifica di compatibilità del minor gettito con le previsioni di bilancio per l'anno in cui la relativa deliberazione ha efficacia. (risoluzione Ministero finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, 19 febbraio 2001, n.1/FL).

2. I comuni possono deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).

3. I comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, e Venezia, i comuni confinati con gli stessi, gli altri comuni capoluogo di provincia e

quelli considerati ad alta tensione abitativa, possono deliberare aliquote maggiorate, anche superiori al 7 per mille e fino al 9 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.  
(art. 2, c. 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431).

4. Ai comuni è data facoltà di non applicare l'imposta sugli immobili ex rurali che non presentano più i requisiti di ruralità e che sono iscritti, entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati.  
( art. 6, c. 4 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

5. Fino all'anno d'imposta 2000 compreso, l'eventuale riduzione di aliquota sugli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale si applica alla sola abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze.  
(art. 30, c. 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.18, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 7 marzo 2001, n.3/FL).

5.1. La limitazione non si applica nei comuni che abbiano esplicitamente indicato nelle deliberazioni di determinazione dell'Ici o nel relativo regolamento l'equiparazione delle pertinenze alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata.  
(art. 30, c. 13, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

5.2. Dal 1° gennaio 2001, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale dei residenti si applica anche alle sue pertinenze, venendosi a configurare un complesso unitario di beni, indipendentemente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione delle aliquote anche alle pertinenze.  
(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 25 maggio 1999, n.114/E, in G.U. n.125 del 31 maggio 1999).

6. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a 258,23 euro e fino a concorrenza dell'imposta dovuta.  
(art. 58, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

7. I comuni possono disporre la riduzione dell'aliquota sugli immobili interessati dai programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari destinati ad essere locati quali abitazioni principali a canone speciale, alla cui attuazione è finalizzato il fondo per l'edilizia a canone speciale, oggetto di specifiche convenzioni con le imprese di costruzione.  
(art.3, c.115, legge 24 dicembre 2003, n.350).

7.1. La riduzione della aliquota è disposta nell'ambito delle convenzioni.

8. L'esenzione degli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si applica anche ai consorzi tra enti territoriali e unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  
( art. 31, c. 19, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

9. L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del

culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto.  
(art.2, c.1, legge 1 agosto 2003, n.206).

9.1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da Ici, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:  
- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;  
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art.8, c.3, della Costituzione.  
(art.1, c.1).

9.2. Le minori entrate per effetto dell'esenzione, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito Ici riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate dallo Stato con modalità da stabilire con D.M.  
(art.2, c.2).

9.3. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

10. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota Ici devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta ufficiale, su modello definito con D.M.  
(art. 52, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. s. D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

10.1. L'adempimento non assume rilevanza giuridica, ossia non è condizione di efficacia della deliberazione e non è sostitutiva delle altre forme di pubblicizzazione.  
(circolare Ministero finanze, 13 febbraio 1998, n. 49/E, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998 ).

10.2. La richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata entro il termine ultimo del 15 maggio al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti - via Arenula 70, Roma, con lettera in fac-simile nella circolare e duplice copia del dispositivo della deliberazione adottata.

10.3. Nelle more della definizione con D.M. del modello di cui al punto 13., la deliberazione unitamente alla richiesta di pubblicazione in G.U., deve essere inviata anche al Ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio per il federalismo fiscale, ai fini dell'inserimento sul sito internet del Ministero.  
(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, 16 aprile 2003, n.3/Dpf).

10.4. Alla disposizione normativa di pubblicità e in sostituzione della pubblicazione in G.U. sarà data attuazione con la pubblicazione sul sito internet del dipartimento politiche fiscali.  
(circolare Ministero economia e finanza, 16 aprile 2003, n.3, in G.U. n.123 del 29 maggio 2003).

11. Dal 1° gennaio 1998 la soggettività passiva per gli immobili concessi in locazione finanziaria è assunta dal locatario finanziario.

(art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

11.1. Il momento che segna il passaggio della soggettività è quello della consegna al locatario dell'immobile oggetto del leasing.

(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 18 maggio 1999, n. 109/E, in G.U. n. 123 del 28 maggio 1999).

12. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario, a far data dall'1 gennaio 2001.

(art.3, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo aggiunto dall'art.18, c.3, legge 23 dicembre 2000, n.388; circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 7 marzo 2001, n.3/FL).

12.1. I concessionari di aree demaniali sono tenuti al pagamento dell'imposta a prescindere dal titolo giuridico, sia esso di detenzione o di possesso, in base al quale è utilizzato il bene immobile.

(risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n.1/DPF).

13. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

(art.19, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

14. L'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini Ici per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione.

(art.15, c.2, legge 18 ottobre 2001, n.383).

14.1. Copia della dichiarazione di successione è trasmessa a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da parte dell'ufficio delle entrate presso il quale tale dichiarazione è stata presentata.

15. Con D.M. 6 giugno 2002, n.159, sono state modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di 268 comuni.

(in G.U. n.176 del 29 luglio 2002).

15.1. Con il decreto ministeriale, entrato in vigore il 13 agosto 2002, sono state rettificare le tariffe originarie che assumono efficacia dalla medesima data di entrata in vigore del D.M..

(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 19 settembre 2002, n.7/DPF).

15.2. Le modifiche apportate, dovendosi utilizzare per il calcolo della base imponibile dell'Ici la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, producono i loro effetti dal 1° gennaio 2003.

16. Con D.M. 15 marzo 2004, sono stati aggiornati per l'anno 2004 i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili.

( in G.U. n.70, del 24 marzo 2004).

16.1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, relativamente ai quali l'imposta corrisposta in

precedenza a un solo comune sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati devono regolare con accordi i relativi rapporti finanziari. (art.27, c.11, legge 28 dicembre 2001, n.448).

16.2. Il Ministero interno è delegato ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali.

17. Concorrono alla determinazione della rendita catastale degli opifici e degli altri immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali anche le parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso. (art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311).

17.1. All'accertamento della maggiore imposta per effetto del maggiore valore catastale, conseguirà la rideterminazione dei trasferimenti erariali assegnati dall'anno 2001 in compensazione del minor gettito Ici sulle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, a termini dell'art.64 della legge 388/2000.

18. Il termine per la proposizione del ricorso avverso nuova determinazione di rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza del relativo avviso. (art. 5, c. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, periodo aggiunto dall'art. 30, c. 11, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

18.1 L'avvenuto classamento delle unità immobiliari deve, pertanto, essere portato a conoscenza del contribuente, senza che venga leso il suo diritto alla privacy, a mezzo del servizio postale, indicando sulla busta la dicitura "Riservata personale".

18.2. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale.

19. I comuni richiedono agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio la revisione del classamento catastale delle unità immobiliari private site in microzone del territorio comunale per le quali il valore medio di mercato si discosta in modo significativo dal valore catastale utilizzato per l'Ici. (art.1, c.335, legge 30 dicembre 2004, n.311).

19.1. Il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia del territorio.

20. In presenza di unità immobiliari private non dichiarate in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione di atti di aggiornamento. (art.1, c.336, legge 30 dicembre 2004, n.311).

20.1. La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio.

20.2. In caso di inadempienza dei soggetti privati interessati entro 90 giorni dalla notificazione, l'agenzia del territorio provvede all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento, notificando al comune le risultanze del classamento e la relativa rendita.

20.3. Gli oneri per il servizio reso dall'agenzia del territorio sono a carico dei soggetti interessati inadempienti, nei confronti dei quali si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da un minimo di 258 a un massimo di 2066 euro.

20.4. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio che sarà emanato entro il 31 gennaio 2005 saranno stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione della disciplina. (art.1, c.339).

20.5. Le rendite catastali attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'omessa presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza della indicazione della data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta. (art.1, c.337).

21. Sono rinviati al 31 dicembre 2005 i termini per l'accertamento dell'imposta scadenti al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive. (art.1, c.67 , legge 30 dicembre 2004, n.311).

21.1. Non essendo stato rinviato il termine per la liquidazione e stante che il comune può procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta, della maggiore imposta e delle sanzioni entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia, ovvero, per gli anni in cui queste non devono essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, al 31 dicembre 2004, risultano scaduti i termini relativi alle annualità d'imposta 2001 e precedenti.

21.2. In presenza di dichiarazioni e denunce infedeli, incomplete o inesatte, il comune può procedere alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui sono state presentate. Il rinvio al 31 dicembre 2005 è, quindi, connesso alle dichiarazioni e denunce relative al 2000, presentate nell'anno 2001, scadente il 31 dicembre 2004, fermo restando la scadenza del termine 31 dicembre 2005 per le denunce e dichiarazioni 2001, presentate nell'anno 2002.

21.3. In presenza di dichiarazioni e denunce omesse, il comune può procedere alla notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbero dovuto essere presentate. Il rinvio al 31 dicembre 2005, quindi, per la fattispecie non ha effetti.

22. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

(art.11, c.2 bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, aggiunto dall'art. 6, c.1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n.32, in G.U. n.53 del 5 marzo 2001).

22.1. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto, l'allegazione dell'atto richiamato può essere sostituita dalla riproduzione del suo contenuto essenziale.

23. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate, ciascuna pari al 50% dell'Ici dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. (art.10, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo sostituito dall'art.18, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

23.1. Il versamento della prima rata può essere effettuato dal 1° gennaio al 30 giugno; la seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre.

23.2. Resta confermata la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione, entro il 30 giugno.

23.3. Qualora nell'anno in corso un immobile venga destinato ad altro uso, l'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente per detta fattispecie.

23.4. Nei casi di acquisto di immobile nel corso dell'anno precedente, l'imposta della prima rata deve essere calcolata sulla somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente.

23.5. Nei casi di possesso di immobile ad anno già iniziato, l'imposta deve essere calcolata proporzionalmente ai mesi di possesso.

24. Per i fabbricati oggetto di condono edilizio l'imposta è dovuta, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, salvo che i lavori di ultimazione o di utilizzazione dell'immobile siano successivi a tale data. (art.2, c.41, legge 24 dicembre 2003, n.350).

24.1. L'imposta è dovuta sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione dell'illecito edilizio.

24.2. Nelle more dell'attribuzione della rendita castale, il versamento dell'annualità 2003 e successive deve essere effettuato, a titolo di acconto, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta, in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 20 dicembre 2004.

24.3. Il versamento a saldo dell'imposta dovrà intervenire una volta attribuita la rendita catastale.

25. Con effetto dal 1999, a termini dell'art. 59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 997, n. 446, i comuni potranno adottare una norma regolamentare che consideri regolari i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri; per gli anni precedenti, l'imposta pagata da uno dei contitolari è, comunque, regolare se soddisfa l'intero importo dovuto ed è versata nei termini. (risoluzione Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 30 luglio 1998, n. 95/E ).

26. I comuni che hanno esercitato il potere regolamentare di riscuotere direttamente il tributo sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale, e non piu' tramite il concessionario della riscossione, devono informare adeguatamente i contribuenti e mettere a disposizione gratuita i bollettini

contribuenti e mettere a disposizione gratuita i contributi.

(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 29 aprile 1999, n. 96/E, in G.U. n. 107 del 10 maggio 1999).

26.1. Le somme erroneamente versate dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario devono da questo essere riversate al comune, con diritto a commissione.

## Proventi dei permessi di costruire

1. Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di edilizia approvato con D.P.R. 380/2001, non avrà più effetti l'abrogato art.12 della legge 28 gennaio 1977, n.10.

(art.136, c.2, lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; art.2, D.L. 20 giugno 2002, n.122, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n.185).

1.1. La disposizione abrogata disponeva il vincolo di destinazione sui proventi delle concessioni e delle sanzioni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione di programmi pluriennali, nonché, nel limite massimo del 30%, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

1.2. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per violazioni in materia urbanistica potevano, altresì, essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, senza alcun limite percentuale.

(art. 49, c. 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

1.3. Per l'entrata relativa agli oneri per permessi di costruire, da qualificarsi come tributaria, l'accertamento è effettuato sulla base degli introiti effettivi.

(Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, principio contabile n.2, punto 20, approvato l'8 gennaio 2004).

1.4. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).

1.5. Per i ministeri dell'interno e dell'economia e finanze, i proventi dei permessi di costruire hanno natura tributaria, in linea, peraltro, con la giurisprudenza tributaria e, pertanto, la loro previsione in bilancio è allocata al titolo I dell'entrata.

1.6. La precedente allocazione al titolo IV era motivata dal vincolo di destinazione. (risoluzione ministero dell'interno, 16 settembre 1992, n.3014).

1.7. I proventi da permessi di costruire e relative sanzioni non sono idonei a fronteggiare spese prevedibili in via continuativa, data la loro aleatorietà e irripetibilità, e quindi le spese finanziate con i proventi stessi sono da definirsi "una-tantum".

(risoluzione ministero dell'interno, 16 settembre 1992, n.3014).

2. I proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006.  
(art.1, c.43, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3. I comuni possono disporre la riduzione del contributo correlato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione, ovvero l'esenzione dai contributi stessi, relativamente agli immobili interessati dai programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliare destinate ad essere locate quali abitazioni principali a canone speciale, alla cui attuazione è finalizzato il fondo per l'edilizia a canone speciale, oggetto di specifiche convenzioni con le imprese di costruzioni.  
(art.3, c.115, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. La riduzione o l'esenzione dei contributi è disposta nell'ambito delle convenzioni

4. I comuni non dissestati possono stabilire condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni.  
(art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 3, legge 30 aprile 1999, n. 136).

5. I comuni possono deliberare la riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione d'interventi di recupero del patrimonio edilizio.  
(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

6. Per il mancato o ritardato versamento del contributo di costruzione sono ridotte le sanzioni, con l'aumento del contributo in misura pari al:

- a) 10%, se il versamento avviene nei successivi 120 giorni (era 20%);
- b) 20%, se dopo il superamento dei primi 120 giorni, il versamento avviene entro i successivi 60 giorni (era il 50%);
- c) 40%, se dopo il superamento dei termini sub a) e b), il ritardo non si protrae oltre i successivi 60 giorni (era il 100%).

(art.42, c.2, lett. a, b, c, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo sostituito dall'art.27, c.17, legge 28 dicembre 2001, n.448).

7. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia possono essere incrementati, con legge regionale, fino al massimo del 100 per cento.  
(art.32, c.34, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

7.1. Il versamento dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere eseguito:

- per il 30 per cento dell'importo, con un minimo di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per l'intero qualora l'importo dell'anticipazione sia inferiore a tale cifra, tra 11 novembre e il 10 dicembre 2004;
- per la metà dell'importo restante, entro il 31 maggio 2005 (termine prorogato rispetto al precedente 20 dicembre 2004);
- per il saldo dell'importo, entro il 30 settembre 2005 (termine prorogato rispetto al precedente 30 dicembre 2004).

(allegato 1, modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.141)

(art.1, modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.62, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n.171, dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e dall'art.10, D.L. 29 novembre 2004, n.282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.307).

7.2. La proroga dei termini per il versamento della seconda e della terza rata (31 maggio e 30 settembre 2005) degli oneri concessori opera a condizione che le regioni non abbiano dettato una diversa disciplina.

7.3. L'importo definitivo degli oneri concessori deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale.

7.4. Con circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 16 gennaio 2004, n.1/Dpf, sono forniti i primi chiarimenti operativi e le modalità di versamento.

8. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, può essere determinato dal comune un incremento fino ad un massimo del 10 per cento dei diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

8.1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

9. Il 50 per cento delle somme riscosse dallo Stato a titolo di conguaglio dell'obbligazione è devoluto al comune interessato con modalità stabilite da D.M.. (art.32, c.41, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

9.1. Con D.M. 14 gennaio 2004 sono stabilite le modalità di versamento dell'obbligazione. (in G.U. n.14 del 19 gennaio 2004).

9.2. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate 22 gennaio 2004, n.4/E, è stato istituito il relativo codice tributo.

## Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. Dal 1° gennaio 1998 le tariffe base dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati fino ad un massimo del 20% . ( art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

1.2. Per le superfici superiori al metro quadrato, la misura dell'aumento delle tariffe può essere estesa fino al 50%, a decorrere dal 1° gennaio 2000. (art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo modificato dall'art. 30, c. 17, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

2. In deroga alle disposizioni in materia di statuto del contribuente, che sanciscono la non retroattività delle norme tributarie, le tariffe devono essere deliberate dalla giunta comunale entro il 31 marzo di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio del medesimo anno. (art.3, c.5, D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, nel testo sostituito dall'art.10, c.1, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.1. In mancanza di deliberazione modificativa, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2.2. Nel caso che il termine di pagamento dell'imposta abbia scadenza nel mese di gennaio o

2.2. Nel caso che il termine di pagamento dell'imposta abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie che incidono sulla quantificazione dei tributi aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento.  
(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2002, n.1).

2.3. Alla deliberazione, adottata in virtù della potestà regolamentare, deve essere data la massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.  
(circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/F.L.).

2.4. Se le modifiche regolamentari e tariffarie intervengono senza che sia stata stabilita la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.

3. Le tariffe possono essere adeguate con DPCM senza alcun riferimento alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo.  
(art. 37, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo modificato dall'art. 10, c. 18 lett. b, legge 13 maggio 1999, n. 133).

3.1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi mezzo, è stata adeguata di euro 3,10 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, come segue:  
comuni di classe I da euro 16,53 a euro 19,62  
comuni di classe II da " 14,46 a " 17,56  
comuni di classe III da " 12,39 a " 15,49  
comuni di classe IV da " 10,33 a " 13,43  
comuni di classe V da " 8,26 a " 11,36  
(D.P.C.M. 16 febbraio 2001, in G.U. n.89 del 17 aprile 2001).

3.2. La tariffa rideterminata decorre dal 1° marzo 2001

3.3. La rideterminazione delle tariffe non può, tuttavia, trovare applicazione prima del recepimento delle tariffe medesime con apposita deliberazione comunale.  
(ordinanza Consiglio di Stato, 19 settembre 2001, n.5206).

4. I comuni possono, con proprio regolamento, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.  
( art. 62, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

4.1. Qualora non venga istituito e regolamentato il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, continua ad essere applicata l'imposta.

5. Dall' 1 gennaio 2005 è disposto l'esonero della tariffa, che fino al 31 dicembre 2004 era ridotta alla metà, per i manifesti:

- dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da

- relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, manutentive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- relativi ad annunci mortuari.

(art.6, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. a, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.1. L'esenzione si applica alle affissioni negli appositi spazi, pari al 10% degli spazi totali, che i comuni devono riservare.

(art.20 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.2. Per l'affissione dei manifesti di cui al punto 5. al di fuori degli spazi riservati, è confermata la riduzione al 50% della tariffa.

(art.20, c.1 bis, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.3. La richiesta di affissioni in esenzione deve essere presentata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti e deve avvenire secondo le modalità previste dal regolamento comunale.

5.4. Nel caso di installazione di manifesti esenti da tariffa in violazione, la responsabilità è personale del soggetto colto in flagranza, e non già solidale.

(art.23, c.4 bis, e art.24, c.5ter, aggiunti al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. d ed e, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.5. Analoga responsabilità personale e non solidale sussiste per le violazioni alle norme sul codice della strada.

(art.23, c.13 quater, aggiunto al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, dall'art.1, c.481, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.6. Analoga responsabilità personale e non solidale sussiste per le violazioni alle norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(art.6 e 8, legge 4 aprile 1956, n.212, nel testo modificato dall'art.1, c.482, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.7. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva relativa alle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica sono esclusivamente a carico dell'esecutore materiale, così come la responsabilità.

(art.15, c.3 e 19, legge 10 dicembre 1993, n.515, nel testo modificato dall'art.1, c.483, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6. Tutti i comuni, anche con popolazione fino a 30.000 abitanti, e non più solo quelli delle prime tre classi, possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale.

(art.4, c.1, D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.10, c.1, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

7. Non hanno finalità pubblicitaria ma sola informativa e, pertanto, non sono soggetti ad imposta, i cartelli ed i tabelloni, collocati nelle stazioni di servizio di distribuzione di carburanti, che informano la clientela sui prezzi del carburante espressi in lire e in euro.

(risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 29 gennaio 2002, n.2/Dpf).

8. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva.

(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10 c.1, lett. c, legge 28 dicembre 2001, n.448).

8.1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali, di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

(art.2 bis, c.6, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13 dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).

8.2. L'esenzione si applica soltanto alle "insegne di esercizio", ossia ai mezzi pubblicitari che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2001, n.1).

8.3. Le insegne di esercizio esenti da imposta possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte d'ingresso, relativamente ai luoghi dove si trova sia la sede legale o principale e sia le sedi secondarie

8.4. In caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5 metri quadrati.

(art.2 bis, c.6, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13 dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).

8.5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

(art.2 bis, c.5, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13 dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).

8.6. Per effetto della superiore disposizione, non deve più considerarsi valida l'interpretazione fornita precedentemente dal Ministero dell'economia e finanze con la circolare 8 febbraio 2001, n.2, per la quale l'esenzione fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva era da considerare una franchigia concessa dal legislatore da computare in detrazione da eventuale superficie imponibile, nel complesso delle insegne di esercizio esposte, superiore a tale limite.

8.7. E' data facoltà ai comuni, con norma regolamentare, di prevedere l'esenzione anche per le insegne di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati.

9. L'imposta non è dovuta, senza vincolo di superficie, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto di terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

(art.13, c.4 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. 6 bis, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo modificato dall'art.5 bis, aggiunto al D.L. 28 dicembre 2001, n.452, dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n.16).

9.1. L'esenzione si applica anche alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà.

(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 18 aprile 2002, n.2).

9.2. Il beneficio dell'esenzione per i soggetti che effettuano come attività meramente strumentale il trasporto della merce prodotta, è circoscritto all'indicazione della ditta, fra i cui elementi può essere fatto rientrare, oltre all'indirizzo, anche il marchio, a condizione che sia identificativo sia del prodotto commercializzato o del servizio fornito che dell'impresa stessa.

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n.2).

9.3. L'esenzione deve essere riconosciuta, a prescindere dalla titolarità giuridica degli autoveicoli, anche ai veicoli noleggiati o presi in leasing.

10. Le minori entrate tributarie derivanti dall'esenzione di cui ai precedenti punti 8 e 9, viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguaglio all'entità riscossa nell'esercizio 2001.

(art.10, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

10.1. Sono escluse dalla compensazione le esenzioni connesse alle eventuali deliberazioni con cui l'ente innalza il limite dimensionale di 5 metri quadrati delle insegne a cui accordare l'esenzione.

10.2. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

10.3. Le modalità per la quantificazione del minor gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono state stabilite con D.M. 7 gennaio 2003.

(in G.U. n. 79 del 4 aprile 2003).

11. Nei casi di pubblicità effettuata sui impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazioni o di concessione.

(art.9, c.7, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

11.1. I canoni di locazione o di concessione devono essere commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

(art.9, c.7, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.145, c.55, legge 23 dicembre 2000, n.388).

11.2. La commisurazione dei canoni dell'imposta all'effettiva occupazione è applicabile ai soli

canoni di concessione e non anche per quelli di locazioni.  
(risoluzione Ministero finanze, 24 aprile 2001, n.6/FL).

13. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su strutture appositamente adibite, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti anche per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi.  
(art.12, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.145, c.56, legge 23 dicembre 2000, n.388).

13.1. Il criterio di calcolo della superficie imponibile è quello relativo all'intera installazione pubblicitaria solo se la parte non coperta dal marchio abbia le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.  
(risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n.2/Dpf).

13.2. Le strutture su cui sono situati i messaggi pubblicitari che hanno l'esclusiva funzione di sorreggere le insegne, non possono fare parte integrale della superficie da sottoporre a imposizione.

14. Nel regolamento per l'applicazione dell'imposta deve essere stabilita la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, dai quali non è più escluso il concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.  
(art.3, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.145, c.57, lett. a, legge 23 dicembre 2000, n.388).

15. Al fine di contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, i comuni adottano un piano di repressione dell'abusivismo con contestuale recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano.  
(art.24, c.5 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. d, legge 28 dicembre 2001, n.448).

15.1. Per favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo, con norma regolamentare possono essere definite misure agevolative sugli accertamenti e sul contenzioso, anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.

15.2. La definizione agevolativa può essere estesa agli accertamenti non definitivi ed ai procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni commesse fino al 30 settembre 2001, relativamente a:

- pagamento di canoni di locazioni o di concessione dovuti per gli impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune;
- pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette.

15.3. Il funzionario responsabile ed i concessionari possono utilizzare le banche dati di soggetti pubblici o loro concessionari, utili agli accertamenti incrociati.

15.4. I concessionari, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, sono tenuti a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano di repressione dell'abusivismo ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

16. Le violazioni ripetute e continuative delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi simili commesse fino al 31 dicembre 2004 possono essere sanate con il versamento, entro il 31 maggio 2005, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari a 100 euro per anno e per provincia.  
(art.20 bis, c.2, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).

16.1. Il versamento deve essere eseguito a favore della tesoreria del comune competente o, qualora le violazioni siano state compiute in più comuni della stessa provincia, a favore della tesoreria della provincia.

16.2. A seguito della richiesta di ristoro dei comuni interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre 2005, la provincia provvederà al riparto delle somme.

16.3. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le somme al settore ecologia.

17. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.  
(art.18, c.3 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.145, c.57, lett. b, legge 23 dicembre 2000, n.388).

18. Sono aumentate da 103 a 206 euro e da 1032 a 1549 euro le sanzioni, minima e massima, per le violazioni delle norme regolamentari e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti.  
(art.24, c.2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.145, c.57, lett. c, legge 23 dicembre 2000, n.388).

19. I contratti in essere per rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono essere rinegoziati estendendoli alla riscossione di altre entrate comunali ed alle relative attività propedeutiche, connesse o complementari.  
(art.10, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

20. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.  
(art.10, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.6, c.2, lett. a, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n.32).

20.1. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto, l'allegazione dell'atto richiamato può essere sostituita dalla riproduzione del suo contenuto essenziale.

#### Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I comuni possono prevedere che le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o

sull'ambiente siano sottoposte ad un regime autorizzatorio e assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa.

(art.62, c.1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. Con l'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, viene esclusa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

1.2. L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

2. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 62 del D.Lgs. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

( art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

2.1. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio.

(art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari non ha natura di entrata tributaria.

( circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 novembre 1998, n.

256/E, in G.U. n. 261 del 7 novembre 1998 ).

3.1. Il relativo regolamento non è, pertanto, soggetto a trasmissione al Ministero delle finanze.

4. La tariffa del canone, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non deve essere superiore di oltre il 25% rispetto alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deliberata nell'anno solare antecedente a quello in cui viene adottato il canone.

(art.62, c.2, lett. d, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo modificato dall'art.10, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

5. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva.

(art.2 bis, c.1, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13, dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).

5.1. L'esenzione si applica soltanto alle "insegne di esercizio", ossia ai mezzi pubblicitari che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2002, n.1).

5.2. Le insegne di esercizio esenti da canone possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte d'ingresso, relativamente ai luoghi dove si trova sia la sede legale o principale e sia le sedi secondarie.

5.3. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5 metri quadrati.

(art.2 bis, c.6, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13, dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).

5.4. Per insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l'intera superficie.

(art.2 bis, c.5, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13, dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).

5.5. È data facoltà ai comuni, con norma regolamentare, di prevedere l'esenzione anche per le insegne di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati.

6. Le minori entrate tributarie derivanti dall'esenzione del canone di cui al precedente punto 3, viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguglio all'entità riscossa nell'esercizio 2001.

(art.2 bis, c.2, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13, dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).

6.1. Sono escluse dalla compensazione le esenzioni connesse alle eventuali deliberazioni con cui l'ente innalza il limite dimensionale di 5 metri quadrati delle insegne a cui accordare l'esenzione.

6.2. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzioni per effetto di altre disposizioni di leggi.

6.3. Le modalità per la quantificazione del minor gettito del canone e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con decreto ministeriale.

7. L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per l'indicazione della ditta, del marchio e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto sui veicoli utilizzati, non si estende al canone.

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n.2).

#### Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)

1. Qualora non venga istituito e regolamentato dagli enti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche continua ad essere applicata la tassa.

(art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 31, c. 20, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

2. Agli effetti della tassa, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, individuabili quali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali.

(art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 31, c. 20, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

3. Le agevolazioni sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche gravati da canoni concessori non ricognitori, sino alla completa esenzione del pagamento della tassa, possono essere disposti, relativamente ai rapporti non conclusi, anche con effetto retroattivo.

( art. 31, c. 27, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

3.1. Gli enti possono, altresì, sempre per i rapporti non conclusi inerenti alla tassa, determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

3.2. L'atto da adottare per disporre le agevolazioni è di competenza consiliare.  
(art. 17, c. 63, legge 15 maggio 1997, n. 127 ).

4. I comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa in relazione ai seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per la realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a metano relativi agli edifici;
- f) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- g) eliminazione delle barriere architettoniche;
- h) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- i) realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- l) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all' installazioni di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia;
- m) realizzazione di opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica.

( art. 1, c. 4 e 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo modificato dall'art. 6, c. 15, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

4.1. I comuni possono deliberare la riduzione della tassa, fino all'esenzione, per la esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

5. La disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della tosap.

(art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

5.1. Se l'azienda titolare dell'atto concessorio ha più rapporti con lo stesso utente, al quale eroga più servizi, dovrà corrispondere tante somme a titolo di Tosap o Cosap quanti sono i servizi resi.

5.2. Per la variata modalità di commisurazione del tributo, le Aziende devono presentare, per l'anno 2000, denuncia iniziale, mentre per gli anni successivi la denuncia dovrà essere presentata solo in caso di variazione delle utenze dichiarate.

5.3. Dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di eventuali altri canoni riscossi dall'ente per la medesima occupazione quali, ad esempio, il canone

previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992, recante il nuovo codice della strada e non più, come in passato, per la medesima concessione.

6. Dal 1° gennaio 2000 le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni.

(art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e art. 1, c. 1, lett. aa, n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

6.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è elevata da 0,65 a 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è elevata da 0,52 a 0,65 euro.

6.2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

6.3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.4. Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.5. Il canone è versato in unica soluzione dal titolare dell'atto concessorio entro il 30 aprile di ciascun anno su c.c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità (ad esempio, ratizzazione) diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.

6.6. Nel caso che il termine di pagamento della Tosap permanente abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento.  
(circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n. 1/FL)

6.7. Alla deliberazione, adottata in virtù della potestà regolamentare, deve essere data la massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

6.8. Se le modifiche regolamentari e tariffarie intervengono senza che sia stata stabilita la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.

7. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

(art.51, c.2 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.6, c.2, lett. b, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n.32, in G.U. n.53 del 5 marzo 2001).

7.1. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto, l'allegazione dell'atto richiamato può essere sostituita dalla riproduzione del suo contenuto essenziale.

## Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap)

1. Le province e i comuni possono prevedere che le occupazioni di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio siano assoggettate, anziché alla Tosap, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione.

( art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 31, c. 20, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1.1. L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

1.2. Il canone applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tosap e ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

(art.10, c.1, legge 1 agosto 2002, n.166).

2. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 63 del D.Lgs. 46/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

( art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

2.1. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio.

(art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Qualora venga deliberato il passaggio dalla Tosap al Cosap dopo l'inizio dell'esercizio, al fine di evitare versamenti del tributo scadenti nei primi mesi dell'anno , può essere deliberato il differimento dei termini e, in mancanza, disposta la compensazione tra gli importi dovuti a titolo di tributo o di canone senza alcun aggravio di interessi e sanzioni a carico del contribuente.

(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 19 gennaio 2000, n.13/E).

4. Agli effetti del canone, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, individuabili quali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali.

(art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 31, c. 20, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

4.1. Con norma regolamentare, i passi carrabili possono essere esclusi dall'applicazione del canone.

(circolare Ministero finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, 21 dicembre 2000, n.195).

5. Nei confronti delle occupazioni abusive, il canone deve essere maggiorato fino al 50%, (art. 63, c. 2, lett. g, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 31, c. 25, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

5.1. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5.2. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori al canone maggiorato e superiori al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, c. 4 e 5, del D.Lgs. 205/1992 e la rimozione a proprie spese delle opere abusive.  
(art. 63, c. 2, lett. g-bis, aggiunta al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 31, c.26, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

6. Dal 1° gennaio 2000 le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni.

(art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e art. 1, c. 1, lett. aa, n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

6.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è elevata da 0,65 a 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è elevata da 0,52 a 0,65 euro.

6.2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

6.3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.4. Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.5. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno su c.c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.

6.6. La nuova disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della tosap.

(art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

7. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non ha natura di entrata tributaria.  
(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 novembre 1998, n. 256/E, in G.U. n. 261 del 7 novembre 1998 ).

7.1. Il relativo regolamento non è, pertanto, soggetto a trasmissione al Ministero delle finanze.

## Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. La soppressione della tassa è rinviata ai termini fissati dall'art. 11, c. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. (art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, c. 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1.1. Con circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E, il Ministero finanze, dipartimento entrate, fornisce chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e contestuale abolizione della Tarsu disposto dall'art. 33, c. 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1.2. 'E ulteriormente rinviato di un anno, al 2006, il passaggio alla tariffa per i comuni che avrebbero dovuto sopprimere la tassa nel 2005. ( art.1, c.523, legge 30 dicembre 2004, n.311)

1.3. La tassa di smaltimento dei rifiuti urbani resta, pertanto, in vigore:

- negli anni fino al 2005 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
- negli anni fino al 2005 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;
- negli anni fino al 2007 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e in tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

1.4. Il rinvio della soppressione della tassa comporta la necessità di un graduale aumento del gettito, inteso al conseguimento della copertura totale dei costi entro l'ultimo anno di applicazione della tassa stessa.

2. I comuni possono, comunque, attivare il sistema tariffario in via sperimentale, in luogo dell'applicazione della tassa, anche prima del termine previsto per l'entrata in vigore della tariffa. (art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, aggiunto dall'art. 33, c. 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

3. Per tutti gli anni durante i quali resterà in vigore la tassa, è riproposta la norma (art. 31, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n.448) in forza della quale, salvo l'adozione sperimentale del regime tariffario, continuano ad essere applicati i criteri di commisurazione della tassa vigenti nell'anno 1998. (art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

4. Per tutti gli anni durante i quali resterà in vigore la tassa, è riproposta la norma (art.31, c.23, legge 23 dicembre 1998, n.448) in forza della quale, ai fini della determinazione delle tariffe, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani. anziché

una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%.  
 (art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

4.1. La determinazione deve essere assunta con provvedimento consiliare.

5. I regolamenti di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe non sono soggetti al controllo del Ministero finanze.

(art. 31, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

6. Con effetto dal 22 maggio 1998 i rifiuti speciali provenienti da attività economiche non sono piu' assimilati ai rifiuti urbani.

(art. 17, c. 3, legge 24 aprile 1998, n. 128).

6.1. La cessata assimilazione " ope legis " fa rientrare tali rifiuti fra quelli non soggetti alla Tarsu.

6.2. Al fine di evitare la rilevante perdita di gettito, con deliberazione consiliare adottabile a termini dell'art. 21, c. 2, lett. g, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, può disporsene l'assimilazione in tutto o in parte.

6.3. L'eventuale deliberazione non ha effetto retroattivo.

7. Dal 1° gennaio 2005 la superficie di riferimento delle unità immobiliari private a destinazione ordinaria censite in catasto non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

(art.70, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.1, c.340, legge 30 dicembre 2004, n.311)

7.1. Per gli immobili già denunciati, la modifica delle superfici inferiori all'80% sarà eseguita d'ufficio e comunicata agli interessati, incrociando i dati in possesso del comune con quelli dell'agenzia del territorio, secondo modalità che saranno definite con provvedimento direttoriale dell'agenzia.

7.2. Per gli immobili mancanti, agli atti catastali, degli elementi necessari per la determinazione della superficie, i soggetti privati, su richiesta del comune, devono presentare all'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile per l'eventuale conseguente modica della superficie di riferimento.

8. Fino a quando il regolamento comunale non disciplinerà gli aspetti diversi dall'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota, le attribuzioni diverse dall'apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli sono ancora di competenza della direzione generale delle entrate, ivi compreso il potere di autorizzare l'emissione del ruolo principale in tre rate.

(risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, 22 aprile 1998, n.5/28549 ).

8.1. A seguito della verifica delle superfici soggette all'applicazione della tassa con correzione

di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal comune, deve essere iscritta a ruolo solo la tassa sulla superficie accertata, senza altri oneri e soprattasse. (art. 24, c. 38, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

9. La consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al concessionario della riscossione è fissata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia oppure è stato notificato l'avviso di accertamento.

(art. 72, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo modificato dall'art. 31, c.24, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

10. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

(art.71, c.2 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.6, c.2, lett. c, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n.32, in G.U. n.53 del 5 marzo 2001).

10.1. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto, l'allegazione dell'atto richiamato può essere sostituita dalla riproduzione del suo contenuto essenziale.

11. Le norme che disciplinano la riscossione della tassa tramite ruolo non rappresentano un principio inderogabile e, pertanto, possono essere derogate dall'ente locale con apposita deliberazione che stabilisce una diversa forma di riscossione.

(Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio per il federalismo fiscale, 30 luglio 2002, n.8).

11.1. La forma alternativa di riscossione deliberata dall'ente deve garantire il rispetto dell'obbligo di semplificazione dei compiti del contribuente ed il pagamento frazionato delle somme.

11.2. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse.

(art.36, legge 23 dicembre 2000, n.388).

#### Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al quale fanno riferimento gli articoli sotto richiamati, è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per determinare la tariffa di riferimento.

(in suppl. ord. n. 107/L alla G.U. n. 129 del 4 giugno 1999).

2. Il sistema tariffario, con copertura totale del costo del servizio, deve essere applicato secondo le seguenti articolazioni:

- nel 2006, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%;
- nel 2006, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;
- nel 2008, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e per tutti i comuni con popolazione fino a 5.000

comuni con popolazione fino a 5.000.

(art. 11, c. 1, D.P.R. 158/99, e art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 4, c. 116, legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 1, c. 523, legge 30 dicembre 2004, n. 311).

3. L'adozione obbligatoria del metodo normalizzato e del sistema tariffario può essere anticipata in via sperimentale anche prima del termine di cui sopra.

(art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, aggiunto dall'art. 33, c. 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

4. Ai fini della determinazione della tariffa, deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani, con allegata relazione.

(art. 8)

4.1. Il piano finanziario e la relazione devono essere trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

(art. 9, c. 1).

4.2. All'approvazione e alla presentazione del piano finanziario e della relazione i comuni sono tenuti a provvedere:

- entro il 31 dicembre 2004, se l'entrata in vigore della tariffa è prevista per il 2006;

- entro il 31 dicembre 2006, se l'entrata in vigore della tariffa è prevista per il 2008.

(art. 49, c. 4 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, aggiunto dall'art. 33, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 4, c. 116, legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 1, c. 523, legge 30 dicembre 2004, n. 311).

4.3. Il piano finanziario e la relazione devono, negli anni successivi, essere approvati e presentati entro il 30 giugno di ciascun anno.

(art. 9, c. 1).

**Diritto provinciale per recupero e autosmaltimento rifiuti**

1. Con D.M. 21 luglio 1998, n. 350, è stato approvato il regolamento per la determinazione del diritto annuale di iscrizione in appositi registri delle imprese che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti dovuto alla provincia territorialmente competente.

( in G.U. n. 238 del 12 ottobre 1998 ).

1.1. Il diritto annuale, dovuto dal 1° gennaio 1998, deve essere versato sul c/c postale della provincia entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Tributo provinciale ambientale**

1. Il tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, determinato in misura percentuale sulle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è confermato quale entrata tributaria anche nel caso che la tassa sia sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla tariffa.

(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 21 maggio 1999, n. 111/E).

## Tributi locali

1. Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

(art.53, c.16, legge 23 dicembre 1999, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. I regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio.

1.2. Per l'anno 2005, il termine è fissato al 28 febbraio 2005.

(D.L. 30 dicembre 2004, n.314).

2. Gli enti locali non hanno competenza ad individuare ed istituire nuovi tributi, in quanto l'art.23 della costituzione prevede una riserva di legge in materia.

(risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 2 aprile 2002, n.5/Dpf).

2.1. La podestà regolamentare, pur espandendosi fino al punto di consentire all'ente locale di non applicare le disposizioni di legge, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all'art.23 della costituzione.

3. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili.

(art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).

4. Gli enti locali possono cedere a terzi, a titolo oneroso, anche i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.

(art.76, legge 21 dicembre 2000, n.342).

4.1. I rapporti con il cessionario sono regolati da convenzione

4.2. Gli enti locali sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori.

4.3. L'operazione di cessione è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, salvo a dover registrare in termini fisso gli atti di cessione.

5. Comuni e province possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero finanze aventi ad oggetto l'espletamento di attività di consulenza in ordine alle procedure adottate in tema di liquidazione, accertamento e riscossione, senza che ciò comporti l'esercizio di funzioni ispettive o di controllo.

(art.78, c.1 e 2, legge 21 novembre 2000, n.342).

6. L'affidamento delle attività di accertamento o riscossione a società di capitale a prevalente partecipazione pubblica locale è estesa anche alle società costituite dall'1 gennaio 1998 al 31 ottobre 2000.

(art.52, c.5, lett. b, n.1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 nel testo modificato dall'art.78, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342).

7. L'affidamento delle attività di accertamento e riscossione ai concessionari del servizio

7. L'affidamento delle attività di accertamento e riscossione ai concessionari del servizio nazionale di riscossione può avvenire anche a prescindere dal rispetto dell'ambito territoriale entro il quale tali soggetti esercitano la concessione.

(art.52, c.5, lett. b, n.2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 nel testo modificato dall'art.78, c.4, legge 21 novembre 2000, n.342).

8. I contratti in essere per rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono essere rinegoziati estendendoli alla riscossione di altre entrate comunali ed alle relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

(art.10, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

9. Le disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali non devono più essere stabilite con decreto ministeriale.

(art.10, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

10. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa deliberazione, al Ministero finanze direzione centrale per la fiscalità locale entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

(art. 52, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. s, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, e circolare Ministero finanze, 29 dicembre 2000, n.241/E).

10.1. I regolamenti sulle entrate tributarie ed ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi sono resi pubblici mediante avviso in G.U. da trasmettere, anche in via telematica.

11. I regolamenti possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale.

(art. 50, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

11.1. Con previsione nei medesimi regolamenti, può essere introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

11.2 Le sanzioni vigenti potranno essere ridotte, con regolamentazione della previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidività.

11.3. Gli enti locali possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano loro integralmente attribuiti, nonché l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni.

(art. 13, c. 1 e 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

11.4. Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, con conseguente sospensione del procedimento giurisdizionale ed estinzione del giudizio.

( art. 13, c. 2 )

11.5. La tempistica e le procedure sono deliberate dai consigli degli enti entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, fermo restando che il termine minimo entro il quale i contribuenti devono adempiere ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti non può essere fissato in meno di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

11.6. Le eventuali sanatorie fiscali già deliberate nell'anno 2003 possono essere prorogate o possono essere previste nuove definizioni agevolate per quei contribuenti che ancora non si sono avvalsi di tale facoltà.

(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, 14 maggio 2004, n.2195/2004/Dp/Uff.).

12. L'oggetto della giurisdizione tributaria viene individuato in tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. (art.2, D.Lgs.31 dicembre 1992, n.546, nel testo sostituito dall'art.12, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

12.1. Il raccordo fra la nuova e la vecchia disciplina e gli esatti limiti del disposto ampliamento della giurisdizione formano oggetto della circolare Ministero economia e finanze, Agenzia dell'entrate, 21 marzo 2002, n.25/E.

13. Gli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali sono fissati nella stessa misura di quelli dovuti per i tributi erariali. ( art. 17, legge 8 maggio 1998, n. 146 ).

14. Gli enti locali individuano gli organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, o di revoca in autotutela di atti illegittimi o infondati, nonché del potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato, relativamente ai tributi di loro competenza. (art. 2-quater, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, aggiunti dall'art. 27, legge 18 febbraio 1999, n. 28 ).

15. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse. (art.36, legge 23 dicembre 2000, n.388).

#### Interessi sui tributi locali

1.Ciascun ente locale può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse non superiori a tre punti percentuale rispetto al tasso d'interesse legale. (art. 13, c. 3, legge 13 maggio 1999, n. 133).

1.1. Tale misura può essere applicata retroattivamente anche ai ritardati rimborsi ai contribuenti. (c. 4).

#### Tariffa servizio idrico integrato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota della tariffa del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.  
( art. 31, c. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

1.1. Sono abrogate le norme relative all'accertamento, alla riscossione e alle sanzioni del preesistente canone o diritto.

1.2. Il termine per la notifica degli accertamenti è di cinque anni, ossia quello prescrizione stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile.  
(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 5 ottobre 2000, n.177/E).

2. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, i criteri, i parametri o i limiti per la determinazione ed adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione sono fissati con deliberazione del Cipe.  
( art. 31, c. 29, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

3. I proventi dei servizi di fognatura e di depurazione, aventi natura tariffaria e non più tributaria, rientrano nell'ambito di applicazione dell'Iva.  
( art. 31, c. 30, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

3.1. Il canone, che non ha più natura tributaria, è dovuto, sia per la quota di tariffa relativa al canone di fognatura e sia per la quota di tariffa relativa al canone di depurazione, soltanto dagli utenti che sono allacciati alla pubblica fognatura.  
(circolare ministero finanze, 5 ottobre 2000, n.177/E).

4. La quota di tariffa del servizio idrico riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi ed i relativi proventi affluiscono in un fondo avente vincolo di destinazione alla attuazione del piano d'ambito.  
(art. 14, c. 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art.28, legge 31 luglio 2002, n.179).

5. Nei comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in stato di dissesto, il vincolo di destinazione dei proventi è prioritario per la gestione e manutenzione degli impianti medesimi.  
(art. 14, c. 1 bis, legge 5 gennaio 1994, n. 36, aggiunto dall'art. 31, c. 31, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

6. Qualora la riscossione delle tariffe per i servizi di depurazione e fognatura sia eseguita dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il pagamento del corrispettivo di tali servizi deve essere effettuato dal diverso gestore entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.  
( art. 15, c. 2 bis, legge 5 gennaio 1994, n. 36, aggiunto dall'art. 77, c. 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289 )

6.1. Il termine di pagamento può essere differito di un anno dal ricevimento delle fatture, su richiesta del gestore del servizio acquedotto e previo versamento degli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

( art. 15, c. 2 ter )

6.2. In caso di omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture, è dovuta una penalità pari al 10% dell'importo dovuto, oltre agli interessi.

( art. 15, c. 2 quater )

### Servizi a domanda individuale

1. Il termine per deliberare le tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

(art.53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

### Tariffe per la cremazione

1. Con D.M. 1 luglio 2002 sono stati determinati i limiti massimi delle tariffe comunali per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri.

(in G.U. n.189 del 13 agosto 2002).

1.1. Le tariffe sono da intendersi riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'Iva (art.1, c.3).

1.2. Per i comuni, i servizi prestati nell'ambito cimiteriale nella veste di pubblica autorità sono, comunque, esclusi dall'assoggettamento ad Iva.

2. I limiti tariffari previsti dal D.M. 1 luglio 2002 sono validi a decorrere dal 1 maggio 2002 e fino al 31 dicembre 2002.

(art.5, c.1).

2.1. A decorrere dal 2003 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito nel Dpef.

2.2. A cadenza triennale, i valori rivalutati annualmente sono riallineati rettificandoli in base ai coefficienti ISTAT di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro.

(art.5, c.2).

### Concessioni cimiteriali

1. Al fine di potere quantificare le minori entrate comunali in conseguenza di proposta di legge che tende a rendere perpetue le concessioni cimiteriali in favore delle vittime civili della seconda guerra mondiale del periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 30 aprile 1945, i comuni sono tenuti a certificare il numero delle predette concessioni ed il mancato introito dovuto alla conseguente impossibilità di rinnovare le concessioni stesse o di effettuarle in favore di altri soggetti.

(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 ottobre 2004, n. F.L. 24/2004).

1.1. La certificazione, contenente oltre ai mancati introiti anche l'indicazione se il comune abbia già provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo, per la tumulazione perenne di tali salme, deve essere trasmesso all'ufficio territoriale del governo competente per territorio entro il 30 novembre 2004.

## Tariffe e prezzi pubblici

1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio.

(art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ).

1.1. I comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e deliberare tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali in favore delle famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili.

(art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).

2. Per l'anno 2005, il termine è differito al 28 febbraio 2005.

( art.53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, , nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; D.L. 30 dicembre 2004, n.314).

3 La modifica di tariffe e prezzi pubblici può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi a servizi stessi.

(art.54, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, aggiunto dall'art.54, c.1, lett. a, legge 23 dicembre 2000, n.388).

3.1. L'incremento delle tariffe in corso d'esercizio non ha effetto retroattivo.

## Sovraccanoni

1. I concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice sono soggetti al pagamento di un sovraccanone annuo per ogni KW di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

( art. 1, legge 27 dicembre 1953, n. 959; art. 1, legge 22 dicembre 1980, n. 925 )

1.1. Quando una derivazione interessa più comuni o più consorzi, il riparto del canone è stabilito d'accordo fra essi.

1.2. La base di calcolo del sovraccanone annuo dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, da 13 a 18 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta.

( art. 31, c. 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289 )

1.3. A favore dei comuni rivieraschi e delle relative province è, altresì, dovuto un ulteriore canone annuo a carico del concessionario.

( art. 53, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; art. 2, legge 22 dicembre 1980, n. 825 ).

1.4. La base di calcolo dell'ulteriore canone annuo è aumentata, con decorrenza 1° gennaio 2003, da 3,5 a 4,5 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a KW 220.

( art. 31, c. 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

1.5. La misura dei sovraccanoni è aggiornata ogni biennio con decreti ministeriali da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza del biennio.

( art. 3, legge 22 dicembre 1980, n. 925 )

#### Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada

1. La quota a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada è pari al 50%.

(art. 208, c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art.53, c.20, legge 23 dicembre 2000, n.388).

1.1. Con delibera di giunta da adottarsi annualmente, il 50% dei proventi, per quote, devono essere destinati ad una o più delle seguenti finalità:

- studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
- redazione dei piani urbani di traffico;
- educazione stradale;
- miglioramento della circolazione sulle strade;
- potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
- fornitura di mezzi tecnici ai servizi di polizia stradale;
- (quota non inferiore al 10%) interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela dei pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili.

1.2. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono comunicare al Ministero dei lavori pubblici le determinazioni adottate sulla destinazione dei proventi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono aggiornate, con cadenza biennale, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat.

(art.195, c.3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

2.1. Con D.M. 22 dicembre 2004 sono state aggiornate le tabelle degli importi delle sanzioni minime e massime, con un adeguamento rispetto a quelle vigenti dal 1° gennaio 2003 e con decorrenza 1 gennaio 2005.

(G.U. n.305 del 30 dicembre 2004).

3. Le sanzioni sono arrotondate all'unità di euro, per eccesso se la frazione di euro decimale è pari o superiore a 50 centesimi, o per difetto se inferiore.

(art.195, c.3 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, dall'art.1, c.529, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. Gli arrotondamenti si applicano in tutti i casi in cui l'importo è quantificato direttamente dal codice della strada o dal prefetto; restano i centesimi per tutti i pagamenti nei quali la cifra da versare è il risultato di un calcolo.

(circolare ministero interno, 30 dicembre 2004, n.300/A/1/36006/101/3/3/14).

#### Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni di regolamenti comunali e provinciali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.16, legge 16 gennaio 2003, n.3).

1.1. Le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali si applicano anche all'inosservanza delle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

(art.7-bis, c.1-bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 1-quater, c.5 aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).

#### Diritto di notifica

1. Con D.M. 6 agosto 2003, il diritto di notifica a favore del comune che provvede con propri messi comunali alla notificazione di atti della pubblica amministrazione non eseguite mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, già fissato in lire 10.000 per ogni singolo atto notificato, dal 1° aprile 2003 è elevato ad euro 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

(in G.U. n.211 dell'11 settembre 2003 e G.U. n.250 del 27 ottobre 2003).

1.1. Il diritto è aggiornato ogni tre anni con decreto ministeriale.

1.2. Il comune richiede alle singole amministrazioni pubbliche, con cadenza semestrale, la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

#### Diritti di segreteria

1. Sono elevati da un valore minimo di 51,65 euro ad un valore massimo di 516,46 euro i diritti di segreteria sugli atti di autorizzazione edilizia e denuncia di inizio dell'attività, sempre escluso quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

(art.10, c.10, lett. c, D.L. 18 gennaio 1993, n.2, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68, nel testo modificato dall'art.1, c.50, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Interessi attivi

1. 'E dell'1,75%, con decorrenza dal 1° luglio 2003, il tasso di interesse annuo posticipato sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere (era del 3,50% dal 1° luglio 2000 al 31 ottobre 2001: del 3,05% dal 1° al 30 novembre 2001: del 2,75% dal 1° dicembre

2001 al 30 giugno 2003).

(D.M. 18 luglio 2003, in G.U. n.176 del 31 luglio 2003).

### Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari

1. La quota dell'imposta sostitutiva del 12,50% applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali spettante agli enti stessi è fissata nella misura del 6,25%.

(art.1, c.2, D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239, nel testo sostituito dall'art.27, c.1, legge 21 novembre 2000, n.342).

1.1. Il 50% del gettito d'imposta calcolato sugli interessi passivi del prestito è, pertanto, di competenza degli enti emittenti.

1.2. L'imposta affluisce interamente al bilancio dello Stato, viene in parte riassegnata allo Stato di previsione del Ministero interno e da questi retrocessa agli enti emittenti, per la quota del 50% di gettito ad essi spettante.

1.3. La retrocessione è riconosciuta a far data dal 18 maggio 1996.

(circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 31 ottobre 2002, n. F.L. 23/2002).

1.4. Al fine di conoscere l'entità delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, gli enti interessati devono certificare su apposito modello i dati relativi agli interessi passivi corrisposti a fronte di prestiti obbligazionari.

1.5. Per gli anni dal 2003, la trasmissione del certificato contenente i dati degli interessi passivi corrisposti nell'anno immediatamente precedente deve essere effettuata entro il termine del 31 marzo.

2. Il versamento all'erario dell'imposta deve essere effettuato con il codice tributo 1231, a mezzo modello F24 nel quale deve essere indicato l'anno cui si riferisce l'imposta, quale periodo di riferimento.

(risoluzione Ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 30 dicembre 2002, n. 398/E).

### Tassa sui concorsi

1. È abolita la tassa sui concorsi pubblici. Con propria norma regolamentare, ciascun ente potrà prevedere un diritto per la partecipazione a concorsi fino a un massimo di euro 10,33.

(art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131, nel testo modificato dall'art.23, legge 24 novembre 2000, n.340).

### Dismissione di beni statali

1. Gli utili derivanti dalla vendita, da parte dello Stato, di beni immobili o di diritti reali sugli stessi sono distribuiti ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti, in misura non inferiore al 5% e non superiore al 15%.

( art. 3, c. 95, lett. b, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e art. 19, c. 2,

legge 23 dicembre 1998, n. 448 )

legge 29 dicembre 1978, n. 470 ).

1.1. Le somme corrisposte ai comuni devono essere destinate al finanziamento di investimenti.

1.2. Qualora i beni ricadono nel territorio di un solo comune, a questi è attribuita una partecipazione azionaria nelle società acquirenti.

2. Con D.M. saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti locali interessati alla valorizzazione di beni statali trasferiti alla Patrimonio S.p.a. di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

(art.80, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. In luogo di una quota del ricavato, possono essere attribuiti uno o più beni immobili.

#### Plusvalenze patrimoniali

1. Le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di patrimonio, inclusi i beni immobili, possono essere destinate oltre che per spese correnti aventi carattere non permanente, ossia debiti fuori bilancio e spese di funzionamento non ripetitive, anche per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

(art.3, c.28, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.66, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## SPESE

### Limiti all'incremento

1. Gli enti locali sono tenuti al rispetto della disciplina dettata dalle regole del patto di stabilità interno per gli anni 2005, 2006 e 2007, in armonia con il principio di limitazione dell'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni. (art.1, c.5 e 7, elenco 1 allegato, legge 30 dicembre 2004, n.311).

### Studio o ricerca e consulenza

1. Per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, la spesa annua per affidamenti di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza esterna negli anni 2005, 2006 e 2007 non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. (art.1, c.11, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Gli affidamenti conferiti al di fuori dei limiti di spesa costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale

2. Per gli enti locali, escluso quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, gli affidamenti di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione devono essere adeguatamente motivati, con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, e sono possibili soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. (art.1, c.11 e 42, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Gli atti di affidamento devono essere corredati da una relazione valutativa dell'organo di revisione e devono essere trasmessi alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo.

2.2. Gli affidamenti conferiti in mancanza dei presupposti legittimanti costituiscono illecito disciplinare e

determinano responsabilità erariale.

2.3. Non sono soggetti ai vincoli di cui al presente punto gli incarichi di progettazione di opere pubbliche.

#### Gestione autovetture

1. Gli enti locali, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per il loro parco autovetture, autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti almeno una quota del 20% del totale.

(art.52, c.14, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, la spesa annua 2005 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nel loro complesso, non può essere superiore al 90% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

(art.1, c.12, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Per l'anno 2006 la spesa massima sostenibile non può essere superiore all' 80% di quella sostenuta nell'anno 2004.

2.2. Per l'anno 2007 la spesa massima sostenibile non può essere superiore al 70% di quella sostenuta nell'anno 2004.

3. Entro il 31 marzo 2005 gli enti sono tenuti a trasmettere al ministero dell'economia e finanze una relazione sulla consistenza e destinazione dei mezzi di trasporto a loro disposizione.

3.1. La mancata trasmissione nei termini della relazione comporta l'applicazione del limite dei pagamenti nella misura del 50% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

4. Eventuali esclusioni dai limiti di spesa di cui al punto 2. saranno stabilite con decreto ministeriale. (art.1, c.13, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Personale

1. La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è correlata alla programmazione di bilancio, dove deve trovare copertura specifica e distinta rispetto alle altre spese. ( art. 52, c. 3, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 3, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 ).

1.1. La disponibilità finanziaria da destinare alla contrattazione collettiva deve, quindi, essere stanziata in bilancio in modo che sia consentita la sua esatta valutazione. (circolare dipartimento funzione pubblica, 16 dicembre 1998, n. 10/98 ).

1.2. La competenza consiliare è limitata allo stanziamento delle risorse in bilancio.

2. Agli oneri derivanti, per il biennio 2004-2005, dai rinnovi contrattuali del personale, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

(art.3, c.49, legge 24 dicembre 2003, n.350; circolare ministero interno, direzione centrale per le autonomie, 9 marzo 2004, n.1/2004; art.1, c.91, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. In sede di contrattazione collettiva nazionale, le risorse da destinare, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, anche alla contrattazione integrativa non possono comportare incrementi superiori allo 0,2%, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni.

(art.3, c.49, legge 24 dicembre 2003, n.350; circolare ministero interno, direzione centrale per le autonomie, 9 marzo 2004, n.1/2004).

5. Il collegio dei revisori è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.

(art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

5.1. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

(art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, aggiunto dall'art.17, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

5.2. I collegio dei revisori è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa.

(art.40 bis, c.2).

3.3. Il modello di rilevazione dei costi è predisposto dal Ministero dell'economia e finanze.

3.4. Il comitato di settore del comparto autonomie locali di cui all'art.41, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265, e il governo possono procedere a verifiche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni.

(art.40 bis, c.1).

4. Sono nulle e non possono essere applicate le clausole dei contratti integrativi dai quali derivino oneri non previsti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale.

(art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.14, legge 16 gennaio 2003, n.3).

5. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

(art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

## Debiti fuori bilancio

1. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'Organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti.

( art. 23, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

## Riscaldamento immobili

1. Le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla riconversione degli impianti di riscaldamento, al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibile e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale.

( art.61, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388 ).

#### Affitti passivi

1. Gli enti che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici, possono avvalersi dell' Agenzia del demanio o della struttura individuata dal Ministero tesoro.  
(art.62, c.3, legge 28 dicembre 2000, n.388).

#### Tarsu delle scuole

1. A decorrere dall'esercizio 1999, l'onere relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole è da intendersi a carico degli enti locali ai quali spetta la gestione degli edifici scolastici.  
(circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 gennaio 1999, n. F.L. 3/99).

1.1. La scuola rimane soggetto passivo dei rapporti tributari, per cui il comune deve provvedere alla iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, salvo che non abbia previsto con norma regolamentare l'esenzione integrale della tassa, motivata dall'interesse della collettività locale all'adeguato svolgimento dell'attività delle scuole pubbliche.

#### Organi collegiali

1. I comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative non individuate fra quelli indispensabili dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze, sono soppressi.  
(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. La soppressione decorre dal mese successivo all'adozione del provvedimento da parte della giunta e del consiglio, che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

1.2. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia.

#### Indennità e compensi variabili

1. Per il triennio 2003-2005 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999 e 2000 – 2002.  
(art. 36, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

2. Per il triennio 2003-2005 le indennità di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese,

continuano a essere corrisposti nella stessa misura del 1996.  
(art. 36, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n.289 ).

3. Per il triennio 2003-2005 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita.  
(art. 36, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

#### Amministratori locali

1. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con decreto ministeriale ed è rinnovata ogni tre anni.  
(art. 23, c. 9, 10 e 11, legge 3 agosto 1999, n. 265).

1.1. Con D.M. 4 aprile 2000, n.119 sono state fissate le indennità di funzione per i sindaci e per i presidenti delle province ed i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica degli enti, con decorrenza 28 maggio 2000.  
(in G.U. n. 110 del 13 maggio 2000).

1.2. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all'anno.

2. L'indennità sostitutiva dei gettoni di presenza dei consiglieri in indennità di funzione resta legata al vincolo di spesa per l'ente, che non può essere maggiore degli oneri per le sedute degli organi collegiali svoltesi nell'anno precedente e il cui ammontare non può superare un terzo dell'indennità spettante all'organo politico di vertice.  
(circolare Ministero interno, 10 luglio 2001, n.5/2001 Urael).

3. Diversamente che per gli amministratori locali che sono lavoratori dipendenti, la trasformazione dei gettoni in indennità non comporta che su quest'ultima va operato il dimezzamento qualora sia corrisposta a consiglieri lavoratori dipendenti non in aspettativa.  
(circolare Ministero interno, 5 novembre 2001, n.8/2001 Urael).

3.1.E' consentito il cumulo tra l'indennità di funzione per l'espletamento delle funzioni di consigliere con altra eventuale dovuta per mandato elettivo presso un ente diverso.

4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è cessato l'obbligo della presentazione annuale della certificazione sui dati della spesa sostenuta per gli amministratori.  
(circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 ottobre 2000, n. F.L. 19/2000).

#### Informazione e comunicazione

1. Una quota non inferiore al 2% delle risorse correnti deve essere destinata a spese per la comunicazione e informazione pubblica.  
(Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002, in G.U. n.74 del 28 marzo 2002).

## Contributi a società sportive

1. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione al registro istituito presso il CONI.

( art. 90, c. 22, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).

## Contributi ad imprese

1. Con decreti ministeriali da emanare entro il 1° marzo 2003, saranno stabiliti criteri e modalità per la concessione di contributi alla produzione e agli investimenti.

( art. 72, c. 1,2 e 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289 )

1.1. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare i propri interventi per contributi ad imprese alla disciplina statale

( art. 72, c. 4 )

## Materiale riciclato

1. Con decreto Ministero ambiente e tutela del territorio, sono stabilite le metodologie di calcolo e la definizione del materiale riciclato in base alle quali le regioni sono tenute ad adottare le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici e le società di prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

(art.52, c.56, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Con D.M. 8 maggio 2003, n.2003, sono state dettate le norme per l'esecuzione.

(in G.U. n.180 del 5 agosto 2003).

## Spese di investimento

1. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono spese di investimento:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della pubblica amministrazione;
- h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

(art.3, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. 'E stata dichiarata incostituzionale (sentenza 425/2004) la somma (art.3, c.20) che attribuiva al ministro dell'economia il potere, con proprio D.M., di disporre modifiche alle predette tipologie di investimenti.  
(art.3, c.20)

2. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.  
(art.3, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350).

## MUTUI

### Regole per l'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (art. 119 Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 5, legge 18 ottobre 2001, n. 3; art.202, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.3, c.16, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2. Per la concessione del mutuo o per l'emissione del prestito obbligazionario deve essere rilasciata all'istituto finanziatore o all'intermediario finanziario, da parte degli enti locali soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno, apposita attestazione da cui risulti l'avvenuto conseguimento degli obiettivi per l'anno precedente. (art.1, c.35 e 36, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. In mancanza dell'attestazione non può procedersi al finanziamento o al collocamento del prestito.

3. Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché i relativi contratti, sono nulli. (art. 30, c. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

3.1. Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni in violazione possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percipita al momento della violazione stessa.

4. Con circolare Cassa depositi e prestiti 29 luglio 2003, n.1253, sono state determinate le linee guida sugli investimenti finanziabili con mutui. (in G.U. n.184 del 9 agosto 2003).

4.1. Le spese di investimento finanziabili sono le spese in conto capitale a fronte delle quali nel bilancio dell'ente, che le sostiene, si registra un incremento patrimoniale.

4.2. Per gli investimenti che non sono direttamente realizzati dal soggetto che li finanzia, ossia per la fattispecie dei trasferimenti di capitale, la finanziabilità con mutuo è connessa alla sussistenza o meno di un accrescimento diretto, mediato o immediato, del patrimonio dell'ente finanziatore.

5. Costituiscono indebitamento consentito:

- a) l'assunzione di mutui;
- b) l'emissione di prestiti obbligazionari;

- c) le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate non collegate a un'attività patrimoniale preesistente;
- d) le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione;
- e) le cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche;
- f) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantate verso altre amministrazioni pubbliche.

(art.3, c.17, legge 24 dicembre 2003, n.350).

5.1. 'E stata dichiarata incostituzionale la norma che consentiva di disporre modifiche alle predette tipologie di indebitamento al ministro dell'economia con proprio decreto (sentenza 425/2004).

5.2. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro un limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio.

5.3. Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano di perdite.

(art.3, c.19).

6. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono spese di investimento:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della pubblica amministrazione;
- h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse nazionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

(art.3, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350).

7. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

(art.3, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350).

8. La Banca d'Italia è tenuta a trasmettere al Ministero economia e finanze informazioni sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle singole amministrazioni pubbliche.

(art.3, c.14, legge 24 dicembre 2003, n.350).

9. Gli istituti finanziatori di amministrazioni pubbliche, relativamente alle operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero economia e finanze.

(art.5, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

## Limite spesa per interessi

1. Nel calcolo del tetto per interessi quale limite massimo per l'assumibilità di mutui devono essere considerati anche gli interessi sui prestiti obbligazionari precedentemente contratti.  
(art.204, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. c, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Il limite massimo degli interessi per indebitamento è ridotto dal 25 al 12 per cento.  
(art.204, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.206, nel testo modificato dall'art.1, c.44, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3. Gli enti che al 1° gennaio 2005 superino, per interessi sull'indebitamento già assunto, il limite massimo del 12 per cento, sono tenuti a ridurre progressivamente il loro livello di indebitamento nell'arco di 9 anni, rientrando nella soglia entro il 2013.  
(art.1, c.45, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. La riduzione dell'indebitamento deve consentire il contenimento degli interessi passivi sotto la soglia del:

- 20% entro la fine dell'esercizio 2008;
- 16% entro la fine dell'esercizio 2010;
- 12% entro la fine dell'esercizio 2013.

## Ammortamento

1. È ridotta da 10 a 5 anni la durata minima degli ammortamenti previsti nei contratti di mutuo.  
(art.204, c.2, lett. a, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.68, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. È possibile articolare diversamente la decorrenza dell'ammortamento dei mutui, come segue:

- dal 1° luglio dello stesso anno, per i contratti di mutuo stipulati nel primo semestre dell'anno;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo.

(art.204, c.2, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.68, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## Prestiti obbligazionari

1. È soppressa la disposizione sull'obbligo del collocamento alla pari e sulla corresponsione degli interessi, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o tasso variabile.  
(art.35, c.6, primo periodo, legge 23 dicembre 1994, n.724, abrogato dall'art.41, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. È soppresso l'obbligo di comunicazione al Ministero economia e finanze delle emissioni disposte sui mercati esteri.  
(art.3, D.M. 5 luglio 1996, n.420, abrogato dall'art.41, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Nel caso di emissione di prestiti obbligazionari effettuata congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono rilasciare garanzie fidejussorie relative all'ammontare

locati, gli enti capofila possono rilasciare garanzie fidejussorie relative all'ammontare complessivo delle operazioni.

(art.207, c.1 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.1, c.68, lett. d, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. Gli altri enti emittenti rilasciano contestualmente garanzie fidejussorie a favore dell'ente capofila, per le quote di prestito di rispettiva competenza.

3.2. Ai fini del calcolo del limite di interessi, la garanzia pretata dall'ente capofila concorre solo per la quota parte effettivamente a carico dello stesso.

4. Gli enti locali e loro consorzi possono emettere titoli obbligazionari con rimborso di capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo ammortamento del debito, oppure previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito.

(art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448; nel testo modificato dall'art.1, c.70, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.74, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4.1. Non è più consentita l'operazione di cui al punto precedente a mezzo di contrazione di mutui.

4.2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito non si applica il principio di accentramento del deposito presso il tesoriere.

(art.1, c.69, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## Aperture di credito

1. Alle forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento si aggiunge la contrazione di aperture di credito.

(art.205 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Le condizioni per l'attivazione delle aperture di credito e la disciplina per l'utilizzo e la contabilizzazione delle operazioni sono le stesse di quelle per l'assunzione di mutui.

1.2. I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica e contenere le specifiche clausole e condizioni indicate all'art.205 bis del D.Lgs. 267/2000.

1.3. I criteri di determinazione della misura del tasso applicabile saranno definiti con apposito decreto ministeriale da emanare entro l'1 aprile 2005.

1.4. Le aperture di credito sono soggette al monitoraggio previsto per le altre forme di indebitamento (vedi, nella stessa sezione MUTUI, "Accesso al credito e monitoraggio"). I modelli per la comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni saranno definiti con il medesimo D.M. sulla misura massima del tasso da emanare entro l'1 aprile 2005.

## Cassa depositi e prestiti

1. Con D.M. 28 febbraio 2003 sono apportate modifiche alle norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui.

( in G.U. n. 55 del 7 marzo 2003)

1.1. Possono essere concessi mutui anche con durata di 25 e di 30 anni, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che l'oggetto del finanziamento riguardi nuove costruzioni, ampliamenti o completamenti di opere infrastrutturali;
- b) che l'importo non sia inferiore a 1,5 milioni di euro, se il mutuo è richiesto da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
- c) che l'importo non sia inferiore a 7 milioni di euro, per tutti gli altri soggetti mutuatari della Cassa dd.pp.

1.2. Per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi sistemi di calcolo dei tassi di interesse sui mutui, è stata ridefinita la modalità di calcolo dell'indennizzo in caso di estinzione anticipata.

(comunicato Cassa dd.pp. in G.U. n.67 del 21 marzo 2003).

2. Con circolare maggio 1999, n. 1232, la Cassa DD.PP. ha fornito istruzioni sulle diverse nuove tipologie di finanziamento e le relative innovazioni nelle procedure istruttorie.

(in suppl. ord. n. 93 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 1999).

3. Con istanza, corredata da apposita deliberazione contenente la quantificazione del fabbisogno e la descrizione delle spese di investimento da finanziare, può essere richiesto formale impegno della Cassa dd.pp. alla concessione mutui.

(art. 4 bis aggiunto al D.M. 7 gennaio 1998 dal D.M. 30 settembre 1999, in G.U. n.235 del 6 ottobre 1999).

3.1. Al formale impegno dovrà seguire, entro tre anni, la normale procedura per l'assunzione e la concessione dei mutui, alle condizioni vigenti all'atto della concessione stessa.

3.2. Con circolare 17 aprile 2000, n. 1237, la Cassa depositi e prestiti fornisce agli enti locali le istruzioni necessarie per la concessione del formale impegno.

(in G.U. n. 97 del 27 aprile 2000).

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare in un nuovo mutuo al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione.

(art. 61, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448).

4.1 Il capitale residuo da ammortizzare è aumentato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, utilizzando come tasso di sconto il tasso fisso previsto per mutui di pari durata a quello del mutuo originario vigente alla data in cui viene assunto il provvedimento necessario per richiedere la trasformazione, ed il residuo debito.

4.2. Con circolare 4 luglio 2000, n. 1239, la Cassa dd.pp. ha disciplinato l'operazione di trasformazione dei mutui.

(in G.U. n.163 del 14 luglio 2000).

4.3. La trasformazione può essere effettuata per mutui a carico del bilancio degli enti, che risultino già concessi alla data del 1° gennaio 1999.

4.4. La richiesta di trasformazione, corredata da una deliberazione/determinazione adottata

dall'organo competente ad assumere mutui, con l'indicazione specifica dei singoli mutui da trasformare, deve essere trasmessa alla Cassa dd.pp. – Div. V – entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.

4.5. L'operazione è perfezionata con determina del direttore generale della Cassa dd.pp. di trasformazione del mutuo avente durata di ammortamento pari a quella residua del mutuo originario e tasso d'interesse pari a quello vigente per i mutui a tasso fisso corrispondente alla durata del mutuo originario.

4.6. L'inizio dell'ammortamento è fissato al 1° gennaio successivo alla trasformazione del mutuo.

5. Per il finanziamento delle opere di grandi dimensioni a livello locale individuate dal Cipe, gli interventi della Cassa dd.pp. non possono essere di ammontare superiore al 50% dell'importo complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.  
(art.47, c.1 e 3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

6. Con circolare Cassa depositi e prestiti 21 maggio 2002, n.1248, sono dettate istruzioni sull'attività di consulenza gratuita offerta tramite l'apposito sportello di assistenza.  
(in G.U. n.130 del 5 giugno 2002).

7. La Cassa dd.pp. è trasformata in società per azioni – CDP S.p.a..  
(art.5, c. 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

7.1. La CDP S.p.a. finanzia le spese di investimento degli enti locali e le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici.  
(art.5, c.7).

8. Con D.M. 20 giugno 2003 sono state apportate modifiche alle norme relative alla estinzione anticipata dei mutui.  
(in G.U. n.144 del 24 giugno 2003).

8.1. Con circolare 7 luglio 2003, n.1252, sono stati forniti chiarimenti sugli obblighi derivanti dall'estinzione anticipata, sul calcolo dell'indennizzo e sulla procedura.  
(in G.U. n.163 del 16 luglio 2003 e n.167 del 21 luglio 2003).

#### Accesso al credito e monitoraggio

1. L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze.  
(art.41, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali è stato emanato con D.M. 1 dicembre 2003, n.389/2003.  
(in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

1.2. Sul predetto regolamento, applicabile solo alle operazioni derivate effettuate ed agli ammortamenti costituiti successivamente alla data del 4 febbraio 2004 il Ministero dell'economia e finanze, direzione generale del debito pubblico, ha chiarito alcuni aspetti interpretativi con circolare 27 maggio 2004.  
(in G.U. n.128 del 3 giugno 2004).

1.3. Entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, gli enti locali sono tenuti a comunicare al ministero dell'economia e finanze i dati relativi a:

- a) utilizzo del credito a breve termine presso le banche;
- b) mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
- c) operazioni derivate concluse;
- d) titoli obbligazionari emessi;
- e) operazioni di cartolarizzazione concluse.

1.4. Dal 1° gennaio 2005, con le stesse scadenze previste per le altre forme di indebitamento, gli enti locali sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle operazioni di aperture di credito.

(art.205 bis, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. Con D.M. 3 giugno 2004 sono stati approvati i modelli relativi alle comunicazioni di cui al punto 1.3.

(in G.U. n.168 del 20 luglio 2004).

4.3. In allegato al decreto del ministro dell'economia e finanze, da emanare entro il 1° aprile 2005, saranno definiti i modelli relativi alle comunicazioni sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di aperture di credito di cui al punto 1.4.

(art.205 bis, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5. Per le operazioni di finanziamento a medio o a lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, gli enti locali sono tenuti a comunicare preventivamente le caratteristiche delle stesse al dipartimento del tesoro.

5.1. Le operazioni di emissione di obbligazioni possono essere concluse entro venti giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione da parte del dipartimento del tesoro; in tutti gli altri casi, le operazioni possono essere concluse nei termini indicati dagli enti

5.2. Il dipartimento del tesoro, entro dieci giorni dalla data in cui il competente ufficio del dipartimento del tesoro invia all'ente richiedente conferma della ricezione della comunicazione, può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato.

5.3. Per le operazioni soggette al controllo del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le comunicazioni devono essere inviate anche a quest'ultimo.

5.4. Non sono soggette a comunicazione preventiva le operazioni di provvista con oneri a carico dello Stato.

6. I contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammontare del capitale da rimborsare o per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, possono essere conclusi con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

6.1. I fondi accantonati per l'ammortamento potranno essere investiti esclusivamente in titoli

obbligazioni di enti e amministrazioni pubbliche dell'unione europea e non potranno essere ulteriormente strutturati mediante operazioni derivate.

6.2. La selezione degli emittenti dei titoli deve essere conforme allo spirito di riduzione del rischio creditizio.

6.3. La scadenza degli investimenti deve essere vincolata alla durata del fondo di ammortamento.

6.4. Nel caso in cui una società pubblica, sui cui titoli sono stati investiti i fondi accantonati per l'ammortamento, venga privatizzata, è opportuno che i titoli medesimi vengano sostituiti dal momento in cui detta sostituzione non comporti una perdita per il fondo.

7. Le operazioni in strumenti derivati ammessi sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute, possono essere indicizzate solo a parametri monetari dei Paesi del G7 ed è consentita la conclusione dei contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

7.1. Non sono ammesse operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti.

7.2. La conclusione dei contratti è consentita soltanto con intermediari contraddistinti da un rating non inferiore a BBB/Baa2/BBB, certificato da Standard & Poor's, Moody's e FitchRating; qualora i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, deve essere preso in considerazione quello più basso. (Comunicato di rettifica in G.U. n.279 del 27 novembre 2004).

8. La Banca d'Italia è tenuta a trasmettere al Ministero economia e finanze informazioni sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle singole amministrazioni pubbliche. (art.3, c.14, legge 24 dicembre 2003, n.350).

9. Gli istituti finanziatori di amministrazioni pubbliche, relativamente alle operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero economia e finanze. (art.3, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Mutui a carico dello Stato

1. Le rate di ammortamento dei mutui a totale carico dello stato, per le operazioni finanziarie dal 1° gennaio 2005, sono pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato. (art.1, c.75 e 77, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. Gli enti locali beneficiari di mutui le cui rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da altre amministrazioni pubbliche, iscrivono il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale. (art.1, c.76, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Rimborso anticipato

1. Le azioni per la riduzione del disavanzo finanziario annuo supportano anche l'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare del debito e il prodotto interno lordo. (art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448).

1.1. Ai fini della riduzione del debito, gli enti possono anche procedere al rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa di Risparmio di Roma, senza applicazione di penale, attraverso

dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, senza applicazione di penale, attraverso piani finanziari, almeno quinquennali.

1.2. L'estinzione anticipata dei mutui non comporta modifica all'ammontare del concorso statale sulle rate di ammortamento ed alla sua durata.

1.3. La disciplina non può essere estesa in via analogica a mutui contratti con soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

(circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 31 maggio 2004, n. F.L. 14/2004).

#### Estinzione anticipata

1. Negli anni dal 1998 al 2005 potrà procedersi alla estinzione anticipata dei mutui contratti con istituti di credito ed ancora in ammortamento al 31 dicembre 1996, mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell'anno precedente, attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto contrattualmente.  
( art. 49, c. 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

1.1. L'estinzione anticipata dei mutui non comporta modifica all'ammontare del concorso statale sulle rate di ammortamento ed alla sua durata.

1.2. All'estinzione anticipata può procedersi anche utilizzando entrate in conto capitale proprie, senza contrazione di nuovi mutui.

1.3. Qualora siano utilizzati oneri di urbanizzazione, i mutui per i quali si procede all'estinzione anticipata devono avere le medesime finalità alle quali è vincolata l'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.

2. Con circolare 2 settembre 1998, n. 26546, il Ministro del tesoro ha fornito indicazioni utili per l'applicazione della norma:

- a) sono destinatari della disposizione i comuni, le province, le comunità montane, le unioni dei comuni, i consorzi tra enti locali;
- b) non rientrano nell'ambito della disciplina i consorzi - azienda tra enti locali, cioè quei consorzi che gestiscono attività economico - imprenditoriale;
- c) i mutui passibili di estinzione anticipata sono quelli stipulati con le banche entro il 31 dicembre 1996;
- d) la norma non è applicabile ai mutui Cassa depositi e prestiti;
- e) i nuovi mutui per l'estinzione dei precedenti possono essere contratti con banche anche diverse da quelle originarie;
- f) le banche non possono sottrarsi alla richiesta di estinzione anticipata;
- g) sulla nuova operazione di mutuo non si applica il limite di indebitamento relativo al rapporto interessi/entrate correnti, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 77/95;
- h) il vincolo del 25% quale limite massimo di mutui utilizzabili è da porsi in relazione alla posizione debitoria complessiva al 31 dicembre di ogni singolo anno e per ogni singola banca mutuante;

i) le operazioni di estinzione possono riguardare anche i contratti che non prevedono l'estinzione anticipata del mutuo tra le loro condizioni.

(in G.U. n. 215 del 15 settembre 1998).

## Conversione e rinegoziazione

1. Gli enti locali e loro consorzi possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la rinegoziazione dei mutui stessi, anche con altri istituti.

(art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. La conversione dei mutui è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

2. Gli enti locali sono tenuti alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento totale o parziale a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione dei mutui stessi anche con altri istituti.

(art.1, c.71, legge 30 dicembre 2004, n.311)

2.1. L'operazione è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni.

2.2. In caso di mutuo a tasso fisso, l'operazione di rinegoziazione potrà essere attivata allorché il tasso SWAP con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno l'1%.

2.3. La documentazione contrattuale relativa all'operazione conclusa deve essere trasmessa, entro trenta giorni dal perfezionamento, all'amministrazione statale interessata.

(art.1, c.73).

## Comunità montane

1. Con D.M. 28 gennaio 2000 sono stati fissati criteri e modalità per la contrazione dei mutui per opere ed interventi dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico.

(in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2000).

2. Per i mutui finalizzati all'elaborazione, oppure all'aggiornamento o completamento dei piani pluriennali di sviluppo, il termine per l'adozione dei piani e per la presentazione alla Cassa depositi e prestiti della richiesta di finanziamento sono fissati con D.M. 5 dicembre 2000.

(in G.U., n.292 del 15 dicembre 2000).

3. Con circolare della Cassa depositi e prestiti è data attuazione al D.M. 28 gennaio 2000 con il quale sono stati fissati criteri e modalità per la contrazione dei mutui.

(circolare 22 marzo 2000, n. 1236, in G.U. n. 73 del 28 marzo 2000).

## Certificazione

1. Con D.M. da emanare deve essere approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2004, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti.

(art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n.85).

9.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio, entro il termine prefissato del 31 marzo 2005.

preletture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2003.

## Mobilità nelle aree urbane

1. Gli enti locali devono provvedere, nel rinnovo del parco autoveicoli, che una quota di sostituzioni avvenga con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a

GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

(art. 5, D.M. 27 marzo 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179).

1.1. Le percentuali di sostituzione sono fissate nella misura del 5% entro il 31 dicembre 1998, del 10% entro il 31 dicembre 1999, con incremento del 10% per ciascun anno fino al 31 dicembre 2003.

1.2. Per l'acquisto o la locazione finanziaria di autoveicoli a minimo impatto ambientale è accordato un finanziamento, fino al massimo del 65% del prezzo o canone per i veicoli a trazione elettrica.

(D.M. 28 maggio 1999, in G.U. n. 174 del 27 luglio 1999).

1.3. La Cassa depositi e prestiti, previa acquisizione della documentazione necessaria, provvederà alla concessione del finanziamento con mutuo a totale carico dello Stato ed alla sua successiva erogazione.

## Debiti fuori bilancio

1. Il ricorso ad indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento.

(art.119 Costituzione, nel testo sostituito dall'art.5, legge 18 ottobre 2001, n.3).

1.1. Per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente, l'assunzione di mutui è consentita limitatamente alla copertura dei debiti medesimi maturati fino al 7 novembre 2001.

(art.41, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Con circolare Cassa dd.pp. 27 maggio 2003, n.1251, sono stati forniti chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio e disposizioni sulla procedura di finanziamento.

(in G.U. n.127 del 4 giugno 2003).

2.1 Con comunicato Cassa dd.pp. 18 giugno 2003 sono state apportate integrazioni ai fini dell'istruttoria dell'adesione e dell'erogazione dei finanziamenti.

(in G.U. n.144 del 24 giugno 2003).

3. Con comunicato Cassa dd.pp. 8 aprile 2004 sono state ridefinite alcune problematiche applicative

(in G.U. n.83 del 16 aprile 2004).

3.1. I debiti fuori bilancio di parte corrente maturati fino al 7 novembre 2001 e, quindi, finanziabili con mutuo sono quelli che alla predetta data presentano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, condizioni rilevabili dalla data dell'atto da cui deriva il debito:

- data di deposito della sentenza;
- data di emissione della parcella;
- data di emissione della fattura;

- data di approvazione, da parte dell'ente locale, del rendiconto dell'azienda o consorzio;
- data di altro atto.

3.2. Sono, altresì, finanziabili con mutuo gli interessi e la rivalutazione monetaria per la quota calcolabile fino al 7 novembre 2001, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8 novembre 2001, qualora riconoscibili e riconosciuti come debito a norma di legge.

3.3. Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, è ammissibile a finanziamento l'importo indicato nel provvedimento conclusivo dell'esproprio, indennità ovvero risarcimento danni, a prescindere dal termine dell'8 novembre 2001, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria nelle misure, relativamente a questi ultimi, seguenti:

- fino al 7 novembre 2001, per accordi bonari, decreti di esproprio o sentenze adottati o depositati a tale data;
- fino alla data di deposito, per sentenze depositate successivamente al 7 novembre 2001;
- fino alla data di adozione, per accordi bonari o decreti di esproprio sottoscritti o adottati successivamente al 7 novembre 2001.

3.4. Le spese correnti liquidate da sentenza esecutiva di primo grado depositata fino al 7 novembre 2001 sono ammesse a finanziamento a prescindere dal maggior importo eventualmente risultante da successiva sentenza di grado superiore o dall'atto transattivo.

3.5. Sono, altresì, finanziabili le parcelle professionali emesse fino al 7 novembre 2001, cui abbia fatto seguito un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, depositato a decorrere dall'8 novembre 2001.

3.6. In tutti i casi di finanziamento di spese di natura corrente, la documentazione istruttoria del mutuo, per l'adesione, deve essere integrata da specifica attestazione con analitico sviluppo del calcolo.

## Esternalizzazione ed efficienza servizi

1. Gli enti locali e le aziende e società controllate devono promuovere azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

(art.24, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Anche in deroga a vigenti disposizioni, gli enti locali sono autorizzati:

- a) ad acquistare sul mercato servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere economie di gestione;
- b) a costituire soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento dei servizi svolti in precedenza;
- c) ad attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni Consip, lo svolgimento di servizi svolti in precedenza.

(art.29, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.1. Con D.P.R. saranno definiti la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe, nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario.

(art.29, c.5).

2.2. Per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, gli enti locali possono stipulare con la Consip specifiche convenzioni.

(art.29, c.6).

3. Gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

(art.35, c.14, legge 28 dicembre 2001, n.448).

4. Gli enti locali possono avvalersi degli applicativi informatici e dei servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici da razionalizzare e per i quali sono da eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, individuati dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e in relazione ai quali saranno stipulati contratti-quadro per l'acquisizione e per l'erogazione.

(art.1, c.195, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4.1. Le modalità saranno definite in sede di conferenza unificata.

## Formazione professionale

1. Gli enti fruitori di finanziamenti pubblici o dell'unione europea per l'avviamento, l'aggiornamento e la formazione professionale devono dotarsi entro il 31 dicembre 2005 di misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire atti illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio.

(art.1, c.82, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## Servizio idrico

1. Le regioni attribuiscono alle province composte per il 95% da comuni classificati come montani la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione.

(art.4, c.38, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Con l'attribuzione delle funzioni sono attribuiti anche i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico.

#### Fornitura libri scolastici

I comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo, nonché la fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore.

(art. 27, c. 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 53, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.1 Le categorie degli studenti aventi i requisiti per fruire delle agevolazioni sono state fissate con il decreto di cui al successivo punto 2.

1.2. Per il finanziamento della spesa per l'anno 2005, è ripartito ai comuni un fondo di 103,291 milioni di euro pari a quello del 2004.

(Tabella F allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311).

Con D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, sono state dettate le disposizioni attuative.

(in G.U. n. 218 del 16 settembre 1999).

2.1. Chiarimenti sull'applicazione del D.P.C.M. 320/99 e sui criteri per la determinazione del reddito per potere accedere ai benefici, sono stati forniti con circolare congiunta del Ministero pubblica istruzione e Ministero interno, 23 settembre 1999, n. FL 24/99.

Con D.P.C.M. 4 luglio 2000, n.226, è stato approvato il regolamento sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

(in G.U. n.191 del 17 agosto 2000).

3.1. Ai fini dell'erogazione del beneficio, il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole.

#### Assistenza agli alunni con handicap

1. Fino a quando non saranno diversamente attribuite dal legislatore, le funzioni assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado, da esercitare direttamente o in regime di convenzione con i comuni, restano di competenza delle province.

(circolare Ministero interno, direzione centrale autonomie, 14 ottobre 1999, n. 18/99).

#### Rifiuti urbani

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i comuni sono tenuti ad attivare servizi di raccolta differenziata dei rifiuti.

(art. 9, c. 3, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158).

1.1.L'istituzione della raccolta differenziata, fino a quando resterà in vigore la Tarsu, non rende applicabili le agevolazioni che entreranno a regime con l'istituzione della tariffa.

(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 17 febbraio 2000, n.25/E).

2. I costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico sono a carico dei produttori e utilizzatori.

(art. 39, c. 9, e 41, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).

2.1. Sussiste per i comuni la necessità di stipulare apposite convenzioni nell'ambito dell'accordo di programma quadro Anci-Conai, ai fini della deduzione dei costi da coprire con la tassa dell'importo corrisposto al Conai.

(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 17 febbraio 2000, n.25/E).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

(art.21, c.7, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22).

I comuni sono obbligati a mettere in atto un adeguato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro.

(art. 2, D.M. 4 agosto 1999).

4.1.Le convenzioni locali definiscono le modalità di raccolta e di ritiro.

(art. 3).

## E-government

1. Con direttiva 18 dicembre 2003 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sono state dettate linee guida in materia di digitalizzazione per l'anno 2004.

(in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

1.1. La direttiva non è vincolante per gli enti locali, ma costituisce un contributo alle loro autonome determinazioni in materia.

2. Con direttiva 19 dicembre 2003 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sono stati forniti indirizzi univoci sulle scelte delle soluzioni per la predisposizione e per l'acquisizione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

(in G.U. n.31 del 7 febbraio 2004).

## Comuni ad alta tensione abitativa

1. Con deliberazione Cipe 14 febbraio 2002, n.4, modificata con successiva deliberazione 29 settembre 2002, n.84, sono stati fissati i criteri per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

(in G.U. n.199 del 26 agosto 2002 e G.U. n.280 del 29 settembre 2002).

1.1. Con deliberazione Cipe 13 novembre 2003, n.87, è stato approvato il nuovo elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2004).

2. I comuni interessati dai programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari destinate ad essere locate quali abitazioni principali a canone speciale, alla cui attuazione è finalizzato il fondo per l'edilizia a canone speciale, stipulano con le imprese di costruzione specifiche convenzioni soggette a registrazione e trascrizione nei registri immobiliari.

(art.3, c.112, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Attività edilizia

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, disciplinano l'attività edilizia.

(art. 2, c.4, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

1.1. Il regolamento deve contenere la disciplina delle modalità costruttive e, nel caso che il comune intenda istituire la commissione edilizia, indicare gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

(art.4).

1.2. I comuni provvedono, anche in forma associata, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia.

(art.5).

2. Alla domanda di permesso a costruire, per i casi di opere per le quali risulti sufficiente la denuncia di inizio attività, deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale derivante dalle opere realizzate, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifica al classamento.

(art.23, c.7, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo modificato dall'art.1, c.558, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. In mancanza di documentazione, si applica la sanzione di euro 516,00.

3. Il codice fiscale dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei progettisti dell'opera deve essere indicato nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni.

(art.6, c.1, lett. e-bis, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, dall'art.1, c.332, lett. a, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4. È disposto l'obbligo, da parte degli uffici pubblici, di comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, ai permessi di costruire e ad ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia.

(art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5. I comuni che attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile devono darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

(art.31, c.20, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## Mercato del lavoro

1. I comuni sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione, con esclusivo riferimento al proprio territorio, purchè le connesse attività siano svolte senza scopo di lucro e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

(art. 6, c.2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276).

2. Comuni e province possono sostenere l'attività delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro in convenzione, per garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

(art.13, c.6, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276)

3. Le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro possono essere istituite anche presso le province.

(art.76, c.1, lett. b, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276).

## Emersione dell'economia sommersa

1. Gli enti gestori dei servizi idrici e del gas devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relative ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2000, nonché quelli stipulati da tale data in poi, con esclusione delle utenze classificate come domestiche e di quelle ad uso pubblico.

(provvedimento agenzia delle entrate, 19 giugno 2002, in G.U. n.149 del 27 giugno 2002).

1.1. I dati devono essere trasmessi utilizzando il servizio telematico entratel o quello internet.

1.2. I dati relativi ai contratti stipulati dall'anno 2002, devono essere comunicati entro il 30 aprile di ciascun anno successivo.

## Servizi idrici, del gas e energia elettrica

1. 'E disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza.

(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei contratti.

(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo o della modifica del contratto stesso.

1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari saranno stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie delle entrate e del territorio.

(art.1, c.334).

2. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche. (art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Le specifiche tecniche, le modalità ed i termini delle comunicazioni saranno definiti con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate.

3. Il codice fiscale degli utenti dei servizi idrici e del gas deve essere indicato nei relativi contratti.

(art.6, c.1, lett. g-ter, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. a, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Territori montani

1. Le regioni possono riconoscere alle province composte per almeno il 95% da comuni classificati come montani condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.

(art.4, c.41, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Servizi in formato elettronico

1. Con direttiva del presidente del consiglio dei ministri 30 maggio 2002 sono indicate le prescrizioni per la conoscenza e l'uso del dominio internet “.gov.it” e l'efficace integrazione del portale nazionale “italia.gov.it” con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali.

(in G.U. n.161 dell'11 luglio 2002).

1.1. Entro il 2005 tutti i servizi più importanti devono essere offerti in formato elettronico.

1.2. Per gli enti locali, la direttiva costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia.

#### Servizi telematici

1. Entro il 9 marzo 2005, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, anche al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni.

(art.10, legge 29 luglio 2003, n.229).

#### Impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio degli enti locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

(art.90, c.24, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Qualora l'ente locale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e con le modalità di

affidamento che saranno disciplinate con legge regionale.

(art.90, c.25).

1.2. L'affidamento dovrà essere coerente con i criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, che devono essere determinati previamente.

2. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

(art.90, c.26, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. La messa a disposizione deve essere compatibile con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.

#### Parità uomo-donna nel lavoro

1. I datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere, a partire dall'1 ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro.

(art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

#### Attività di informazione e di comunicazione

1. Con direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, sono forniti gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla legge 7 giugno 2000, n.150.

(in G.U. n.74 del 28 marzo 2002).

1.1. Le pubbliche amministrazioni devono dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, Portavoce e ufficio Stampa, e di comunicazione, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, nonché promuovere il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.

1.2. Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni, gli uffici stampa e gli URP possono essere costituiti in forma consorziata tra Enti locali che raggruppino una popolazione residente non inferiore a 25.000 unità.

1.3. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuna amministrazione deve adottare il piano annuale di comunicazione, soggetto a verifica attraverso sondaggi, studi e ricerche.

#### Sponsorizzazioni e convenzioni

1. Al fine di favorire l'innovazione, di conseguire risparmi di spesa e di migliorare la qualità dei servizi, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e

associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile.  
( art. 43, c. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

2. Per le medesime finalità, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire consulenza o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.  
( art. 43, c. 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

2.1. Le consulenze o i servizi aggiuntivi sono resi a titolo oneroso, con riserva del 50% dei ricavi netti ad economie di bilancio.

#### Dismissioni di attività

1. Sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche le norme privatistiche per il passaggio dei dipendenti a società private, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali.  
( art. 44, c. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

1.1. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere il personale adibito alle funzioni trasferite per un periodo di tempo concordato, comunque non inferiore a cinque anni.

#### Politiche sociali

1. Gli interventi per le politiche sociali possono fruire del sostegno statale a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali.  
( art. 59, c. 44, legge 27 dicembre 1997, n. 449; art.80, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388; art.46, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2. Nella ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, si tiene conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale degli enti locali.  
(art.46, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. La ripartizione delle risorse del fondo per le finalità legislativamente poste a carico del fondo medesimo è fissata annualmente con D.M..  
(art.46, c.2).

2.2. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 30 giugno successivo a quello in cui sono state assegnate, i finanziamenti vengono revocati.  
(art.46, c.5).

#### Trasporto pubblico locale e mobilità

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.  
(art.1, c.1 quinquies, legge 31 gennaio 1994, n.97, aggiunto dall'art.15, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Gli acquisti di beni e servizi da adibire al trasporto pubblico locale possono essere effettuati anche mediante contratti di leasing operativo.  
(art.4, c.155, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Abitazioni in locazione

1. I comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione di accordi su contratti - tipo di locazione.  
(art.2, c.3, legge 9 dicembre 1998, n.431).

1.1. Gli accordi sui contratti-tipo sono depositati presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

1.2. La convocazione delle organizzazioni deve avvenire entro 60 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale 30 dicembre 2002 (in G.U. n.85 dell'11 aprile 2003) che definisce i criteri generali per la realizzazione degli accordi.

1.3. In mancanza di iniziativa dei comuni o in caso di mancata definizione degli accordi, le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti-tipo sono stati definiti con decreto ministeriale 14 luglio 2004. (in G.U. n.266 del 12 novembre 2004).

2. E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, anche d'intesa con i comuni limitrofi, di promuovere accordi per la definizione di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.  
(art.5, c.3, legge 9 dicembre 1998, n.43).

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione massimo biennali da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è libero.  
(art.2, c.3, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).

3.1. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione di durata triennale da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è stabilito sulla base degli accordi locali e dei criteri di cui ai precedenti punti 1.2. o 1.3.  
(art.2, c.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).

3.2. Sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni, relativi ai contratti stipulati di cui ai precedenti punti 3. e 3.1., il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad erogare un contributo una-tantum, per ciascun contratto stipulato, nella misura di:  
- euro 5.000 per i comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;  
- euro 4.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;  
- euro 3.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.  
(art.2, c.7 lett. a) e 8, art.3, c.1 e art.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).

4. Gli enti locali possono concedere in locazione gli immobili di loro proprietà destinati dallo strumento urbanistico generale, nelle more della sua attuazione, alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto, fino alla data di inizio dei lavori connessi a tale attività.  
(art.27, c.19, legge 28 dicembre 2001, n.448).

4.1. Il contratto di locazione a titolo oneroso ha valore di titolo di provvedimento esecutivo di

4.1. Il contratto di locazione, a titolo oneroso, ha valore di titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo.

4.2. L'intento di prosecuzione della locazione può essere comunicato da una delle parti almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto. La stipulazione del nuovo contratto deve avvenire entro i 60 giorni successivi.

## Lavori agricoli e forestali

1.I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori agricoli e forestali, quali:

- a) l'aratura;
- b) la semina;
- c) la potatura;
- d) la falciatura;
- e) la mietitrebbiatura;
- f) i trattamenti antiparassitari;
- g) la raccolta di prodotti agricoli;
- h) il taglio dei boschi.

(art.17, c.1, legge 31 gennaio 1994, n.97, nel testo sostituito dall'art.15, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

1.1. L'importo dei lavori non può superare 25.823 euro per ogni anno.

### Nuove tecnologie e informatizzazione

1. 'E istituito un fondo determinato in misura pari al 10% dei proventi derivanti dalle licenze Umts, destinato al finanziamento delle nuove tecnologie e dell'informatizzazione, compreso il monitoraggio della spesa nella pubblica amministrazione.

(art.103, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

1.1 Alla ripartizione del fondo provvede il consiglio dei ministri.

1.2. Con D.P.C.M. 14 febbraio 2002 sono stati determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo.

2. Con decreto del Ministero per l'innovazione e le tecnologie, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, sono definiti gli indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

(art.29, c.7, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Gli enti locali possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini e alle imprese e per realizzare economie di gestione.

(art.31, c.2 e 3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Commercio

1. Dal 1° gennaio 2002, le disposizioni sulla riforma della disciplina del commercio non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

(art.52, c.17, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Lotta al crimine

## Lotta al Calovita

1. Possono essere costituiti appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva, nonché dell'intera filiera produttiva.

(art.6, c.1, lett. g, aggiunta al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, dall'art.23, c.2 ter, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

### Protezione civile

1. Fra le calamità naturali si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.

(art.94, c.4, legge 27 dicembre 2002).

### Fondo per contenimento tariffe

1. Al fine del contenimento delle tariffe dei servizi non commerciali, con prestazioni affidate a soggetti esterni all'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è istituito presso il Ministero dell'interno e sarà ripartito agli enti locali interessati un fondo alimentato con le entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva dei servizi stessi.

( art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.1. Le disposizioni per l'attivazione e la ripartizione del fondo sono state dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33.

### Carta di identità elettronica

1. Con decreto ministeriale sarà approvato un programma nazionale, nel cui quadro, al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica, le pubbliche amministrazioni potranno procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazioni.

(art.26, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

### Carta nazionale dei servizi

1. Con decreto ministeriale sarà approvato un programma, nel cui quadro, al fine di accelerare la diffusione della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni potranno procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazioni.

(art.26, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

### Servizi demografici

1. Le comunicazioni relative ai matrimoni ed ai decessi devono essere fornite all'Inps in

1. Le comunicazioni relative ai malaffari ed ai decessi devono essere fornite all'Inps in via telematica, entro 15 giorni dall'evento.

(art.31, c.19, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Le specifiche tecniche della trasmissione in via telematica saranno definite dall'Inps.

1.2. Le Banche dati del casellario delle pensioni sono messe a disposizione dei comuni.

2. Il responsabile dell'ufficio anagrafe del comune è soggetto a sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro nei casi di violazione dell'obbligo di comunicazione all'Inps dei decessi.

(art.46, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

### Sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo

1. Gli enti locali possono partecipare, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, al capitale sociale della ARCUS S.p.a. – Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – che il ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire.

(art.10, legge 8 ottobre 1997, n.352, nel testo sostituito dall'art.2, legge 16 ottobre 2003, n.291).

### Attività teatrali

1. Con D.M. 27 febbraio 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione di contributi infavore delle attività teatrali.

(in G.U. n.76 dell'1 aprile 2003).

1.1. Con D.M. 21 aprile 2004 sono state apportate modifiche al D.M. 27 febbraio 2003 sui criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali.

(in G.U. n.120 del 24 maggio 2004).

1.1. Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al contributo è confermato al 15 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale è richiesto il contributo.

### Polizia provinciale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal nuovo codice della strada spetta anche ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali.

(art.12, c.1, lettera d-bis, aggiunta al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, dall'art.1, c.1, lett. a, D.L. 27 giugno 2003, n.151, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.214).

### Protocollo informatico e governo elettronico

1. Con D.M. 14 ottobre 2003 sono state approvate le linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi.

(in G.U. n.259 del 25 ottobre 2003).

1.1. L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di attenersi alle norme ed ai principi delle linee guida decorre dal 1° gennaio 2004.

(art.50, c.3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).

1.2. Con comunicato della Presidenza Consiglio dei Ministri sono divulgate iniziative per favorire la

realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali.  
(in G.U. n.252 del 29 ottobre 2003).

#### Customer satisfaction

1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 24 marzo 2004, sono fornite indicazioni per promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità dei servizi percepita dai cittadini.  
(in G.U. n.80 del 5 aprile 2004).

#### Documenti di interesse culturale

1. Gli enti locali sono tenuti ad inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del ministero della giustizia, un esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.  
(art.6, legge 15 aprile 2004, n.106).

#### Attività di intermediazione immobiliare

1. Nei casi di seconda violazione, da parte degli esercenti attività di intermediazione immobiliare, dell'obbligo di comunicazione delle cessioni di fabbricati all'agenzia delle entrate, il sindaco del comune, su segnalazione dell'agenzia medesima, dispone la sospensione per un mese dell'attività degli inadempienti.  
(art.1, c.345, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Certificazione dei costi

1. Con D.M. 23 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio di nettezza urbana per il triennio 2003/2005.  
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima.  
(art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente.  
(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al

certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale (art.242, c.2).

2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).

2.3. La tabella approvata con il predetto D.M. 10 giugno 2003 costituisce allegato al certificato sul conto del bilancio degli anni 2002 e 2003, permettendo l'individuazione degli enti da considerare deficitari per gli esercizi 2004 e 2005.

3. Il termine perentorio per la trasmissione dei certificati all'ufficio territoriale del governo competente per territorio è fissato al 31 marzo 2005, per la certificazione relativa all'anno 2004, e al 31 marzo 2006, per la certificazione relativa all'anno 2005.

4. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari. (art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

5. Le istruzioni per la compilazione e presentazione della certificazione sono quelle fornite dal Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, con circolare 3 marzo 2004, n.6/2004.

## LAVORI PUBBLICI

### Programma triennale

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. (art.14, c.1, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.1. Il programma triennale e gli elenchi annuali sono adottati sulla base di schemi tipo definiti con D.M., a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto. (art.14, c.11 e 12, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.2. Il D.M. 21 giugno 2000 con il quale erano stati approvati le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, è stato sostituito dal D.M. 22 giugno 2004. (in G.U. 30 giugno 2004, n.151).

1.3. Nella procedura di redazione ed approvazione è introdotta una nuova scadenza, coincidente con il precedente termine di deliberazione da parte della giunta, quella del 30 settembre per la redazione dello schema di programma e del relativo elenco annuale o del suo aggiornamento.  
(art.1, c.2).

1.4. Il precedente termine del 30 settembre per la deliberazione dello schema da parte della giunta, è ora fissato al 15 ottobre.

1.5. Dopo l'adozione, lo schema di programma triennale, ovvero il suo aggiornamento, è affisso all'albo per 60 giorni consecutivi.  
(art.5, c.1).

1.6. Il programma triennale dei lavori pubblici, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno, è deliberato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.  
(art.1, c.3).

2. Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio di previsione.  
(art.172, c.1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3. Il programma triennale, il suo aggiornamento e l'elenco annuale sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici.  
(art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554).

3.1. L'obbligo della trasmissione è assolto con l'invio, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, di una comunicazione attestante:

- a) l'adozione ed approvazione del programma triennale;
- b) gli estremi dei relativi provvedimenti;
- c) l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito internet dell'Ente.

(comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002, in G.U. n.260 del 6 novembre 2002).

4. Il programma triennale, l'elenco annuale e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati sugli appositi siti internet predisposti, rispettivamente, dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome.  
(art.5, c.4, D.M. 22 giugno 2004).

4.1. Ciascun ente deve individuare un referente della pubblicazione, il quale deve accreditarsi presso gli appositi siti internet per l'inserimento dei dati.  
(art.1, c.4).

5. Gli interventi inclusi nel programma devono essere dotati di progettazione preliminare approvata prima dell'approvazione della proposta di programma delle OO.PP. da parte della Giunta entro il 15 ottobre.  
(art.2, c.5, D.M. 22 giugno 2004).

5.1. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la sola ubicazione all'albo dell'atto che li approva.  
(art.5, c.4, D.M. 22 giugno 2004).

6. La verifica che gli interventi inclusi nel programma siano dotati di progettazione preliminare approvata deve essere eseguita nel momento della approvazione da parte del consiglio, per cui non è necessario che al momento dell'approvazione della proposta di programma delle OO.PP. da parte della Giunta entro il 30 settembre e della sua pubblicazione l'elenco annuale sia corredato dai progetti preliminari.

(D.M. 4 agosto 2000, in G.U. n.228 del 29 settembre 2000).

6.1. Gli adeguamenti al programma annuale che vengono inseriti di volta in volta non necessitano, di norma, di pubblicità o di atti per il riavvio del procedimento. La valutazione è rimessa alla discrezionalità degli organi competenti.

6.2. Per le integrazioni al programma annuale aventi carattere sostanziale devono, invece, essere adempiute le misure di pubblicità previste dalla legge.

7. La formazione in più fasi del programma annuale comporta che l'assolvimento degli oneri di informazione nei confronti dell'Osservatorio dei lavori pubblici non può avvenire prima che gli atti abbiano assunto il carattere di definitività.

#### Codice unico di progetto (CUP)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento nuovo ed ogni progetto in corso di attuazione deve essere dotato di un "codice unico di progetto" da richiedere al Cipe in via telematica.

(art.11, legge 16 gennaio 2003, n.3).

1.1. Con deliberazione Cipe 27 dicembre 2002, n.143/2002, integrata con deliberazione 19 dicembre 2003, n.126/2003 e 29 settembre 2004, n.24/2004, è stato approvato il sistema per l'attribuzione del CUP.

(in G.U. n.87 del 14 aprile 2003 e in G.U. n.66 del 19 marzo 2004 e n.276 del 24 novembre 2004).

1.2. Con deliberazione Cipe 29 settembre 2004, n.25/2004, è stato istituito il sistema per il monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni, al quale devono essere fornite informazioni da parte dei soggetti responsabili di progetti d'investimento pubblico.

(in G.U. n.276 del 24 novembre 2004).

2. Sono progetti di investimento pubblico soggetti al sistema CUP quelli finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

2.1. Devono essere, comunque, registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

2.2. Devono essere dotati di CUP tutti i progetti di investimento, all'atto della richiesta di mutui con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato.

2.3. Qualora il CUP non sia stato richiesto ed evidenziato nella documentazione presentata all'istituto mutuante, questi può provvedere direttamente alla generazione dello stesso.

2.4. Il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni, attribuito automaticamente dal sistema operante nell'ambito del Cipe su richiesta dei soggetti responsabili abilitati ad accedere al sistema mediante idonea procedura di accreditamento.

2.5. Il sistema CUP è operativo a regime dal 1° luglio 2003, relativamente ai progetti che comportano un investimento complessivo superiore a 100.000 euro, e dal 1° gennaio 2004, relativamente ai progetti di investimento fino a 100.000 euro.

2.6. Per i progetti ad elevata complessività realizzativa tale da prevedere l'esecuzione mediante una serie di progetti distinti, la registrazione di riferimento assume la definizione di CUP Master.

#### Bandi di gara

1. Con deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 11 giugno 2003, n.165, sono dettate disposizioni sulla redazione dei bandi di gara per lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 euro.  
(in G.U. n.151 del 2 luglio 2003).

2. Gli elementi, i pesi o punteggi ed i sub pesi o sub punteggi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere indicati, oltre che nei bandi di gara di appalto concorso e di concessione lavori pubblici inseriti nei siti Web delle stazioni appaltanti e nei disciplinari di gara, anche nei bandi pubblicati nelle GG.UU..  
(Determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 29 ottobre 2003, n.16/2003, in G.U. n.268 del 18 novembre 2003).

#### Tasso di interesse di mora

1. La misura del tasso di interesse di mora da applicare, ai sensi dell'art.30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2003, è fissato al 7,125%.  
(D. M. 12 marzo 2004, in G.U. n.88 del 15 aprile 2004).

#### Revisione dei prezzi

1. Il divieto della revisione prezzi, per i lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004, è derogato qualora il prezzo dei materiali da costruzione, a causa di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta.  
(art.26, c.4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, aggiunti alla legge 11 febbraio 1994, n.109, dall'art.1, c.550, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. I prezzi per l'anno 2003 dei materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali annuali 2004 saranno rilevati con D.M. da emanare entro il 30 giugno 2005. Per gli anni successivi, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi saranno rilevati con D.M. entro il 30 giugno di ogni anno.

1.2. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003, si fa riferimento ai prezzi rilevati per l'anno 2003.

1.3. La compensazione in aumento o in diminuzione è determinata mediante applicazione

della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente.

1.4. Per le compensazioni in aumento possono essere utilizzate le somme accantonate per imprevisti, quelle derivanti da ribassi d'asta e le economie di altri lavori ultimati.

#### Prezziari

1. Dall'1° gennaio 2005 cessano di avere validità i prezziari al 31 dicembre di ciascun anno, con possibilità di utilizzo transitorio fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. (art.26, c.4 septies, aggiunto alla legge 11 febbraio 1994, n.109, dall'art.1, c.550, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici devono aggiornare annualmente i propri prezziari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati interessati da variazioni di prezzo significative per effetto di particolari condizioni di mercato.

#### Esecutori di lavori pubblici

1. Con D.P.R. 10 marzo 2004, n.93, sono state apportate modificazioni al regolamento istitutivo del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici. (in G.U. n.86 del 13 aprile 2004).

#### Operazioni di collaudo

1. Con circolare del ministero per i beni e le attività culturali 16 febbraio 2004, n.20, è stata puntualizzata la disciplina dei compensi per le prestazioni di collaudo rese da professionisti pubblici dipendenti, recependo l'avviso espresso dal Consiglio di Stato con parere 4559/2003. (in G.U. n.49 del 28 febbraio 2004).

1.1. La stazione appaltante, ai fini dell'assegnazione dell'incarico relativo all'attività di collaudo, è tenuta a verificare la presenza di soggetti idonei a svolgere la predetta attività all'interno dell'organico e soltanto in caso contrario potrà attribuire l'incarico a professionisti esterni.

#### Utilizzazione economie

1. Le economie su finanziamenti con mutui a carico dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative, possono finanziare, previa autorizzazione del Ministero competente, ulteriori lavori relativi al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia. (art. 20, c. 1, legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel testo sostituito dall'art.8, legge 17 maggio 1999, n. 144).

#### Attività urbanistico - edilizia

1. I comuni sono supportati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

l'applicazione di misure di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, di incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio e di definizione degli illeciti edilizi.

(art.32, c.5, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2. 'E riaperto il condono edilizio per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e per le tipologie di illecito previste dalla norma.

(art.32, c.25/28 e allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

2.1. Le regioni hanno legiferato in materia entro l' 11 novembre 2004.

(art.5, c.1, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2.2. 'E confermato che la domanda di definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004.

(art.32, c.32 e 35, nel testo modificato dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2.3. Equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria la coesistenza delle seguenti condizioni:

a) la presentazione della documentazione in allegato alla domanda di definizione dell'illecito edilizio tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004;

b) il pagamento degli oneri di concessione entro il 30 settembre 2005 (termine prorogato dal precedente 30 dicembre 2004);

c) la presentazione della denuncia in catasto e della denuncia ai fini Ici entro il 31 ottobre 2005 (termine prorogato dal precedente 30 giugno 2005);

d) la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 31 ottobre 2005

(termine prorogato dal precedente 30 giugno 2005);

f) il decorso del termine di 24 mesi dal 30 dicembre 2004 senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune.

(art.32, c.37, nel testo modificato dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2004, n.282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.307).

3. Un fondo di rotazione di 50 milioni di euro è costituito presso la Cassa dd.pp. per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi per la demolizione delle opere abusive e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

(art.32, c.12, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

3.1. Le anticipazioni devono essere restituite al fondo, senza interessi ma comprensive di una quota pari allo 0,1% in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione per spese di gestione del fondo, entro 60 giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi.

(D.M. 22 luglio 2004, in G.U. n.218 del 16 settembre 2004)

(D.M. 25 luglio 2004, in G.U. n.218 del 10 settembre 2004).

3.2. Qualora le anticipazioni non vengano restituite entro cinque anni dalla data di concessione, provvede il Ministero dell'interno, trattenendo le somme dai trasferimenti in favore dei comuni a qualsiasi titolo, unitamente alla quota delle spese di gestione del fondo ed agli interessi di mora al saggio di interesse legale.

3.3. Con circolare della Cassa Depositi e Prestiti 28 ottobre 2004, n.1254, sono state fissate le caratteristiche operative del fondo.  
(in G.U. n.260 del 5 novembre 2004).

4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso.  
(art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo sostituito dall'art.32, c.49 ter, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n.326).

5. Le aziende erogatrici di servizi pubblici devono comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi.  
(art.48, c.3 ter, aggiunto al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dall'art.32, c.49 quater).

#### Interventi infrastrutturali

1. Un fondo di 73.487.000 di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 è destinato ad interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per fare fronte ad eventi straordinari; gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare saranno individuati con D.M.  
(art.32 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2003, n.269, dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n.326).

#### Ristrutturazione edilizia

1. Con circolare Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 agosto 2003, n.4174, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia.  
(in G.U. n.274 del 25 novembre 2003).

#### Interventi di recupero del patrimonio edilizio

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga alla normativa vigente, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali gli interventi di:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia.

(art.2, c.23, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Impianti sportivi

1. Con D.M. 25 giugno 2003 sono stati definiti i criteri generali e di priorità per l'utilizzo, da parte di province, comuni e comunità montane, dei fondi residui sul piano di interventi statali a sostegno dell'impiantistica sportiva 1989/1990.  
(in G.U. n.221 del 23 settembre 2003)

## Piste ciclabili

1. Le nuove costruzioni di strade extraurbane secondarie, di strade urbane di scorrimento, di strade urbane di quartiere e di strade locali, devono avere, per il loro intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente.

(art. 13, c. 4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 10, c.1, legge 19 ottobre 1998, n. 366 ).

2. In caso di manutenzione straordinaria delle strade, gli enti proprietari provvedono a realizzare piste ciclabili adiacenti, purchè l' intervento sia conforme al programma pluriennale e salvo comprovati problemi di sicurezza.

(art. 14, c. 2 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 10, c.2, legge 19 ottobre 1998, n. 366 ).

## Aree sottoutilizzate

1. Un fondo di oltre 3.000 milioni di euro per l'anno 2005, e oltre 7.000 milioni di euro per l'anno 2006 e successivi è istituito per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate.

(art.61, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Sul predetto fondo sono finanziabili anche investimenti pubblici.

(art.61, c.3, lett. a).

## Edilizia residenziale

1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata o sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, su aree o immobili demaniali concessi ai comuni.

(art. 1, c. 1 bis, legge 5 agosto 1978, n. 457, aggiunto dall'art. 2, c. 2, legge 30 aprile 1999, n. 136, in suppl. ord. n. 97/L alla G.U. n. 114 del 18 maggio 1999).

## Opere di urbanizzazione secondaria

1. Nell'ambito dei poteri pianificatori del proprio territorio, gli enti locali possono prevedere che le sedi di servizio e le caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria.

(art.31, c.7, lett. b, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## Edifici giudiziari

1. E' consentita la totale o parziale novazione dei mutui concessi dalla Cassa dd.pp. per la realizzazione di investimenti su o per immobili ad uso giudiziario.

( art. 45, c. 17, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

## Edilizia scolastica

1. L'impegno ventennale di 15,495 milioni di euro, a decorrere dal 2000, per i mutui Cassa DD.PP. da contrarre dal 1999 da comuni e province per l'attivazione di opere di edilizia scolastica, si traduce in finanziamenti per 199 milioni di euro con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. (art. 50, c. 1, lett. m, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

2. Per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e le modalità ivi previsti, sono state rese disponibili risorse per mutui, assumibili negli anni del 1998 al 2013 con la Cassa DD.PP., con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. (art. 1, c. 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).

2.1. Gli interventi da realizzare che trovano finanziamento riguardano l'acquisto ed il riattamento di immobili; la costruzione, il completamento, le ristrutturazioni, le manutenzioni straordinarie e la riconversione di edifici scolastici; la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività; l'acquisizione di aree, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo, nonché le relative indagini; gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione.

2.2. Il terzo piano triennale (2003-2005) di attuazione del piano di edilizia scolastica prevede un impegno dal 2004 di 30,987 milioni di euro per 15 anni ed un impegno dal 2003 di 10,00 milioni di euro, sempre per 15 anni. (art.45, c.1, e tabella 2 allegata, legge 28 dicembre 2001, n.448; tabella 1, allegata alla legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.3. Con D.M. 30 ottobre 2003 sono state determinate le somme ripartibili per le prime due annualità, 2003 e 2004 ed è stata operata la ripartizione tra le regioni dei finanziamenti. (in G.U. n.262 dell'11 novembre 2003).

2.4. Le somme disponibili per l'attivazione dell'annualità 2003 sono di complessive euro 112.600.641,48.

2.5. Le somme disponibili per l'attivazione dell'annualità 2004 sono di complessive euro 348.915.607,75.

2.6. I finanziamenti sono disponibili sotto forma di mutui Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.

2.7. Nella scelta degli interventi da finanziare, oltre che degli indirizzi espressi nel D.M. di cui al precedente punto 1.3., si terrà conto della celerità di esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva, disponibilità delle aree ed assenza di vincoli di carattere normativo.

3. Fra le opere strategiche di preminente interesse nazionale sono ricompresi gli interventi attuativi del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici. (art.80, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3.1. Il piano straordinario sarà presentato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti al Cipe entro il 31 marzo 2003.

3.2. Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10% delle risorse per l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture (limite di impegno quindicennale di 193,9 milioni di euro per l'anno 2002; 160,4 milioni di euro per l'anno 2003; 109,4 milioni di euro per l'anno 2004) che risultano disponibili al 1° gennaio 2004. (art.3, c.91, legge 24 dicembre 2003, n.350).

4. Le regioni, a fronte di comprovata esigenza, possono rinviare a non oltre il 31 dicembre 2005 la scadenza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, relativamente alle opere comprese nei rispettivi programmi di intervento.  
(art.9, D.L. 9 novembre 2004, n.266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.306).

4.1. La nuova scadenza si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità.  
(art.9, c. 1 ter).

## Beni culturali

1. Con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.30, sono state apportate modifiche alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.  
(in G.U. n.31 del 7 febbraio 2004).

1.1. Le disposizioni si applicano ai lavori pubblici concernenti:

- a) beni mobili ed immobili, interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti a tutela;
- b) esecuzione di scavi archeologici.

1.2. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 6 agosto 2004, sarà modificato il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.  
(art.11).

1.3. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 6 agosto 2004, saranno apportate modifiche al regolamento sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.  
(art.5, c.2).

1.4. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 6 maggio 2004, saranno definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori concernenti i beni culturali.  
(art.5, c.1).

1.5. Con decreto ministeriale saranno individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula delle imprese esecutrici dei lavori, il contenuto degli stessi, nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi.  
(art.9, c.7).

## Segnaletica stradale

1. L'attività di manutenzione della segnaletica stradale è ricondotta alla categoria dei lavori pubblici.  
(determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 10 dicembre 2003, n.22/2003, in G.U. n.301 del 30 dicembre 2003).

1.1. La normativa in tema di lavori pubblici va applicata anche nel caso in cui le previste forniture di materiali abbiano valore economico prevalente rispetto alle attività di lavorazione.

## Incarichi di progettazione

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 euro, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva CEE 18 giugno 1992, n.92/50, e al D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157.  
(art.17, c.10, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 euro, le modalità di aggiudicazione sono disciplinate dal regolamento, temperando i principi della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico e dando adeguata pubblicità agli incarichi da conferire.  
(art.17, c.11).

1.2. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, può procedersi all'affidamento a liberi professionisti oppure a società di professionisti di fiducia dell'amministrazione.

1.3. Nei casi di affidamento di incarichi sia inferiori a 40.000 euro, sia inferiori a 200.000 euro, deve essere verificata l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivata la scelta in relazione al progetto da affidare.

## Incentivi per la progettazione

1. Nei casi di progettazione interna, la costituzione del fondo dove affluisce il 2% (fino al 31 dicembre 2003 era l'1,50%) del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata.  
( art. 18, c. 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Al fondo affluisce, altresì, il 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva redatto dall'ufficio.  
(art.18, c.2).

1.2. Il fondo è ripartito tra il personale degli uffici tecnici, il coordinatore unico, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

1.3. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ripartizione per ogni singola opera o atto di pianificazione, che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.  
( art. 18, c. 1 bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109).

2. Il regolamento definisce limiti e modalità per la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, il cui onere è da porsi integralmente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.  
(art.17, c.3, legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo modificato dall'art.145, c.89, legge 23 dicembre 2000, n.388).

## Sponsorizzazioni

1. 'E possibile applicare contratto di sponsorizzazione alla realizzazione di opere pubbliche. (determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 5 dicembre 2001, n.24, in G.U. n.8 del 10 gennaio 2002).

1.1. Sono sponsorizzabili la progettazione nei suoi vari livelli, le prestazioni accessorie e l'esecuzione dei lavori o delle opere.

1.2. Nell'ambito della sponsorizzazione possono rientrare anche la diretta realizzazione di attività progettuali o di esecuzione da parte dello sponsor.

#### Fondo rotativo per la progettualità

1. Il fondo istituito presso la Cassa DD.PP. per la progettualità di investimenti pubblici è stato riformato con la sostituzione integrale della disciplina originaria dettata ai commi 54, 56 e 57 dell'art.1 della legge 28 dicembre 1995, n.549. (art.70, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, le procedure, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti dalla Cassa DD.PP. con circolare 25 febbraio 2003, n.1250. (in G.U. n. 66 del 20 marzo 2003)

1.2. I soggetti ammessi a fruire del fondo sono gli enti locali, le aziende speciali degli stessi enti ed i consorzi partecipati oltre che dagli enti locali anche da altri soggetti pubblici.

1.3. Le spese necessarie al finanziamento dell'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, ossia per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, per studi di prefattibilità e fattibilità, elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, valutazioni di impatto ambientale ed ogni rilevazione e ricerca necessaria, possono essere integralmente finanziate con anticipazioni sul fondo, nel limite massimo del 10 per cento del costo presunto dell'opera.

1.4. Le disposizioni relative al fondo si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione. (art.94, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.5. La dotazione del fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa dd.pp.; almeno il 30%, fino al 31 dicembre 2006 è riservato alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. (art.9, c.1 bis, aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, della legge di conversione 27 dicembre 2004, n.306).

1.6. La soglia minima per accedere al fondo è fissata in 250 mila euro, per interventi di competenza di comuni fino a 5.000 abitanti, e in 1 milione di euro per gli altri enti. La soglia è riferita alle spese per lavori e forniture connesse all'opera, al netto di Iva. Non sussiste soglia minima per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

1.7. Le erogazioni devono essere rimborsate entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria da parte dell'ente.

#### Fondo rotativo per le opere pubbliche

1. Con una dotazione iniziale di un miliardo di euro, è istituito presso la Cassa DD.PP. il fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).  
(art.71, c.1 e 2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Il fondo è finalizzato al sostegno finanziario di opere da realizzare con contratto di concessione oppure mediante concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale.  
(art.71, c.3).

1.2. Il fondo presta garanzie in favore dei soggetti coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere.  
(art.71, c.4).

#### Fondo per il sostegno alla progettualità

1. A decorrere dal 2002, era stato istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali.  
(art.54, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. I contributi erogati dal fondo erano destinati al finanziamento delle spese di progettazione di opere pubbliche, nella misura almeno pari al 50% del costo effettivo di progettazione.

1.2. Con D.M. 10 aprile 2002 era stato approvato il prospetto informativo per l'ammissione al contributo del fondo, da allegare alla domanda da presentare, entro il 20 giugno di ciascun anno, al dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e finanze.  
(in G.U. n.131 del 6 giugno 2002).

1.3. Le disponibilità del fondo già ripartite con decreti ministeriali non devono essere restituite, per effetto della dichiarata incostituzionalità della norma (sentenza 29 gennaio 2004, n.49), dagli enti locali cui sono state attribuite le somme, a condizione che i corrispondenti importi siano stati iscritti nei loro bilanci.  
(art.7 sexies, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

2. Risulta, peraltro, ininfluente la riduzione del fondo 2005 da 30 a 15 milioni di euro.  
(art.1, c.525, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Fondo per la realizzazione di infrastrutture

1. A decorrere dal 2002, era stato istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.  
(art.55, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. I contributi erogati dal fondo erano destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.

1.2. Le disponibilità del fondo già ripartite con decreti ministeriali non devono essere restituite, per effetto della dichiarata incostituzionalità della norma (sentenza 29 gennaio 2004, n.49).

dagli enti locali cui sono state attribuite le somme, a condizione che i corrispondenti importi siano stati iscritti nei loro bilanci.

(art.7 sexies, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 marzo 2004, n.140).

2. Risulta, peraltro, ininfluenza la riduzione del fondo 2005 da 70 a 50 milioni di euro. (art.1, c.525, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Fondo di rotazione per interventi ambientali

1. Con D.M. 14 ottobre 2003 sono disciplinate le modalità di accesso e di funzionamento del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349. (in G.U. n.99 del 28 aprile 2004).

1.1. Possono beneficiare dei finanziamenti sul fondo gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto di danno ambientale, per gli interventi di disinquinamento, messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

#### Programma opere strategiche

1. Con deliberazione Cipe 27 maggio 2004, n.11, è stato approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario che dovrà corredare le richieste di assegnazione di risorse destinate alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture nel piano programma delle opere strategiche di cui alla legge 443/2001. (in G.U. n.230 del 30 settembre 2004).

#### Territori montani

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali:

- a) lavori di forestazione;
- b) lavori di costruzione di piste forestali;
- c) lavori di arginatura;
- d) lavori di sistemazione idraulica;
- e) lavori di difesa dalle avversità atmosferiche;
- f) lavori di difesa dagli incendi boschivi

(art.17, c.1, legge 31 gennaio 1994, n.97, nel testo sostituito dall'art.15, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

1.1.L'importo dei lavori non può superare 25.822,85 euro per ogni anno.

#### Opere per recupero risorse idriche

1. Per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche sono concessi contributi pari agli oneri, per interessi e capitale, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie con impegno quindicennale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dall'anno 2006.

(art.141, c.3, legge 23 dicembre 2000, n.388; art.4, c.31, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Il termine per la presentazione dei programmi di intervento al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il tramite delle regioni competenti per territorio, è fissato al 30 aprile 2004.  
(art.4, c.33).

## PUBBLICO IMPIEGO

### Programmazione del fabbisogno di personale

1. Gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale, le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese del personale.  
(art. 39, c. 1 e 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. L'organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.  
(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Le politiche di reclutamento del personale devono essere adeguate al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.  
(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Gli atti di programmazione del fabbisogno del personale devono essere trasmessi al Ministero economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.

### Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche e loro variazioni sono conformate ai fabbisogni di personale sulla base della programmazione a scadenza triennale tendente ad assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con il contenimento programmato delle spese del personale entro i vincoli di finanza pubblica.  
(art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

2. I comuni con popolazione superiore e 3.000 abitanti e le province avrebbero dovuto provvedere nel 2003 o nel 2004 o devono provvedere nel 2005 alla rideterminazione delle dotazioni organiche, tenuto conto:

- a) di accrescere l'efficienza delle amministrazioni;
- b) di razionalizzare il costo del lavoro e contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) di utilizzare al meglio le risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale, garantendo pari opportunità e pari condizioni rispetto a quelle del lavoro privato;
- d) del processo di riforma delle amministrazioni;
- e) delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori.

e) delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori,  
 f) dei processi di trasferimento di funzioni.  
 (art.34, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. Oltre ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, sono esclusi dall'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche:

- gli enti terremotati;
- gli enti colpiti da calamità naturali;
- gli enti in dissesto finanziario;
- le unioni di comuni;
- le comunità montane.

(art.2, c.1, D.P.C.M. 12 settembre 2003, in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

3. Fino a quando non siano perfezionati i provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche, le dotazioni sono provvisoriamente determinate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali, alla stessa data, sono in corso di espletamento procedure di reclutamento, mobilità o riqualificazione del personale, e fatti salvi i posti formalmente istituiti successivamente al 29 settembre 2002, ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni.  
 (art.34, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.6, D.P.C.M. 12 settembre 2003).

3.1. Gli esiti dell'attività di rilevazione del personale di ruolo presente in servizio al 31 dicembre 2002 sono fissati con un provvedimento formale.  
 (circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 11 aprile 2003, n.2125).

3.2. La rilevazione non deve tenere conto del personale non di ruolo o ottenuto in comando e dovrà, invece, computare il proprio personale di ruolo comandato verso altre amministrazioni.

4. Le dotazioni organiche rideterminate devono assicurare il rispetto dei seguenti vincoli:

- a) invarianza della spesa;
- b) dotazioni non superiori al numero dei posti di organico complessivamente vigenti alla data del 29 settembre 2002.

(art.34, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4.1. Con D.P.C.M. 12 settembre 2003, entrato in vigore il 29 ottobre 2003, è stato definito l'ambito applicativo delle disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche.  
 (in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

4.2. I comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.000 e 9.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, anziché fare riferimento ai criteri di cui al precedente punto 4. sul tetto massimo della spesa e su quello del numero dei posti, possono rideterminare le dotazioni nel rispetto del rapporto dipendenti/popolazioni 1/105.

4.3. Le province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, anziché fare riferimento ai criteri di cui al precedente punto 4. sul tetto massimo della spesa e su quello del numero dei posti, possono rideterminare le dotazioni nel rispetto del rapporto dipendenti/popolazione 1/520.

4.4. Gli enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla rideterminazione della pianta organica sulla base dei posti in organico complessivamente

vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

4.5. Per i comuni con popolazione da 10.000 abitanti e per le province con popolazione da 300.000 abitanti, resta confermato il rispetto dei vincoli di:

- a) invarianza della spesa rispetto alla dotazione organica in vigore al 29 settembre 2002;
- b) dotazione non superiore al numero dei posti di organico vigenti al 29 settembre 2002, fatti salvi i posti formalmente istituiti successivamente a tale data, ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni.

4.6. Qualora la dotazione organica provvisoria determinata sulla base dei posti coperti al 31 dicembre 2002, di cui al precedente punto 3., dovesse risultare numericamente superiore a quella rideterminata con i criteri di cui al precedente punto 4.5., i comuni e le province possono rideterminare definitivamente gli organici prendendo come riferimento le dotazioni provvisoriamente individuate al 31 dicembre 2002.

5. Hanno valore di principio e costituiscono norme di indirizzo, per gli enti locali, le disposizioni che dispongono per le amministrazioni pubbliche una rideterminazione delle dotazioni organiche che apportino riduzione alla spesa complessiva dei posti in organico non inferiore al 5%.

(art.1, c.93, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.1. Ai fini della riduzione, devono essere adottate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.

#### Assunzione di personale

1. Agli enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2004 e che non abbiano raggiunto l'obiettivo è fatto divieto, nell'anno 2005, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

(art.1, c.33, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Il divieto riguarda tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente, incluse le assunzioni relative ai vincitori di procedure selettive pubbliche, anche nel caso in cui le unità da assumere siano già dipendenti della medesima amministrazione che ha bandito il concorso.

(circolare dipartimento funzione pubblica, 25 febbraio 2004, n.1571).

1.2. Alla copertura dei posti disponibili non può provvedersi neppure mediante ricorso alle procedure di mobilità, sia su base regionale che fuori dalla regione di appartenenza del comune o della provincia.

(art.1, c.47).

1.3. Sono escluse dal divieto, previa autocertificazione, soltanto le assunzioni, sia a tempo indeterminato che a termine, connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale.

(art.1, c.98).

1.4. Rientrano nel divieto, diversamente che nel 2004, le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità e le assunzioni relative alle categorie protette.

1.5. Rientrano, infine, nel divieto, diversamente che nel 2004, le assunzioni previste e

autorizzate con i DD.P.C.M. 12 settembre 2003 e 27 luglio 2004 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2005

1.6. Le assunzioni effettuate in violazione delle precedenti disposizioni sono nulle di diritto e, come tali, insanabili.

2. Per enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno che abbiano raggiunto l'obiettivo 2004, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2005 sono fissati con D.P.C.M..  
(art.1, c.98, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1 Nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. può procedersi esclusivamente ad assunzioni di personale relativo alle categorie protette, alle assunzioni previste e autorizzate per il 2003 con il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e per il 2004 con D.P.C.M. 27 luglio 2004 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2005, nonché al ricorso alle procedure di mobilità.  
(art.1, c.95 e 97).

2.2. In caso di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a termine, i singoli enti locali devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno 2004.

2.3. L'autocertificazione, resa dal responsabile dei servizi finanziari, deve formare parte integrante del piano assunzionale per l'ente che, in ogni caso, ai sensi dell'art.91, c.1, del TUEL, deve essere adottato dai competenti organi di governo dell'ente.  
(circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

2.4. Alle assunzioni potrà procedersi previa attivazione delle procedure di mobilità.

2.5. Il trattenimento in servizio fino all'età di 70 anni costituisce nuova assunzione, con l'applicazione della disciplina sui divieti e sui limiti in materia di assunzioni.  
(art.1, c.99).

3. Negli enti soggetti per gli anni 2005, 2006 e 2007 a limitazione delle assunzione, i termini di validità delle graduatorie sono prorogati di un triennio.  
(art.1, c.100, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. Il predetto termine decorre, in ogni caso, dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa e non fa riferimento all'anno solare di attinenza.

3.2. Nei casi di assunzione a tempo indeterminato con utilizzo di graduatoria di concorso vigente, non sussiste l'obbligo della preventiva comunicazione ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265.  
(parere dipartimento funzione pubblica, 15 ottobre 2003, n.179/2003).

4. Con decorrenza 1° gennaio 2008 sarà possibile procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato sempre previo espletamento delle procedure di mobilità, entro i limiti delle cessazioni dal servizio nell'anno precedente.  
(art.1, c.103, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5. L'assunzione di personale, compresa quella appartenente alle categorie protette, è condizionata alle

5. L'assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, è condizionato alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.

(art.35, c.5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

6. Gli enti locali disciplinano nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

(art.35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

7. Dal 1° gennaio 2000, i bandi di concorso dovranno prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e di almeno una lingua straniera.

(art.37, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

## Mobilità

1. Con il semplice consenso dell'amministrazione di appartenenza, è possibile ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni..

(art.30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.1. Il ricorso alle procedure di mobilità tra enti locali di regioni diverse è consentito soltanto nell'ipotesi in cui l'ente ricevente abbia un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli che seguono, per fascia demografica:

Comuni, con popolazione

da a 999 abit. rapporto 1/143

“ 1.000 “ 2.999 “ “ 1/150

“ 3.000 “ 9.999 “ “ 1/158

“ 10.000 “ 59.999 “ “ 1/143

“ 60.000 “ 249.999 “ “ 1/120

“ 250.000 “ “ 1/90

Province, con popolazione

da a 299.999 abit. rapporto 1/780

“ 300.000 “ 499.999 “ “ 1/975

“ 500.000 “ 999.999 “ “ 1/1.245

“ 1.000.000 “ 2.000.000 “ “ 1/1.155

“ 2.000.000 “ 1/1.500

(art.19, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. È consentito il trasferimento per la mobilità anche intercompartimentale, nel rispetto delle dotazioni organiche, purchè siano stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno.

(art.1, c.47, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3. Con D.P.C.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2003, saranno stabilite procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

(art.34, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.

(art.34 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.7, legge 16 gennaio 2003, n.3; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440).

4.1. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di invio della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità

ovvero interessato ai processi di mobilità.  
(art.34 bis, c.2 e 4).

4.2. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto.  
(art.34, c.5).

4.3. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento della graduatorie.

## Accesso al pubblico impiego

1. L'accesso al pubblico impiego è riservato a quanti sono in possesso del requisito fondamentale della cittadinanza italiana.  
(art.2, D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3).

1.1. I cittadini comunitari possono accedere ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, nei limiti individuati dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174.  
(art.38, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.2. Per i cittadini extracomunitari non è consentito l'accesso al pubblico impiego.  
(parere 196/04 del dipartimento per la funzione pubblica).

## Riforma del lavoro

1. Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, non trova applicazione, per espressa disposizione dell'art.1, c.2, nelle pubbliche amministrazioni e per il loro personale.  
(in suppl. ord. n.159/L alla G.U. n.235 del 9 ottobre 2003).

1.1. La pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella loro forma tradizionale.  
(circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, 8 gennaio 2004, n.1, in G.U. n.10 del 14 gennaio 2004).

## Dirigenti

1. Ai fini del concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente, il requisito della anzianità di servizio svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, necessario per la partecipazione di dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, è ridotto da cinque a tre anni nei casi in cui il dipendente

amministrazioni minori di laurea, è ridotto da cinque a tre anni nei casi in cui il dipendente sia in possesso di diploma di specializzazione conseguito presso scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M..

(art.28, c.2, lett. a, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.14, c.1, legge 29 luglio 2003, n.229).

## Segretari comunali e provinciali

1. I segretari comunali e provinciali impegnati dal Ministero dell'interno per l'attività istruttoria delle pratiche relative agli enti locali in stato di dissesto finanziario, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dagli ordinamenti di appartenenza, ma comunque non oltre il limite massimo di cinque anni.

(art.1-septies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, della legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).

2. Per l'integrazione di due componenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini delle verifiche sugli enti locali, possono essere utilizzati anche segretari comunali e provinciali, previa intesa con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari o con le sue sezioni regionali.

(art.7, c.9, legge 5 giugno 2003, n.131).

3. I segretari che alla data dell'11 giugno 2003 sono inseriti nella graduatoria dei funzionari non utilmente collocati per l'assunzione di uno dei posti scelti e di coloro che non hanno accettato il trasferimento e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali di Governo, sono assegnati agli stessi uffici, nel limite dei posti disponibili.

(art.10, c.4, legge 5 giugno 2003, n.131).

4. Durante il periodo in cui il segretario è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.

(art.101, c.2 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.3 quater, D.L. 28 maggio 2004, n.136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186).

5. È ridotto da 4 a 2 anni il periodo massimo di "disponibilità" dei segretari comunali o provinciali non confermati, revocati o comunque privi di incarico.

(art.101, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.46, lett. a, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6. È ridotto da 4 a 2 anni il periodo per il collocamento d'ufficio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche dei segretari comunali e provinciali che non abbiano prestato servizio in qualità di titolari in altra sede.

(art.101, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.46, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).

7. Nei casi di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, anche i segretari iscritti nelle fasce A e B possono essere collocati nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione in vigore presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso.

(art.1, c.48, legge 30 dicembre 2004, n.311).

8. I segretari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni e si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla sezione speciale dell'albo, sono inquadrati nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano

servizio al 1° gennaio 2005, oppure di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso degli interessati.  
(art.1, c.49, legge 30 dicembre 2004, n.311).

9. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è fatto divieto di procedere ad assunzione di segretari comunali e provinciali.  
(art.1, c.95, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Incarichi a contratto

1. Negli enti locali in cui non è prevista la dirigenza, i contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni funzionari dell'aria direttiva, la misura non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente è arrotondata all'unità superiore.  
(art.110, c.2, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.51, c.9, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. È fatto divieto di assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativamente agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità 2004.  
(art.1, c.116, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Sono esclusi dal divieto esclusivamente i contratti relativi agli incarichi di direttore generale.

2.2. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

(circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

2.3. Per il personale in convenzioni occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dall'art.110, c.6, del TUEL;
- incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, a termini dell'art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165

2.4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa occorre fare riferimento alla fattispecie di cui all'art.47, lett. c bis, del TUIR.

3. Per gli enti locali non soggetti agli obblighi del rispetto del patto di stabilità interno e per quelli che, nell'anno 2004, hanno rispettato il patto medesimo, le assunzioni di personale a tempo determinato sono svincolate da ogni limitazione. (art.1, c.116, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Collaborazioni coordinate e continuative

Prendendo atto della crescita del fenomeno, dell'utilizzo improprio delle collaborazioni e dell'attivazione di contratti non sempre in linea con i principi dell'ordinamento e con quanto più volte dichiarato dalla Corte dei conti, la presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, è intervenuta con circolare 15 luglio 2004, n.4.

1. Il ricorso a rapporti di collaborazione è consentito solo per prestazioni di elevata professionalità a fronte di particolari esigenze cui non possa sopperirsi con personale in servizio.

1.1. Le esigenze che possono essere fronteggiate con affidamento di incarichi a terzi devono, altresì, essere temporanee, non riguardare compiti che sono o devono essere svolti da dipendenti dell'ente.

1.2. Perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente, è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

1.3. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

2.1. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

3. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

4. Il rapporto di collaborazione si caratterizza per l'essenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

4.1. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede

negoziale;

- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

4.2. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

4.3. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

4.4. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

4.5. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

5.1. Nei casi di superamento dei vincoli e limiti di utilizzo di incarichi di consulenza e collaborazioni esterne, deve ritenersi superato l'errore scusabile e sussistente, invece, la colpa grave.

5.2. L'attribuzione di incarichi di collaborazione al di fuori delle condizioni e delle fattispecie indicate ai punti precedenti, comporta addebito di responsabilità a carico del dirigente o responsabile del servizio che ha adottato o dato il parere per gli aspetti di legittimità sull'atto e, specificatamente:

- la responsabilità per danno erariale;
- la responsabilità amministrativa;
- la responsabilità in sede civile.

6. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

## Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2005.

(art.1, c.123, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. I trattamenti economici accessori possono essere riconosciuti ai dipendenti in part-time anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato.

( art. 39, c. 25, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

2. Fino a quando non sarà diversamente disposto con atto normativo da ciascun ente, la procedura per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è avviata con la presentazione di domanda da parte del dipendente, con l'indicazione dell'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere, e si conclude con l'accettazione esplicita o con il silenzio-assenso

decorsi 60 giorni dalla domanda, oppure con motivato diniego o differimento.  
(art. 1, c. 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e art.39, c.27, legge 27 dicembre 1997, n.449).

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con atto normativo da ciascun ente, i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono destinati.

- per il 50% a incentivare la mobilità, ovvero, esperite inutilmente le procedure di mobilità, per nuove assunzioni;

- per il 20% al miglioramento della produttività individuale e collettiva, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata;

- per il 30% ad economie di bilancio.

(art. 39, c. 27; art. 1, c. 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e art.39, c.27, legge 27 dicembre 1997, n.449).

4. La contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative del lavoro a tempo parziale, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.

(art. 31, c. 41, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

## Ripristino rapporto di impiego

1. I pubblici dipendenti sospesi dall'impiego o postisi in quiescenza anticipatamente a seguito di un procedimento penale, possono ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, qualora siano prosciolti nel giudizio penale che ha causato l'interruzione del rapporto purchè il atto non sussista o l'imputato non lo abbia commesso, o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2004.

(art.3, c.57, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.1, D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126).

1.1. Alle sentenze di proscioglimento sono equiparati i provvedimenti che dichiarano di non doversi procedere per una causa estintiva del reato, pronunciati dopo una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il soggetto non lo ha commesso.  
(errata-corrige in G.U. n.144 del 22 giugno 2004).

1.2. Il ripristino o prolungamento del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, ha durata pari al periodo complessivo della sospensione ingiustamente subita.

1.3. Le riassunzioni non sono soggette a limite e vincolo alcuno.

1.4. Le modalità attuative sono stabilite dall'art. 2 del D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126.

## Congedo per assistenza ai disabili

1. Il congedo straordinario della durata di due anni per l'assistenza di familiari disabili può essere fruito a prescindere dall'anzianità di cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap.

(art.42, c.5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, nel testo modificato dall'art.3, c. 106, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Trasferimento provvisorio

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore.

(art.42 bis, c.1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, aggiunto dall'art.3, c. 105, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. L'assegnazione, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, è condizionata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

1.2. L'assenso deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla domanda, così come l'eventuale dissenso che, però, deve essere motivato.

1.3. Il posto temporaneamente lasciato libero non costituisce disponibilità ai fini di una nuova assunzione. (art.42 bis, c.2).

2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi di enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

(art.1, c.557, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Aspettative e permessi

1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, le informazioni relative ai dipendenti beneficiari di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.1 Le informazioni relative all'anno 2003 sono state fornite, su supporto magnetico, entro e il 31 maggio 2004.

(circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n.2, in G.U. n.80 del 5 aprile 2004).

1.2. Il mancato invio è considerato come il verificarsi di una situazione di fatto con potenzialità lesiva e segnalata agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

#### Contratto di somministrazione (ex lavoro interinale)

1. Il contratto di somministrazione, che sostituisce il lavoro interinale, si applica anche alle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

(artt. 20 e seguenti e art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276).

1.1. Le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in tema di lavoro interinale mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti.

(art.86, c.3).

## Contratti di formazione e lavoro

1. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro (ora sostituiti dai contratti di inserimento) trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione.

(art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276).

1.1. Gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia non trovano più applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro, bensì soltanto nei confronti di soggetti svantaggiati.

2. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti scaduti o che scadranno nell'anno 2005 possono essere effettuate unicamente nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

(art.1, c.121, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla conversione sono prorogati al 31 dicembre 2005.

2.2. Le disposizioni sono applicabili oltre che ai contratti in scadenza nel 2004 anche a quelli in scadenza nel 2005.

(parere dipartimento funzione pubblica, 12 febbraio 2004, n.191/2004).

## Collocamento disabili

1. Con legge 12 marzo 1999, n. 68, cui fanno riferimento gli articoli dei punti che seguono, sono state abrogate la legge 482/68 ed altre specifiche disposizioni in materia di collocamento delle categorie protette e dettate nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili.

( in G.U. n. 68 del 23 marzo 1999 ).

1.1. Le disposizioni sono entrate in vigore il 17 gennaio 2000.

2. È fissata una quota di riserva per assunzioni obbligatorie diversificata a seconda del numero di lavoratori validi occupati.

(art. 3).

3. Con periodicità stabilita con D.M., deve essere trasmesso agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

( art. 9, c. 6 ).

4. Per il reclutamento del personale si applicano le disposizioni di cui all'art.35, del D.Lgs. 165/2001. (art. 7, c. 2 ).

5. I bandi di concorso devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame. (art. 16, c. 1 ).

5.1.I disabili che abbiano conseguito le idoneità possono essere assunti anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti riservati. (art. 16, c. 2 ).

6. In caso di inadempienze, si applicano a carico del responsabile del procedimento amministrativo le sanzioni previste dalle norme sul pubblico impiego. (art. 15, c. 3 ).

#### Personale attività dismesse

1. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissioni di attività non essenziali, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito nell'amministrazione che ha operato la dismissione. ( art. 44, c. 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).

#### Lavori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. (art. 45, c. 8, legge 17 maggio 1999, n. 144).

2. I comuni possono prorogare per l'anno 2005 le convenzioni per lo svolgimento di attività straordinarie con i lavoratori socialmente utili ed attuare misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in Asu e nella disponibilità degli stessi comuni da almeno tre anni. (art.1, c.262, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. I comuni possono richiedere l'assistenza di Italia lavoro s.p.a. per la predisposizione di piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro. (art.41, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3. Gli enti locali possono affidare ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, lo svolgimento delle attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo, per una durata non superiore a 60 mesi. (art. 6, c. 2, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81).

4. Anche in caso di affidamento d'incarico di collaborazione coordinata e continuativa spetta agli enti locali l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun soggetto. (circolare Ministero lavoro, 14 gennaio 2003, n.105).

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prorogare, nel limite complessivo di 1 milione di

euro e per il solo anno 2005, le convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno un quinquennio di comuni con meno di 50.000 abitanti, stipulate nel 2004. (art.1, c.263, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## Formazione

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza. (art.19, c.14, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione, possono essere concessi incentivi sotto forma di borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai corsi di laurea o può provvedersi al relativo rimborso.

1.2. Con la direttiva 13 dicembre 2001 della Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, sono forniti indirizzi sulle politiche di formazione del personale, per migliorare la qualità dei processi formativi e responsabilizzare i dirigenti sulla necessità di valorizzare le risorse umane, nonché sulle risorse finanziarie destinate alla formazione. (in G.U. n.26 del 31 gennaio 2002).

1.3. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, devono attivare sistemi di governo della formazione, istituendo o rafforzando strutture preposte alla programmazione e alla gestione delle attività formative.

1.4. Le singole amministrazioni devono predisporre annualmente, entro il 31 marzo, un piano di formazione del personale nel quale sono indicati:

- gli obiettivi da perseguire;
- le risorse finanziarie necessarie, interne e comunitarie;
- le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari;
- le attività di formazione interne, gestite in forma diretta, con l'individuazione dei dirigenti e funzionari da coinvolgere in tali attività.

2. Gli enti locali sono tenuti a predisporre annualmente un piano di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare.

(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3).

2.1. Il piano di formazione deve tenere conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni.

## Progetti formativi

1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri 6 agosto 2004 sono state dettate le linee guida per i progetti formativi in modalità e-leasing nelle pubbliche amministrazioni, le cui indicazioni possono essere utili anche per gli enti locali. (in G.U. n.229 del 29 settembre 2004).

## Dottorato di ricerca

1. Il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerche senza borsa di studio, mantiene il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza presso l'amministrazione con la quale è instaurato il rapporto di lavoro.  
(art.2, comma 1, legge 13 agosto 1984, n.476, periodo aggiunto dall'art.52, c.57, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Qualora il rapporto di lavoro cessi nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

## Fondo progettazione

1. 'E in vigore dal 26 maggio 2000, il nuovo regolamento per la ripartizione tra tecnici e altri componenti dell'ufficio tecnico incaricati delle prestazioni professionali inerenti la realizzazione delle opere pubbliche.  
(D.M. 2 novembre 1999, n.555, in G.U. n.108, dell'11 maggio 2000).

1.1. Il regolamento sostituisce il precedente approvato con D.M. 7 aprile 1998.

2. Con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 settembre 2000, n. 43/2000, sono forniti chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo dell'incentivo alla progettualità.  
(in G.U. n. 230 del 2 ottobre 2000).

3. Destinatari dell'incentivo per la progettazione, pari al 2% (fino al 31 dicembre 2003 era l'1,50%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sono il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori, sulla base di apposito regolamento nel quale sono fissati i criteri da seguire per la ripartizione delle somme.  
(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Rientrano tra i destinatari non soltanto i professionisti abilitati all'esercizio della professione, ma anche i tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio almeno dal 18 dicembre 1993, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3.2. Soggetti destinatari dell'incentivo sono, ancora:

- a) il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione;
- b) l'incaricato del collaudo statico, che può coincidere con il collaudatore finale oppure con uno dei tre membri della commissione di collaudo;
- c) il responsabile del procedimento, anche nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna;

3.3. Non è da ricomprensere fra i soggetti destinatari dell'incentivo il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

3.4. L'ambito oggettivo di attribuzione del compenso si estende anche:

- a) alle perizie di varianti e suppletive, necessarie ad integrare un progetto originario viziato da errore progettuale, redatte da tecniche dell'amministrazione

viziato da errore progettuale, redatto da tecnico dell'amministrazione, limitatamente all'importo della perizia;

b) agli atti di pianificazione comunque denominati, quali per esempio i regolamenti edilizi.

3.5. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, in relazione al principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di un'attività di progettazione.

3.6. In caso di mancata previsione dell'incentivo nel quadro economico, qualora l'ente sia dotato di un regolamento interno, l'accertamento può essere operato anche tardivamente mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.

4. Il gravame degli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda del 2%.

(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Rimborsi, indennità e compensi rivalutabili

1. Nel triennio 2003-2005 è fatto divieto di procedere ad aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, ivi compreso l'assegno di confine.

(art.3, c.73, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2. Salvo che per i dipendenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, per le missioni in europa o in paesi extra-europei, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

(art.3, c.75, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3. Non sono dovute indennità o incentivi al personale pubblico transitato in società e soggetti di diritto privato, costituiti per effetto di privatizzazione di servizi e funzioni pubbliche, che abbia prestato consenso al trasferimento.

(art.1, c.124, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Sanatoria edilizia

1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

(art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

#### Attività lavorativa in favore di società sportive dilettantistiche

1. Lo svolgimento di attività lavorativa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purchè a titolo gratuito e fuori dall'orario di lavoro, è consentito previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

(art.90, c.23, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Non risulta più obbligatoria la previa autorizzazione.

1.2. È consentita esclusivamente la corresponsione di emolumenti tali da configurarsi come indennità di trasferta e rimborsi spese, in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita delle prestazioni.

(circolare agenzia entrate, 22 aprile 2003, n.21/E).

### Benessere organizzativo

1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 24 marzo 2004, nel contesto delle politiche di gestione delle risorse umane, sono fornite motivazioni, indicazioni e strumenti per l'adozione di misure finalizzate ad accrescere il benessere organizzativo.

(in G.U. n.80 del 5 aprile 2004).

### Agevolazioni per acquisti P.C.

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer, con il beneficio di una riduzione del costo, presso i produttori o i distributori del settore selezionati dalla Consip.

(art.1, c.208, legge 30 dicembre 2004, n.311).

### Personale dell'area di vigilanza

1. La norma programmatica contenuta nell'art.7, c.5, del Ccnl del 31 marzo 1999, per la quale "gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali", non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo.

(comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).

### Retribuzione individuale di anzianità

1. La disciplina degli articoli 26 e seguenti del Ccnl del 5 ottobre 2001, relativa alla conservazione della maggiore retribuzione goduta, non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali.

(comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).

### Posizioni organizzative

1. La disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa è soggetta a concertazione, secondo le previsioni dell'art.16, c.2, del Ccnl del 31 marzo 1999.

(comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).

1.1. È da escludere la competenza della contrattazione decentrata integrativa ad introdurre ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelli fissati dal Ccnl.

### Mansioni superiori

1. Lo svolgimento di mansioni superiori è consentita esclusivamente in due casi:

- a) vacanza di un posto in organico per sei mesi prorogabili fino ad un anno, qualora già avviata la procedura per l'assunzione del personale mancante;
  - b) sostituzione temporanea di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
- (parere dipartimento funzione pubblica 21 novembre 2003, n.183/03).

1.1. Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto 1. l'assunzione di mansioni superiori è nulla ed il dirigente che ha conferito l'incarico ne risponde personalmente.

## Buoni pasto

1. Non è consentito attribuire buoni pasto a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.  
(parere dipartimento funzione pubblica, 5 novembre 2003, n.181/03).

## Incentivo al posticipo del pensionamento

1. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono esclusi dall'incentivo al posticipo del pensionamento per il periodo 2004-2007.  
(art.1, c.12, legge 23 agosto 2004, n.243, in G.U. n.222 del 21 settembre 2004).

## Controversie sui rapporti di lavoro

1. L'esistenza di controversie dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi rilevanti devono essere comunicati alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – e al ministero dell'economia e finanza, che possano intervenire nel processo.  
(art.61, c.1 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.1, c.133, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. L'ARAN può intervenire nelle vertenze di lavoro che coinvolgono personale pubblico, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi.  
(art.63 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.1, c.134, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## Estensione giudicati

1. È prorogato per il successivo triennio 2005-2007 il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale.  
(art.1, c.132, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## PATRIMONIO PUBBLICO

### Beni culturali

1. I beni culturali immobili che saranno individuati con D.M., che richiedono interventi di restauro e per l'uso dei quali non è attualmente corrisposto agli enti alcun canone, possono essere dati in concessione a soggetti privati.  
(art.1, c.303, 304 e 305, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Il concessionario deve impegnarsi a:

- realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione, recuperandole, poi, dal canone di concessione, entro il limite massimo del canone stesso;
- rendere fruibile il bene da parte del pubblico, con i tempi e le modalità stabilite nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

### Case mandamentali

1. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali che saranno soppresse, salvo che appartengano allo Stato, rientrano nella disponibilità dei comuni.  
(art. 34, c. 4, legge 3 agosto 1999, n. 265).

1.1. Gli eventuali mutui concessi dalla Cassa dd.pp. per gli edifici in corso di costruzione, possono essere utilizzati per il finanziamento delle opere necessarie ad adeguare gli edifici a destinazione diversa.

2. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali che saranno ritenute idonee e mantenute nella destinazione penitenziaria, sono trasferiti senza oneri al patrimonio dello Stato.  
(art. 34, c. 5, legge 3 agosto 1999, n. 265).

2.1 Gli immobili in corso di costruzione con finanziamenti Cassa dd.pp., saranno trasferiti al patrimonio dello Stato dopo l'ultimazione a cura dei comuni.

### Ristrutturazione e ricostruzioni

1. L'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili inutilizzati può essere affidata in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto.  
( art. 19, c. 6, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ).

1.1. A fronte dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto, gli enti si impegnano a fare utilizzare ai finanziatori gli edifici adattati, ristrutturati o ricostruiti ad un prezzo corrispettivo commisurato al valore del bene ed allo sforzo finanziario sostenuto.

### Trasferimento di immobili dello Stato

1. Gli alloggi costruiti a cura della protezione civile possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.  
(art.46, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Gli alloggi di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad

esigenze abitative pubbliche, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio sono ubicati.  
(art.1, c.441, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Il trasferimento, entro il 30 giugno 2005, è a titolo gratuito.

2.2. Non formano oggetto di trasferimento gli alloggi assegnati ai profughi, quelli di servizio e gli alloggi realizzati ai sensi della legge 640/1954.

3. Gli enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto di beni immobili demaniali che non formano oggetto di dismissioni, solo se di valore pari o superiore a 250.000.  
(art.1, c.436 e 437, legge 30 dicembre 2004, n.311)

3.1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere e delle relative condizioni, da parte dell'agenzia del demanio.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.  
(art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4.1. L'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione entro il 31 agosto di ogni anno.  
(art.80, c.5).

5. Le aree patrimoniali o demaniali dello Stato sulle quali i comuni hanno realizzato, entro il 31 dicembre 2004, opere di urbanizzazione, possono essere trasferite in proprietà al patrimonio indisponibile comunale con vincolo decennale di inalienabilità.  
(art.1, c.434, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.1. Il trasferimento in proprietà è a titolo oneroso ed avviene su richiesta del comune presentata all'agenzia del demanio territorialmente competente.

5.2. Il corrispettivo è determinato sulla base di parametri aggiornati annualmente dell'8% a decorrere dal 1° gennaio 2006.  
(elenco 3, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.3. Contestualmente al trasferimento, sono corrisposte dai comuni le somme dovute per l'occupazione delle aree fino alla data di stipulazione dell'atto.  
(art.1, c.435).

6. È soppressa la facoltà di richiedere la cessione a titolo gratuito di beni immobili del demanio civile e militare che risultavano inutilizzati da almeno 10 anni.  
(art.1, c.445, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Demanio storico e artistico

1. Con D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, è stato approvato il regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico.  
(in G.U. n. 240 del 13 ottobre 2000).

1.1. Entro il termine del 28 ottobre 2002, i comuni e le province avrebbero dovuto trasmettere

1.1. Entro il termine del 28 ottobre 2002, i Comuni e le province avrebbero dovuto trasmettere al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali (e nelle more dell'istituzione delle soprintendenze, al Soprintendente ai beni ambientali e architettonici):

- a) l'aggiornamento dell'elenco dei beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico di loro proprietà, già presentato a termini dell'art. 5 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490, con le destinazioni d'uso ed allegata documentazione catastale;
- b) l'elenco degli immobili di proprietà realizzati prima del 28 ottobre 1955, con le destinazioni d'uso ed allegata documentazione catastale.

1.2. Con cadenza almeno triennale, gli elenchi di cui al punto precedente devono essere integrati e aggiornati.

1.3. Entro i successivi due anni, il Soprintendente regionale può modificare gli elenchi.

2. L'alienazione dei beni inseriti negli elenchi è soggetta ad autorizzazione, salvo il diritto di prelazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

2.1. Le disposizioni regolamentari non si applicano ai trasferimenti tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni di beni immobili del demanio artistico e storico.

3 I beni mobili e immobili degli enti locali appartenenti al patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario, sono sottoposti alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sarà effettuata una verifica sulla sussistenza o meno dei requisiti in materia di beni culturali ambientali.

(art.27, c.1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

3.1. Il riscontro della sussistenza dei requisiti determina la definitiva sottoposizione dei beni ai vincoli per la tutela; l'assenza dei requisiti comporta l'avvio della procedura di sclassificazione e la successiva alienabilità.

3.2. La verifica, ad opera delle soprintendenze, è avviata a richiesta degli enti, con istanza corredata dalle schede descrittive dei singoli beni.

(art.27, c.12).

### Cartolarizzazione del patrimonio

1. Gli enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione di società a.r.l. con l'oggetto esclusivo di realizzare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare.

(art.84, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. I beni immobili da dismettere, previa delibera dell'organo competente dell'ente, possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite.

(art.84, c.3).

1.2. L'inclusione dei beni nelle delibere non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti.

(art.84, c.4).

1.3. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione devono darne comunicazione preventiva al Ministero economico e finanziario.

comunicazione preventiva al Ministero Economia e Finanze.  
(art.84, c.8).

2. 'E ammessa la cartolarizzazione anche dei crediti dello stato e di altri enti pubblici.  
(art.15, c.1, legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo modificato dall'art.84, c.9, legge 27 dicembre 2002, n.289).

#### Acquisizione di immobili

1.'E soppresso il vincolo che limitava gli enti locali alla acquisizione di immobili oggetto di cartolarizzazione a quelli non aventi uso residenziale da destinare a finalità istituzionali, potendosi ora procedere anche all'acquisto di unità immobiliari residenziali, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori.  
(art.3, c.17 bis, D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 dicembre 2001, n.410, aggiunto dall'art.26, c.8, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Per l'acquisizione, possono essere costituite società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedure di evidenza pubblica.

1.2. Gli immobili residenziali acquisiti devono essere assegnati a soggetti in particolari condizioni di disagio economico.

#### Società di trasformazione urbana

1. Regioni e province possono partecipare a società per azioni miste, denominate società di trasformazione urbana, promosse dal Ministero economia e finanze per la valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato.  
(art.30, c.1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili spettante agli azionisti pubblici, da determinare con D.M., è destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

2. Il Ministero economia e finanze può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dai comuni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.  
(art.30, c.2).

#### Comodato

1. Gli enti locali possono concedere in comodato alle parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica ed agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art.8, c.3, della Costituzione, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica, per le attività di oratorio e similari.  
(art.3, legge 1 agosto 2003, n.206).

#### Insedimenti produttivi

1.I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi.  
(art.3, c.64, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo sostituito dall'art.11, c.1, legge 12 dicembre 2002, n.273).

1.1. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera consiliare.

## CONTRATTI E APPALTI

### Appalti, convenzioni e concessioni

1. Con decorrenza 17 gennaio 2000, a pena di esclusione, le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione, sono tenute a presentare preventivamente apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68. ( art. 17, legge 12 marzo 1999, n. 68 ).

### Acquisto di beni e servizi

Con l'art.15 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, sono stati soppressi i commi 1 e 2 dell'art.24 della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo le integrazioni e modifiche che erano state apportate alla medesima disciplina dall'art.5, aggiunto al D.L. 24 giugno 2003, n.143, dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n.212.

Con l'art.3, c.166, della legge 24 dicembre 2003, n.350, il predetto art.24 della legge 289/2002 è stato soppresso, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6 bis e 7.

Nelle parti che seguono è riproposta la disciplina dal 1° gennaio 2004, così come risulta dalle modifiche e abrogazioni intervenute.

1. Per l'acquisizione di beni e di servizi di valore superiore a 50.000 euro non è più obbligatorio procedere mediante gara (aste o licitazioni) aperta o ristretta. (art.24, c.1, abrogato).

1.1. L'abrogazione dell'obbligo, riporta a 200.000 euro, soglia comunitaria, il valore dei servizi e delle forniture al di sopra del quale deve procedersi ad acquisizione mediante gara aperta o ristretta.

1.2. 'E, abrogata la disposizione che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione; il dipendente che ha sottoscritto il contratto non è più chiamato a rispondere a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti; la stipula dei contratti non è più causa di responsabilità amministrativa. (art.24, c.4).

2. Alla trattativa privata , può farsi ricorso solo in casi previsti dalla legge

2.1. E' abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo, per ogni trattativa privata, di darne comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti. (art.24, c.5).

## Contratti misti

1. Con circolare ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003, n.2316, nelle more di modifica normativa per adeguare alle norme comunitarie quelle nazionali, sono state fornite indicazioni alle amministrazioni aggiudicanti in materia di contratti misti, da applicare negli appalti che comprendono tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione di servizi e/o una fornitura di beni.  
(in G.U. n.79 del 3 aprile 2004).

## Contratti di locazione

1. 'E obbligatoria la registrazione dei contratti di locazione o che, comunque, costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliare o loro porzioni.  
(art.1, c.349, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. I contratti non registrati sono nulli.

## Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

1. Sono estese anche ai beni e servizi che non hanno rilevanza nazionale le convenzioni che il Ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura.  
(art. 26, rubricazione e c.1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, lett. a,b, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a..  
(D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000).

1.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consip pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.  
(art.24, c.6 bis, legge 27 dicembre 2003, n.289).

1.3. Su richiesta degli enti locali, la Consip S.p.a. può fornire supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi.  
(art.3, c.172, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2. Il Ministero economia e finanza promuove aggregazioni di province di comuni, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e di servizi a rilevanza nazionale alle migliori condizioni di mercato, con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni vevoli su parte del territorio nazionale.  
(art.59, rubricazione, c.1 e 2, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.3, c.167, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350)

3. Il Ministero del tesoro promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni pubbliche, al fine di accertare lo stato di attuazione della normativa ed i risultati conseguiti, sia in relazione agli acquisti di cui alle convenzioni concluse dalla Consip S.p.a. che alle convenzioni concluse dalle aggregazioni di province e comuni.  
(art.59, c.6, legge 23 dicembre 2000, n.388).

4. 'E nuovamente imposto agli enti locali l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, sono obbligati ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

4.1. Gli acquisti con ricorso a procedure telematiche soggiacciono agli stessi parametri di qualità e di prezzo come limite massimo.

4.2. Sono esclusi dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n.191).).

4.3. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto deve allegare al contratto medesimo una dichiarazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni.

(art.26, c.3 bis, legge 23 dicembre 1999, n.488, aggiunto dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

4.4. La stipulazione di contratti in violazione comporta addebito di responsabilità amministrativa e patrimoniale

4.5. Ai fini della determinazione del danno, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

5. Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione.

(art.26, c.3 bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488 dell'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

5.1. Gli uffici preposti al controllo di gestione esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa.

(art.26, c.4, legge 23 dicembre 1999, n.488).

5.2. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

5.3. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

2. Il Ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip..

(art.28, c.1 e 2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## Mercato elettronico

1. Con D.P.R. 4 aprile 2002, n.101, è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità

per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.  
(in G.U. n.125 del 30 maggio 2002).

1.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che per l'approvvigionamento di beni o servizi anche di importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 euro optino di effettuare acquisti attraverso procedure telematiche.

1.2. Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di applicare le disposizioni regolamentari.  
(art.2, c.4).

1.3. Gli acquisti sono soggetti ai limiti massimi dei parametri di prezzo qualità dei beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni Consip.  
(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

Cauzione per l'esecuzione di LL.PP.

1. La fideiussione rilasciata dalle imprese che presentano offerta per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici può essere rilasciata, oltre che da banche e assicurazioni, anche da intermediari finanziari autorizzati.  
(art.30, c.1, legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo modificato dell'art.145, c.50, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. La garanzia fidejussoria è svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.  
(art.30, c.2 bis, aggiunto alla legge 11 febbraio 1994, n.109, dell'art.4, c.147, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1. Il mancato svincolo entro 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa.

2.2. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 2. e 2.1. si applicano anche ai contratti in corso.

Aziende agricole

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano, nonché lavori agricoli e forestali, per importi non superiori a 25.822 euro.  
(art.17, c.1, legge 31 gennaio 1994, n.97, nel testo sostituito dall'art.15, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Le medesime aziende agricole possono assumere in appalto l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.  
(art.17, c.1 quinquies, legge 31 gennaio 1994, n.97, aggiunto dall'art.15, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388).



## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

### Collaborazioni coordinate e continuative - Inps

1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo per i quali, ai fini Irpef, è stata modificata la qualificazione reddituale da redditi di lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps.

(art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, e non più all'art.49, c.2, lett. a, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4).

2. Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio è aumentato al 17,30% nel 2004, è del 17,50% nel 2005 e crescerà dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%.

(art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2.1. L'aliquota del 17,50% è aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 18%.

(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

2.2. La predetta aliquota contributiva del 18% deve essere aumentata dell'1% sulla quota di reddito eccedente il limite, per l'anno 2005, di euro 37.883,00.

2.3. Al fine di permettere l'assoggettamento al maggior contributo dell'1%, ossia l'applicazione dell'aliquota del 19%, il percipiente deve comunicare al committente (o alla pluralità di committenti) ed alla competente sede Inps il superamento del limite di reddito di euro 37.883,00

3. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15%.

(art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4. Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure per l'anno

2005:

- 10%, confermato nel 2005, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 10%, confermato nel 2005, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 15%, confermato nel 2005, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 18%, rispetto al 17,80% del 2004, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio, fino al limite di reddito di euro 37.883,00;
- 19%, rispetto al 18,80% del 2004, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio, per la quota di reddito eccedente euro 37.883,00 e fino ad euro 82.401,00.

4.1. La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef.

4.2. Non è dovuta contribuzione Inps sulle quote di reddito oltre il massimale fissato, per l'anno 2005, in euro 82.401,00.

5. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

6. La tutela relativa alla maternità, alla paternità e agli assegni al nucleo familiare è adeguata alle forme e modalità previste per il lavoro dipendente.

Collaborazioni coordinate e continuative - Inail

Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4, sono ricordati gli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, di riordino della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel tempo, l'Inail è intervenuta con proprie circolari e deliberazioni; si ripropone con la predetta disciplina.

1. A decorrere dal 16 marzo 2000, l'obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso, oltre che ai lavoratori dell'area dirigenziale, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per soggetti che svolgono le attività di cui all'art.1 del DPR 30 giugno 1965, n.1124 o che, in relazione alle mansioni alle quali sono adibiti, si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore condotti personalmente. (artt.4 e 5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

2. Per le assunzioni e le cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, sussiste l'obbligo di comunicare contestualmente all'Inail il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio. (art.14, c.2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

3. Con nota 13 marzo 2000 della direzione centrale rischi dell'Inail sono state fornite le prime istruzioni utili sul D.Lgs. n.38/2000.

4. Con circolare 11 aprile 2000, n.32 della direzione centrale prestazioni dell'Inail sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

4.1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad assicurazione sono quelli per i quali

esiste il rischio infortunistico, in quanto l'attività svolta comporta l'utilizzo di mezzi e attrezzature, compreso l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, che siano potenzialmente qualificabili come fonte di rischio, e quelli che per lo svolgimento delle proprie mansioni comportano l'uso di veicoli a motore personalmente condotti.

4.2. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo coloro che, pur frequentando ambienti ove siano presenti videoterminali o macchine d'ufficio, non ne facciano un uso diretto.

4.3. Sono, altresì, esclusi coloro che utilizzano l'autovettura non già quale strumento per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore, bensì soltanto per raggiungere il luogo di lavoro.

4.4. Non sono, infine, soggetti ad assicurazione obbligatoria i rapporti di lavoro autonomo occasionale e quelli connessi all'esercizio di una professione abituale.

5. Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

#### Lavoro autonomo occasionale

1. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro.

(art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2. Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente.

(circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103).

2.1. Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.

6. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (vedi voce precedente)

(circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103).

#### Regime sanzionatorio

1. È inasprito il regime sanzionatorio per tardivi ed omessi versamenti di contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali.

(art.116, c.8, 9 e 10, legge 23 dicembre 2000, n.388).

1.2. Al pagamento delle sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni è tenuto il dirigente responsabile, il quale è, altresì, sottoposto a sanzioni disciplinari.

(art.116, c.11).

#### Trattamento di fine rapporto (Tfr)

1. La quota di trattamento di fine rapporto dei dipendenti già occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti nel periodo 1 gennaio 1996 – 31 dicembre 2000 che esercitano l'opzione per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, è fissata

nella misura massima del 2% della retribuzione base di riferimento.  
(art.74, c.3, legge 23 dicembre 2000, n.388).

#### Attività socialmente utili

1. I compensi percepiti dagli anziani impiegati in attività socialmente utili promosse dagli enti locali non sono imponibili ai fini contributivi.  
(circolare Inps, 9 dicembre 1999, n. 213).

#### Comunicazione dati Inpdap

1. I sostituti d'imposta obbligati al rilascio della certificazione unica (Cud) sono tenuti a trasmettere all'Inpdap, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie al calcolo dei contributi dei singoli lavoratori.  
(art.44, c.9, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La trasmissione telematica deve avvenire mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005.

1.2. Con circolare Inpdap 27 ottobre 2004, n.59, sono state impartite le istruzioni per dare attuazione al nuovo obbligo di presentazione della denuncia mensile analitica (Dma).

1.3. La prima scadenza mensile per la presentazione della Dma in via telematica, con riferimento al mese di gennaio, è fissata al 28 febbraio 2005

2. Con l'entrata a regime della banca dati unificata, sarà possibile verificare, integrare e aggiornare anche gli elementi necessari alla liquidazione ed erogazione delle pensioni.

2.1. Nella fase transitoria, con riferimento ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° giugno 2004, le informazioni utili al pagamento delle pensioni devono essere inviate all'Inpdap, con modalità informatica, almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio del lavoratore (1^ scadenza, 1 marzo 2004).  
(circolare Inpdap n.34/03).

#### Rateizzazione debiti contributivi Inpdap

1. La rateizzazione dei debiti contributivi nel limite massimo di 60 mensilità, su domanda dell'ente debitore alla sede provinciale Inpdap competente per territorio che rappresenti le ragioni del mancato o ritardato pagamento, può essere concessa con provvedimento dell'ente previdenziale.  
(nota operativa Inpdap, 7 aprile 2004, n.11).

#### Assicurazione Inail

Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, ha riordinato la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel tempo, l'Inail è intervenuta con proprie circolari e deliberazioni; a seguito dell'ultima circolare 18 marzo 2004, n.22, si ripropone con la predetta disciplina.

1. A decorrere dal 16 marzo 2000, l'obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso ai lavoratori

dell'area dirigenziale.

(art.4, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

2. A decorrere dal 16 marzo 2000, l'obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per soggetti che svolgono le attività di cui all'art.1 del DPR 30 giugno 1965, n.1124 o che, in relazione alle mansioni alle quali sono adibiti, si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore condotti personalmente.

(art.5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

3. Per le assunzioni e le cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, sussiste l'obbligo di comunicare contestualmente all'Inail il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.

(art.14, c.2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

3.1. Con nota 13 marzo 2000 della direzione centrale rischi dell'Inail sono state fornite le prime istruzioni utili sul D.Lgs. n.38/2000.

4. Con circolare 11 aprile 2000, n.32 della direzione centrale prestazioni dell'Inail sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

4.1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad assicurazione sono quelli per i quali esiste il rischio infortunistico, in quanto l'attività svolta comporta l'utilizzo di mezzi e attrezzature, compreso l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, che siano potenzialmente qualificabili come fonte di rischio, e quelli che per lo svolgimento delle proprie mansioni comportano l'uso di veicoli a motore personalmente condotti.

4.2. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo coloro che, pur frequentando ambienti ove siano presenti videoterminali o macchine d'ufficio, non ne facciano un uso diretto.

4.3. Sono, altresì, esclusi coloro che utilizzano l'autovettura non già quale strumento per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore, bensì soltanto per raggiungere il luogo di lavoro.

4.4. Non sono, infine, soggetti ad assicurazione obbligatoria i rapporti di lavoro autonomo occasionale e quelli connessi all'esercizio di una professione abituale.

#### Versamenti

1. Il credito d'imposta attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti, in base ai bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2003, ossia prima dell'assoggettamento all'IRES, dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali, può essere utilizzato per compensare i debiti riferiti ai versamenti Inps, nonché delle altre somme dovute a favore dello stato, delle regioni e degli enti previdenziali.

(art.14, c.1-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel testo sostituito dall'art.27, c.18, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## ANAGRAFE TRIBUTARIA

### Codice fiscale

1. Il codice fiscale dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei progettisti dell'opera deve essere indicato nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni.

(art.6, c.1, lett. e-bis, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, dall'art.1, c.332, lett. a, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. Il codice fiscale degli utenti dei servizi idrici e del gas deve essere indicato nei relativi contratti.

(art.6, c.1, lett. g-ter, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. a, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311).

### Comunicazioni

1. 'E disposto l'obbligo, da parte degli uffici pubblici, di comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, ai permessi di costruire e ad ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia.

(art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. 'E disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza.

(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei contratti.

(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo o della modifica del contratto stesso.

2.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari saranno stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie dell'entrata e del territorio (art.1, c.334).

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche.

(art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. Le specifiche tecniche, le modalità ed i termini delle comunicazioni saranno definiti con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate.

4. Gli enti gestori dei servizi idrici e del gas devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relative ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2000, nonché quelli stipulati da tale data in poi, con esclusione delle utenze classificate come domestiche e di quelle ad uso pubblico.

(provvedimento agenzia delle entrate, 19 giugno 2002, in G.U. n.149 del 27 giugno 2002).

4.1. I dati devono essere trasmessi utilizzando il servizio telematico entratel o quello internet.

4.2. I dati relativi ai contratti stipulati dall'anno 2002, devono essere comunicati entro il 30 aprile di ciascun anno successivo.

## SOSTITUTO D'IMPOSTA

### Riforma dell'Irpef

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono apportate rilevanti modifiche in materia di applicazione dell'imposta:

- diversa determinazione della base imponibile;
- trasformazione delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia in deduzioni;
- abrogazione delle detrazioni d'imposta per redditi di lavoro dipendente;
- revisione delle aliquote;
- nuova tassazione degli emolumenti arretrati.

(art.1, c.349/353, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Con circolare del ministero dell'economia e finanze, agenzia delle entrate, 3 gennaio 2004, n2/E, sono state illustrate le modifiche apportate al TUIR.

### Contributi a società sportive

1. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione al registro istituito presso il CONI.  
(art.90, c.22, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4% tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro.

(circolare agenzia entrate, 22 aprile 2003, n.21/E).

1.2. Sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4% anche i contributi corrisposti alle associazioni sportive dilettantistiche se destinati allo svolgimento di attività commerciali.

### Collaborazioni coordinate e continuative

1. I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati a quelli da lavoro dipendente.

(art.47, lett. c-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4).

### Versamenti

1. Qualora siano stati effettuati versamenti di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta, l'eccedenza può essere scomputata dei versamenti successivi ancorchè relativi a diverse categorie di reddito.

(art. 1, c. 1, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. a, D.P.R. 14 ottobre 1994, n. 542).

2. Le ritenute operate devono essere versate mediante versamento diretto in tesoreria.

(art.3, c.2, lett. h-bis, D.P.R. 29 settembre 1975, n.602, aggiunta dall'art.34, c.3, legge 23 dicembre 2000, n.388).

3. Il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili è fissato in 516.457 euro. (art.34, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

#### Dichiarazione semplificata annuale

1. 'E fissata al 30 settembre di ogni anno, rispetto al precedente 30 giugno, a decorrere dal 2003, la scadenza per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell'imposta e dei contributi, su modello di dichiarazione semplificata, qualora siano state effettuate nell'anno precedente ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilato, di lavoro autonomo o diversi e non anche su redditi di capitale. (art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.5, c.1, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, in G.U. n.128 del 5 giugno 2003).

#### Certificazione unica

1.'E fissata al 15 marzo di ogni anno, rispetto al precedente 31 marzo, a decorrere dal 2004, il termine per la consegna della certificazione unica, agli effetti fiscali e contributivi, relativa alle somme corrisposte nell'anno precedente. (art.4, c.6-ter, e 6-quater, aggiunti al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.5, c.1, lett. c, D.P.R.16 aprile 2003, n.126; art.6, c.2, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003

#### Assistenza fiscale

1. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta per ogni dichiarazione Mod. 730/2002 elaborata e trasmessa è elevato da euro 11,18 ad euro 11,46. (D.M. 6 maggio 2004, in G.U. n.171 del 23 luglio 2004).

1.1. Il compenso spetta in misura doppia in caso di dichiarazione congiunta.

#### Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettive, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione. (art.50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.17, nel testo sostituito dall'art.2, c.36, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Restano, pertanto attribuibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità agli amministratori e consiglieri.

### IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

#### Manutenzione fabbricati

1.'E prorogata per gli anni 2004 e 2005 la riduzione dal 20% al 10% dell'aliquota applicabile alle manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. (art. 7, c. 1, lett. b, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.9, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448, dall'art.2, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289, dall'art.24, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326 e dall'art. 23 bis, c.1

SETTEMBRE 2003, n.207, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 2003, n.320 E DALL'ART. 29 BIS, C.1, LETT. C, AGGIUNTO AL D.L. 24 DICEMBRE 2003, n.355, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 2004, n.47).

1.1. Restano, esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche. (circolare Ministero finanze, 29 dicembre 1999, n. 247/E).

#### Risanamento conservativo

1. Le prestazioni di servizi relative a contratti di appalto per la realizzazione di interventi di risanamento conservativo sono soggette all'aliquota ridotta del 10% indipendentemente dalla tipologia e dalla destinazione del fabbricato oggetto di recupero. (risoluzione Agenzia delle entrate, 22 gennaio 2003, n.10).

#### Contributi di urbanizzazione

1. Non sono rilevanti ai fini Iva le cessioni, nei confronti dei comuni, di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. (art.51, legge 21 novembre 2000, n.342).

1.1. Non rientra nel campo di applicazione dell'Iva il contributo di urbanizzazione versato dal concessionario. (risoluzione ministro finanze, Agenzia entrate, 16 novembre 2000, n.207).

1.2. È rilevante ai fini Iva la cessione ai comuni, a scomputo dei contributi, di aree e opere che non rientrano tra quelle di urbanizzazione, costituendo la fattispecie operazione imponibile. (risoluzione Ministero economia e finanze, Agenzia delle entrate, 14 gennaio 2003, n.6).

#### Cessioni di aree

1. Non si considerano operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali e, conseguentemente, sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva, le assegnazioni effettuate dai comuni di aree edificabili sia acquisite mediante un procedimento di esproprio e sia acquisite al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa nell'espletamento dell'attività istituzionale. (risoluzione agenzia delle entrate, 30 luglio 2003, n.160).

#### Contributo per costruzione impianti sportivi

1. Il contributo finanziario concesso ad associazioni sportive a fronte dell'affidamento in convenzione per la costruzione, rifacimento o completamento di impianti sportivi su aree comunali, che una volta ultimati restano di proprietà del comune, deve essere assoggettato a Iva nella misura ordinaria, in quanto oggetto dell'operazione è una generica obbligazione di base. (risoluzione Agenzia delle entrate, 15 maggio 2003, n.110/E)

(risoluzione Agenzia entrate, 15 maggio 2003, n.110/E).

## Canoni per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche

1. I canoni per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche, pur non avendo natura tributaria, sono riscossi dai comuni nell'ambito dell'attività di pubblica autorità e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta.

(risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

## Canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, pur non avendo natura tributaria, sono riscossi dai comuni nell'ambito dell'attività di pubblica autorità e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta.

(risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

## Diritti sulle pubbliche affissioni

1. Le entrate per diritti sulle pubbliche affissioni, avendo natura tributaria, non costituiscono corrispettivo per mancanza del presupposto oggettivo e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta

(risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria. L'aggio relativo alle sole operazioni di riscossione, trattandosi di entrate tributarie, è esente dall'imposta.

## Tariffe di igiene ambientale giornaliera

1. Le tariffe di igiene ambientale costituiscono corrispettivo di un servizio sottoposto alla disciplina del diritto comune e, pertanto, sono imponibili all'aliquota ridotta del 10% prevista per la gestione dei rifiuti urbani o speciali ad essi assimilati.

(risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

## Assistenza

1. 'E' scaduta il 30 settembre 2003 la riduzione dal 20% al 10% dell'aliquota applicabile alle prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani inabili adulti, soggetti affetti da disturbi psichici, minori anche

assistenza domiciliare in favore di anziani, malati acuti, soggetti affetti da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

(art.7, c. 1, lett. a, legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel testo modificato dall'art.9, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448 e dall'art.2, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. L'agevolazione riguardava tutti i casi non ricompresi nelle previsioni agevolative, ossia le prestazioni rese da società, da imprese individuali e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale. (circolare Ministero finanze, 29 dicembre 1999, n. 247/E)

1.2. Dal 1° gennaio 2005 sono soggette all'aliquota agevolata del 4% le prestazioni rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, nei limiti di 10 milioni di euro annui. (art. 1, c.467, legge 30 dicembre 2004, n.311).

### Collaborazioni coordinate e continuative

1. Le prestazioni di servizio inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, aventi qualificazione reddituale di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, restano escluse dall'ambito di applicazione del tributo in quanto carenti del presupposto oggettivo. (art.5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 16 novembre 2000, n.207/E).

1.1. Restano assoggettate all'imposta le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale.

### Elezioni

1. L'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4% sugli acquisti di beni e servizi attinenti alle elezioni è limitata esclusivamente agli acquisti commissionati da partiti, movimenti, liste di candidati e candidati. (circolare agenzia delle entrate, direzione centrale, 20 maggio 2004, n.19/E).

### Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettivi, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione. (art.50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.17, nel testo sostituito dall'art.2, c.36, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. La prestazione resa viene, pertanto, attratta nella sfera dell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato della funzione e l'operazione è rilevante ai fini dell'Iva. (risoluzione agenzia delle entrate, 10 maggio 2004, n.68/E).

### Versamenti minimi

1. È elevato da euro 1,33 ad euro 10,33, nello stesso limite previsto per l'Irpef e le addizionali

all'irpef, l'importo minimo da versare, o da rimborsare in caso di credito, risultante dalla dichiarazione annuale Iva.

(art.3, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126, in G.U. n.128 del 5 giugno 2003).

## Rimborsi

1. La garanzia da prestare per ottenere il rimborso dell'Iva, che doveva essere valida fino alla scadenza dei termini per la notifica dell'accertamento relativo all'anno d'imposta interessato, dal 2 ottobre 2003 ha un ulteriore limite di tre anni, per cui la durata della garanzia medesima dovrà coprire il minore dei due limiti anzidetti.

(art.38 bis, c.1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel testo modificato dall'art.9, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

## Liquidazione e versamento

1. Qualora gli enti che esercitano le attività di cui al D.M. 24 ottobre 2000, n.370, abbiano versato nell'anno solare precedente imposta per un importo superiore a 2 milioni di euro, non è applicabile, dal 1° gennaio 2005, l'agevolazione della liquidazione e del versamento trimestrale, ma hanno la facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo.

(art.1, c.471, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. I servizi di cui al punto precedente sono:

- distribuzione di calore-energia;
- distribuzione di energia elettrica;
- fognatura;
- erogazione del gas;
- lampade votive nei cimiteri;
- rifiuti solidi urbani;
- servizio idrico integrato.

## IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

### Soggettività passiva

1. L'attività esercitata dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta a far data dall'1° gennaio 1998.

(art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, ossia i soggetti esclusi dall'assoggettamento ad Ires, sono soggetti passivi Irap.

(art. 3, c. 1, lett. e bis).

1.2. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzata la base imponibile.

(art. 15).

### Base imponibile

1. La base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente rilevanti ai fini previdenziali, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

(art. 10 bis, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. Concorrono alla formazione della base imponibile determinata con il metodo retributivo i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a prescindere dalla rilevanza o meno che assumono ai fini dell'imposizione previdenziale.

(risoluzione Ministero finanze, agenzia delle entrate, 16 febbraio 2001, n.24).

1.2. Le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa.

2. Qualora siano svolte anche attività commerciali, la base imponibile per tali attività può essere determinata con le modalità previste per le società ed enti commerciali, anziché con il sistema retribuito.

(art. 10 bis, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

2.1 L'opzione deve essere operata all'inizio del periodo d'imposta e, quindi, in sede di primo acconto mensile, ed è vincolante per un triennio.

(circolare Ministero finanze, 20 dicembre 2000, n.234/E).

2.2. Se le attività commerciali sono gestite in contabilità ordinaria, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali ed i costi.

2.3. Se le attività commerciali sono gestite in contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni e/o prestazioni e delle rimanenze finali e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle rimanenze iniziali e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali.

2.4. Se le attività commerciali sono gestite in contabilità semplificata, in presenza di costi deducibili non specificatamente riferibili alle attività commerciali, tali costi sono computati per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi correlati alle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

2.5. Nei casi di opzione per la determinazione della base imponibile delle attività commerciali nei modi come sopra, cioè con le modalità previste per le società ed enti commerciali, la base imponibile per le attività non commerciali costituita dall'ammontare delle retribuzioni

e dei compensi è ridotta dell'importo di essi specificatamente riferibile alle attività commerciali o, qualora non siano specificatamente riferibili, dell'importo a queste imputabile in base al rapporto tra ammontare dei ricavi e degli altri proventi correlati alle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

3. I contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile Irap, ancorchè gli stessi siano esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi.

(art.3, c.2 quinquies, aggiunto al D.L. 24 settembre 2002, n.209, dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n.265, nel testo sostituito dall'art.5, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3.1. Formano eccezioni al predetto concorso, esclusivamente:

- a) i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini Irap;
- b) i contributi per i quali la legge istitutiva o altre leggi speciali prevedono l'esclusione dalla base imponibile Irap.

#### Determinazione dell'imposta

1. L'aliquota da applicare sulla base imponibile costituita dalle retribuzioni al personale dipendente dal 1° gennaio 2000 è unificata all'8,50%.

(art. 16, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. L'aliquota da applicare sulla base imponibile costituita dai compensi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, da quelli per lavoro autonomo occasionale e dai compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative, dal 1° gennaio 2000 è unificata all'8,50%.

2. È confermata al 4,25% l'aliquota da applicare sulla base imponibile per le attività commerciali.

(art. 16, c. 1).

#### Versamenti

1. Gli enti che adottano il sistema retributivo versano l'acconto mensile Irap con le preesistenti modalità, applicando l'aliquota dell' 8,50% all'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente.

(art.30, c.5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. Gli enti che hanno optato per la determinazione della base imponibile, relativamente alle attività commerciali, con i criteri previsti per le società commerciali, devono versare l'acconto Irap, per dette attività, con scadenze e le modalità stabilite per le imposte sui redditi.

#### Dichiarazione

1. La dichiarazione Irap è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta.

(art.19, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. La dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari.

(art.19, c.3).



## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

### Esclusione dall'assoggettamento

1. I comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.  
(art.74, c.1, Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344).

1.1. L'esclusione dall'assoggettamento all'Ires è confermativa dell'esclusione Irpeg prevista dal precedente testo (art.88) del Tuir.

### Credito d'imposta sui dividendi

1. La soppressione del credito d'imposta sui dividendi intervenuta con l'entrata in vigore dell'Ires non esclude il beneficio riconosciuto ai comuni per gli utili distribuiti in base ai bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2003, ossia prima dell'assoggettamento all'Ires (1° gennaio 2004).  
(risoluzione Agenzia delle entrate 30 luglio 2004, n.104/E).

1.1. La compensazione del credito d'imposta con i debiti d'imposta e contributi estinguibili mediante pagamento con il modello F24 è consentita in tutti i casi in cui gli utili siano distribuiti da società che gestiscono servizi pubblici locali.

## IMPOSTE INDIRETTE

### Immobili

1. Sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione, in favore di fondazioni o società.  
(art.1, c.275, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Contratti di locazione

1. 'E obbligatoria la registrazione dei contratti di locazione o che, comunque, costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliare o loro porzioni.

(art.1, c.349, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1.I contratti non registrati sono nulli.



## SCADENZARIO ANNO 2005

Dei termini fissati dalla manovra finanziaria 2005 e di quelli previsti dalle disposizioni che hanno influenza sui bilanci e sulla gestione degli enti locali riportate nell'Osservatorio

## SCADENZA NON DEFINITA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005

### Tesoreria unica

- Decreto ministeriale sui limiti di giacenza al raggiungimento dei quali possono essere accreditati in tesoreria i pagamenti a carico del bilancio dello Stato in favore delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.  
(art.1, c.20).
- Decreto ministeriale di individuazione degli enti locali nei quali, durante l'anno 2005, sia i trasferimenti statali che le entrate proprie affluiranno direttamente in tesoreria, ai fini della sperimentazione degli effetti del superamento della tesoreria unica, e di definizione dei tempi, delle modalità e dei criteri della sperimentazione relativa sia alle entrate che alle spese.  
(art.1, c.79).

### Fondo per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali

- Atto di indirizzo parlamentare con il quale dovranno essere coerenti i progetti preliminari da presentare entro il 1° aprile 2005 per il finanziamento degli interventi.  
(art.1, c.28 e 29).
- Decreto ministeriale di individuazione degli interventi da finanziare sul fondo e di erogazione dei contributi.  
(art.1, c.28 e 29).

### Fondo credito d'imposta

- Decreto ministeriale di disciplina per l'attuazione e la ripartizione del fondo destinato al rimborso delle minori entrate derivanti dalla soppressione del credito d'imposta sui dividendi agli enti locali a far data dall'assoggettamento all'Ires (1° gennaio 2004).  
(art.1, c.52).

### Imposta comunale sugli immobili (Ici)

- Provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio sulle modalità di aggiornamento del valore medio di mercato delle unità immobiliari private.  
(art.1, c.335).

### Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

- Provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio sulle modalità di incrocio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari private a destinazione ordinaria censite in catasto.

(art.70, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.1, c.340).

#### Efficienza servizi

- Definizione in sede di conferenza unificata delle modalità con le quali gli enti locali potranno avvalersi degli applicativi informatici e dei servizi di carattere generale

riguardanti il funzionamento degli uffici da razionalizzare individuati dal CNIPA e in relazione ai quali saranno stipulati contratti-quadro per l'acquisizione e l'erogazione.

(art.1, c.195).

#### Anagrafe tributaria

- Provvedimento direttoriale delle agenzie delle entrate e del territorio sulle informazioni analitiche da acquisire, relativamente ai dati identificativi catastali dell'immobile presso cui è attivata utenza idrica o del gas.

(art.1, c.334).

- Provvedimento direttoriale delle agenzie delle entrate sulle specifiche tecniche, sulle modalità e sui termini delle comunicazioni dei dati identificativi catastali degli utenti del servizio idrico e del gas.

((art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332).

#### Assunzione di personale

- D.P.C.M. sui criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2005.

(art.1, comma 98).

#### Beni culturali

- Decreto ministeriale di individuazione dei beni culturali immobili che possono essere dati in concessione a soggetti privati.

(art.1, c.305).

## 1 GENNAIO

#### Esercizio provvisorio

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2005 se questa non dovesse stata adottata, in dodicesimi rispetto alle somme previste nel bilancio 2004 definitivamente approvato, senza alcuna previa autorizzazione con delibera consiliare.

(art.163, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;art.1, D.L. 30 dicembre 2004, n.314).

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla data di esecutività del bilancio 2005 se questo è stato adottato entro il 31 dicembre 2004, previa deliberazione consiliare autorizzativa.

(art.163, c.1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)

#### Utilizzo di entrate a specifica destinazione

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria, prima dell'utilizzo in termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione.

(art. 195, c.2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n.267.)

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo in termini generali, di somme aventi vincolo di destinazione.

(art. 195,c.2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)

#### Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° semestre 2005.

(art.159, c.3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267).

#### Regolamenti sulle entrate

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1° gennaio, purchè deliberati entro il 28 febbraio 2005, prima dell'approvazione del bilancio.

(art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000,n.388,testo sostituito dall'art.27,c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Concessioni edilizie (1)

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora il comune non sia stato dichiarato in dissesto. (art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865, nel testo sostituito dall'art.7, c.3, legge 30 aprile 1999, n.136).

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

## 20 GENNAIO

### Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa dell'esercizio 2004. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso.

(artt. 29, 30 e 32, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

### Diritto di notifica (2)

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° semestre 2004, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune.

(D.M. 14 marzo 2000).



## 29 GENNAIO

### Sanzioni per violazioni codice della strada(3)

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2005.  
(art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).
- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

### Programmazione del fabbisogno di personale (3)

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2005-2007 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale.  
(art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).
- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2005-2007 del fabbisogno di personale.  
(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).
- Trasmissione della programmazione 2005-2007 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.  
(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

### Formazione del personale (3)

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni.  
(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3).

### Tributi locali (4)

**Tributi locali (7)**

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2005 dei tributi locali.  
( art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

**Tariffe e prezzi pubblici (4)**

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2005.  
( art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

**Bilancio di previsione (5)**

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2005 ed allegati.  
(art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2005 ed allegati all'organo di revisione per la resa del parere.  
(art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

31 GENNAIO

Fondo per la realizzazione di infrastrutture

- Termine per la predisposizione dello schema del decreto ministeriale annuale di ripartizione delle disponibilità del fondo 2004 e per la trasmissione dello schema medesimo al Parlamento, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni.

(art.55, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo sostituito dall'art. 70, c.4, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

#### Fondo per il sostegno alla progettazione

- Termine per la predisposizione dello schema del decreto ministeriale annuale di ripartizione delle disponibilità del fondo 2004 e per la trasmissione dello schema medesimo al Parlamento, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni.

(art.54, c.5, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo sostituito dall'art. 70, c.3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

#### Imposta comunale sugli immobili (ICI)

- Emanazione del provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio sulle modalità tecniche e operative per la collaborazione con i comuni sulla verifica e comunicazione di iscrizioni in catasto e classamenti.

(art.1, c.339, legge 30 dicembre 2004, n.311).

8 FEBBRAIO

Bilancio di previsione (5)

- Presentazione all'organo consiliare dello schema di bilancio di previsione 2005 ed allegati munito del parere dell'organo di revisione.  
( art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).



15 FEBBRAIO

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito.

(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

18 FEBBRAIO

Bilancio di previsione (5)

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2005, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2005-2007 da parte dei membri dell'organo consiliare ( art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

28 FEBBRAIO

#### Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2005, ai fini dell'attribuzione della prima rata del contributo erariale.  
(D.M. 22 dicembre 2000).

#### Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2005 ordinario, onsolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale.  
(art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002).

#### Autonomia finanziaria

- Proposte normative, da parte del governo, per adeguare le disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 56/2000 ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione.  
(art.4, D.L. 30 dicembre 2004, n.314).

## Tariffe per la cremazione(6)

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2005 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002).

## Addizionale comunale all'Iperf (6)(7)

- ( Facoltativa ) Deliberazione dell' aliquota da applicare sui redditi 2005. L' esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel testo sostituito dall' art.11, legge 18 ottobre 2001, n.383).

- Trasmissione al Ministero dell' economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all' originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell' aliquota dell' addizionale Iperf, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it). La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002).

## Regolamenti sulle entrate (6)

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dall' inizio dell' anno, per l' adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall' art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Servizi a domanda individuale (6)

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l' anno 2005. (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall' art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Aree e fabbricati (6)

- Deliberazione di verifica, per l' anno 2005, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall' art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2001, n.448).

--

## Imposta comunale sugli immobili

- Deliberazione a valere per l'anno 2005, relativa a (6):

- 1) misura dell'imposta;
  - 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  - 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili;
  - 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati;
  - 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;
  - 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;
  - 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
  - 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  - 9) non applicazione dell'imposta sugli immobili ex rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralità e che sono iscritti, entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati;
  - 10) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo;
  - 11) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa.
  - 12) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;
  - 13) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale
- ( artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 53 e 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 3, c. 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 58, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 2, c. 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431; art. 6, c. 4 e 5, e art. 31, c. 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448; art.30 , c.12 e14, legge 23 dicembre 1999, n.488; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000. n.388. nel testo sostituito dell'art.27. c.8. legge 28 dicembre

2001, n.448).

#### Tassa provinciale ambientale (6)

- Deliberazione della misura per l'anno 2005.  
(art. 19, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (6)

- ( Facoltativa ) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2005, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.  
(art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Imposta provinciale di trascrizione (6)

- ( Facoltativa ) Deliberazione, se non adottata nel 1999 - 2004, per l'adozione del regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente effetto dal 1° gennaio 2005, o di aumento della tariffa, se non incrementata già nel 1999 - 2004, fino ad un massimo del 20% di quella determinata con D.M. 27 novembre 1998, n. 435. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione.  
(art. 52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (6)

- Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2005, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa . Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze.  
(art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (6)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone dall'anno 2005 in sostituzione della tassa delle

...soggette a canone, dal anno 2005, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (6)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2005. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze.

(art. 69, c. 4, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2005, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%.

(art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche.

(art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128).

#### Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (6)

- (Facoltativa) Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe per l'anno 2005, in sostituzione della Tarsu, in via sperimentale.

(art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. . 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Tassa sui concorsi (6)

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33.

(art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131, nel testo modificato dall'art.23, legge 24 novembre 2000, n.340; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica (6)

- (Facoltativa) Deliberazione di aumento per l'anno 2005 da 18 lire fino a 22 lire dell'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti.  
(art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Programma triennale lavori pubblici (6)

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2005 – 2007, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno.  
(art.2, c.3, D.M. 21 giugno 2000; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 con allegati bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2005/2007.  
(art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267).

## Esercizio provvisorio

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2005, se la deliberazione del bilancio 2005 non dovesse ancora essere stata adottata.  
(art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2005 approvato.(8)  
(art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2005, con efficacia dal 1° gennaio. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze (9).  
(art. 3, c.5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nel testo sostituito dall'art.10, c.1, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448, e art.35, c.2).
- (Facoltativa) Deliberazione di incremento delle tariffe fino ad un massimo del 20%, se non incrementate in precedenza, e per le superfici superiori al metro quadrato fino ad un massimo del 50% (9).  
(art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento dell'imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio.  
(circolare ministero finanze direzione centrale fiscalità locale 5 febbraio 2001)

(Decreto Ministero Interno, Direzione Centrale Informatica, 2 dicembre 2001, n.1/F.L.).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002, 2003 e 2004 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale (9).

(art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.10, c.1, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002, 2003 e 2004 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati (9).

(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. c, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Competenze gestionali degli assessori (8)

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2005, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio.

(art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.29, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Formazione del personale

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale.  
(direttiva Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 13 dicembre 2001)

## 1 MARZO

#### Piano esecutivo di gestione (10)

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

(art.169. D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.  
(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## 2 MARZO

### Trasferimenti statali

- Emanazione del decreto ministeriale di definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di accesso al fondo destinato ai comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le cui risorse risultino al di sotto della media procapite della fascia demografica di appartenenza, con finalità di riequilibrio economico e sociale.  
(art.1, c.56, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## 9 MARZO

### Servizi telematici

- Adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, anche al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni.  
(art.10, legge 29 luglio 2003, n.229).

## 10 MARZO

### Esecutività del bilancio (11)

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2005, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile.  
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## 30 MARZO

### Programma triennale lavori pubblici (10)

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente.  
(art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; artt.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).

## 31 MARZO

## Certificazione costo dei servizi

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2004, sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. L'obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il rendiconto 2002 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto. (D.M. 23 gennaio 2003).

## Retrocessione imposta sostitutiva titoli obbligazionari

- Invio al ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, piazza Viminale, 00184 Roma, del modello certificativi degli interessi passivi corrisposti nell'anno 2004 a fronte di prestiti obbligazionari, ai fini della retrocessione del 50% dell'imposta sostitutiva applicata. (art.1, c.1, legge 1 aprile 1996, n.239; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 31 ottobre 2002, n. F.L. 23/2002).

## Certificazione di bilancio (10)

- Termine per la trasmissione del certificato di bilancio 2005 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio. (art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## Certificazione mutui

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2004, a valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti. (art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85).

## Certificazione Iva servizi non commerciali

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali a soggetti esterni all'amministrazione, ai fini dell'attribuzione del contributo statale sul fondo 2005. (art.6, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488; D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).

## Gestione autovetture

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze di una relazione sulla consistenza e destinazione dei mezzi di trasporto a disposizione. La mancata trasmissione comporta l'applicazione del limite dei pagamenti nella misura del 50% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004. (art.1, c.12, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## 1 APRILE

### Anagrafe tributaria

- Decorrenza dell'obbligo di acquisizione dei dati identificativi catastali dell'immobile presso cui è attivata utenza idrica o del gas, in occasione della sottoscrizione, del rinnovo o della modifica dei contratti.

(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).

### Aperture di credito

- Emanazione decreto ministeriale sui criteri di determinazione della misura del tasso applicabile e di definizione dei modelli per le comunicazioni sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni.

(art.205 bis, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).

### Trasferimenti statali

- Presentazione al ministero dell'economia e finanze di progetti preliminari diretti al risanamento ed al recupero dell'ambiente ed alla tutela dei beni culturali, al fine di ottenere il finanziamento sul fondo per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

(art.1, c.28 e 29, legge 30 novembre 2004, n.311).

## 20 APRILE

### Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 1° trimestre 2005.

L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato.

L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso.

(artt. 29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## 30 APRILE

### Trasferimento immobili statali

- Termine annuale per avanzare richiesta all'Agencia del demanio per l'acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio.

(art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

### Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l'ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2004, ai fini dell'attribuzione del contributo erariale a saldo.

(D.M. 22 dicembre 2000).

### Emersione dell'economia sommersa

- Trasmissione, da parte dei soggetti gestori dei servizi idrici e del gas, all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico Entratel o quello Internet, di dati e notizie relative ai contratti stipulati nell'anno 2004.

(provvedimento agenzia delle entrate, 19 giugno 2002).

## 15 MAGGIO

### Imposta comunale sugli immobili

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero di Grazia e Giustizia - uffici pubblicazione leggi e decreti - via Aurelia 70, Roma, del modello di richiesta pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2005.

(art. 58, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, circolare Ministero finanze, 13 febbraio 1998, n. 49/E, e circolare Ministero interno, 25 febbraio 1998, n. F.L. 8/98).

### Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito.

(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

## 30 MAGGIO

### Compartecipazione Irpef

- Comunicazione al ministro interno, da parte del ministero economia e finanze, dei dati consuntivi 2004 del gettito, per la successiva informazione ai comuni ed i conguagli rispetto all'importo già erogato.

(art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350).

## 31 MAGGIO

### Unioni di comuni e Comunità montane

- Emanazione dell'annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:

- a) unioni di comuni di prima istituzione;
- b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
- d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
- e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale. (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).

### Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2005 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari al 60%, del contributo 2005 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

### Riassetto normativo

- Presentazione, da parte del governo, di un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo 2006 volto a definire gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

(art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223).

### Bilancio di previsione(13)

- Pubblicazione del bilancio 2005 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare

diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. (art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90).

## 20 GIUGNO

### Fondo per il sostegno alla progettazione

-Termine annuale per la presentazione al ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, via xx settembre, 97, 00187 Roma, della domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, corredata da prospetto informativo, per l'ammissione al contributo del fondo destinato al finanziamento delle spese di progettazione di opere pubbliche, nella misura almeno pari al 50% del costo effettivo di progettazione.

(art.54, legge 28 dicembre 2001, n.448; D.M. 10 aprile 2002).

## 30 GIUGNO

### Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.

(D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2005, agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati.

(D.M. 22 dicembre 2000).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell'intero contributo 2005 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati.

(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dell'intero contributo 2005 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali.

(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili.

(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289)..

#### Organi collegiali

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati.

(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### Certificazione Ici

- Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2004 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio 2004, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali.

(art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197).

- Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2004 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione

attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali.

(art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197).

#### Addizionale comunale Irpef

- Comunicazione al ministero dell'interno, da parte del Ministero dell'economia e finanze, dei dati statistici più recenti sui redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni, ai fini della successiva attribuzione, a titolo d'acconto, del gettito dell'addizionale 2004, entro l'anno 2005.

(art.1, c.7, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- Comunicazione al ministero dell'interno, da parte del Ministero dell'economia e finanze, dei dati statistici relativi all'anno precedente sui redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni, ai fini della successiva attribuzione definitiva degli importi dovuti ai comuni, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso.

(art.1, c.7, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Cessione di crediti

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime.

(art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30).

#### Trasferimento di immobili dello Stato

- Trasferimento a titolo gratuito degli alloggi di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, ai comuni nel cui territorio sono ubicati.

(art.1, c.441, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Revisione prezzi

- Emanazione di decreto del ministero infrastrutture e trasporti per la rilevazione dei prezzi 2003 dei materiali da costruzione più significativi e delle variazioni percentuali 2004.

(art.26, c. 4 quater, aggiunto alla legge 11 febbraio 1994, n.109 dall'art.1, c.550, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## 1 LUGLIO

### Organi collegiali

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze.

(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 2° semestre dell'anno.

(art.159, c.3, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

### Diritto di notifica (2)

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1° semestre 2005, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune.

(D.M. 14 marzo 2000).

## 20 LUGLIO

### Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 2° trimestre 2005. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti delle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso.

(artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## 15 AGOSTO

### Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito.

(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

## 31 AGOSTO

### Trasferimenti immobili statali

- Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile 2005 è stata avanzata richiesta di acquisizione.

(art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## 15 SETTEMBRE

## 15 SETTEMBRE

## Attività teatrali

- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e della documentazione per la richiesta di contributo relativa all'anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività teatrale.  
(D.M. 27 febbraio 2003, in G.U. n.76 dell'1° aprile 2003; D.M. 21 aprile 2004, in G.U. n.128 del 24 maggio 2004).

## 30 SETTEMBRE

## Unioni di comuni e Comunità montane

- Termine per la presentazione al Ministero interno della richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati, e della certificazione approvata con D.M. da parte di:
  - a) unioni di comuni istituite nell'anno;
  - b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
  - c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi;
  - d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
  - e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
  - f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale.  
(art.2, c.6, e art.5, D.M. 1 settembre 2000, n.318).

## Attuazione dei programmi

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2004.  
(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

## Equilibrio di bilancio

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2004 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui.  
(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

## Programma triennale lavori pubblici

- Predisposizione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2006 – 2008 e dell'elenco annuale 2006.

(art.2, c.1 e 2, D.M. 22 giugno 2004).

#### Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

- (Termine perentorio) Richiesta alle province, da parte dei comuni interessati al ristoro delle somme versate in tesoreria provinciale entro il 31 maggio dai soggetti che hanno commesso violazioni delle

norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi simili a tutto il 31 dicembre 2004, a sanatoria delle predette violazioni compiute in più comuni della stessa provincia, per il riparto delle somme introitate.

(art.20 bis, c.2, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dell'art.1, c.480, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Strumenti urbanistici generali

- Adozione degli strumenti urbanistici generali nei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti che ne sono sprovvisti, a pena dello scioglimento dei consigli.

(art.141, c.1, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.32, c.7, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

#### Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato per l'anno 2003.

(D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004).

## 1 OTTOBRE

### Parità uomo – donna nel lavoro

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

## 15 OTTOBRE

### Programma triennale dei lavori pubblici

- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008 e dell'elenco annuale 2006. (art.10, c.1, D.M. 22 giugno 2004).

## 16 OTTOBRE

### Programma triennale dei lavori pubblici (13)

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008. (art.5 c.1 D.M. 22 giugno 2004).

(...), ... 5 agosto 2001).

## 20 OTTOBRE

### Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del Tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 3° trimestre 2004. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. (artt.29, c.30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

### Bilancio di previsione (14)

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2006 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2006-2008, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (art153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## 28 OTTOBRE

### Trasferimento di immobili dello Stato

- Primo aggiornamento triennale e trasmissione al Soprintendente regionale ai beni ambientali e architettonici dell'elenco dei beni immobili e mobili di proprietà che

presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico.  
(art.5, D.P.R. 7 settembre 2000, n.283).

## 31 OTTOBRE

### Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2005 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti del 40%, a saldo, del contributo 2005 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.

(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni ed alle comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini.

(art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330).

### Imposta comunale sugli immobili (Ici)

- Presentazione della denuncia relativamente agli immobili oggetto di definizione di illecito edilizio.

(art.32, c.37, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

### Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

- Presentazione della denuncia relativamente agli immobili oggetto di definizione di illecito edilizio.

(art.32, c.37, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

### Tassa occupazione e spazi ed aree pubbliche

- Presentazione della denuncia relativamente agli immobili oggetto di definizione di illecito edilizio.

(art.32, c.37, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

### Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.

(art.24, comma 6 bis, aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dell'art.5, c.1, lett. e, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212).

## 15 NOVEMBRE

## Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito.

(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

## 20 NOVEMBRE

## Sanzioni per violazioni codice della strada (3)

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2006.

(art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

## Programmazione del fabbisogno di personale (3)

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2006-2008 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale.

(art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2006-2008 del fabbisogno di personale.

(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- Trasmissione della programmazione 2006-2008 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.

(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

## Formazione del personale (3)

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da



- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2005 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA certificati.  
(D.M. 22 dicembre 2000).

#### Parità uomo-donna nel lavoro

- (Termine ultimo) Presentazione al ministro del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro.  
(art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

#### Attività di informazione e di comunicazione

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione.  
(Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002).

#### Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa, con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura.  
(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

#### Servizi pubblici

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura.  
(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

## 1 DICEMBRE

### Bilancio di previsione (5)

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2006 ed allegati,

munito del parere dell'organo di revisione.  
( art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## 20 DICEMBRE

### Bilancio di previsione (5)

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2006, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2006-2008 da parte dei membri dell'organo consiliare  
( art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## 31 DICEMBRE

### Tariffe per la cremazione(6)

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2006 programmato nel Dpef.  
(art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002).

### Addizionale comunale all'Iperf (6) (7)

- ( Facoltativa ) Deliberazione dell'aliquota da applicare sui redditi  
2006. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su

sito informatico.

(art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel testo sostituito dall'art.11, legge 18 ottobre 2001, n.383).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it). La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica.  
(D.M. 31 maggio 2002).

#### Regolamenti sulle entrate (6)

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale.  
(art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Servizi a domanda individuale (6)

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2006.  
(art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Aree e fabbricati (6)

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2006, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.  
(art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Imposta comunale sugli immobili

- Deliberazione a valere per l'anno 2006, relativa a (6):

- 1) misura dell'imposta;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili;
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati;
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;

6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;

7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

9) non applicazione dell'imposta sugli immobili ex rurali che non presentano più i requisiti di ruralità e che sono iscritti, entro il 31 dicembre 1999, al

catasto fabbricati;

10) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo;

11) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa.

12) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;

13) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale

( artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 53 e 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 3, c. 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 58, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 2, c. 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431; art. 6, c. 4 e 5, e art. 31, c. 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448; art.30 , c.12 e14, legge 23 dicembre 1999, n.488; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- Termine per l'accertamento dell'imposta relativamente alle annualità 2000 e successive. (art.1, c.67, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Tassa provinciale ambientale (6)

- Deliberazione della misura per l'anno 2006.

(art. 19, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (6)

- ( Facoltativa ) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2006, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

(art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Imposta provinciale di trascrizione (6)

- ( Facoltativa ) Deliberazione, se non adottata nel 1999 - 2005, per l'adozione del regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente effetto dal 1° gennaio 2006, o di aumento della tariffa, se non incrementata già nel 1999 - 2005, fino ad un massimo del 20% di quella determinata con D.M. 27 novembre 1998, n. 435. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione.  
(art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (6)

- Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2006, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa . Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze.  
(art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (6)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2006, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.  
(art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

## Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2006. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze.(6)  
(art. 69, c. 4, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2006, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa

comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%.(6)  
(art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392,convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche (6).  
(art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128).

- Consegna dei ruoli 2004 al concessionario della riscossione, a pena di decadenza.  
(art.72, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

- Consegna dei ruoli per la liquidazione a seguito di denuncia tardiva prodotta nel corso dell'anno 2004 o di avvisi di accertamento notificati nel corso dell'anno 2004, al concessionario della riscossione a pena di decadenza.  
(art.72, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (6)

- (Facoltativa) Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe per l'anno 2006, in sostituzione della Tarsu, in via sperimentale.

(art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. . 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe 2006, in sostituzione della tassa, da parte dei comuni obbligati, ossia dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiori al 55%.

(art.11,c.1, D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e art.49, c.1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.31, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.4, c.116, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.523, legge 30 dicembre 2004, n.311).

Tassa sui concorsi (6)

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33.

(art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131, nel testo modificato dall'art.23, legge 24 novembre 2000, n.340; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica (6)

- (Facoltativa) Deliberazione di aumento per l'anno 2006 da 18 lire fino a 22 lire dell'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti.

(art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000,

n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Tributi locali (6)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2006 dei tributi locali.  
( art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Tariffe e prezzi pubblici (6)

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2006

( art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### Programma triennale lavori pubblici (6)

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2006 – 2008, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno.

(art.2, c.3, D.M. 21 giugno 2000; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 con allegati bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2006/2008.

(art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267).

#### Esercizio provvisorio (8)

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2006 approvato.

(art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (9)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2006. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze.

(art. 3, c.5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nel testo sostituito dall'art.10, c.1, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448, e art.35, c.2).

- (Facoltativa) Deliberazione di incremento delle tariffe fino ad un massimo del 20%, se non incrementate in precedenza, e per le superfici superiori al metro quadrato fino ad un massimo del 50%.

(art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2005 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale.

(art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.10, c.1, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2004 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati .

(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. c, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Competenze gestionali degli assessori (8)

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2006, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio.

(art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.29, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico

- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell'ex Ente poste italiane e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

(art.1, c.123, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Lavori socialmente utili

- Scadenza delle convenzioni con i lavoratori socialmente utili prorogati per l'anno 2005.

( art.1, c.262, legge 30 dicembre 2004, n.311)

#### Contratti di formazione lavoro

- Scadenza della sospensione dei termini per le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti scaduti nel 2002, nel 2003, 2004 o nel 2005.

( art. 34, c. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.3, c.63, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.121, legge 30 dicembre 2004, n.311).

- Scadenza della proroga dei rapporti in essere al 31 dicembre 2002 instaurati con il personale interessato alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

(art. 34, c. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289 art.3, c.63, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.121, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Sanatoria edilizia

- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio,

dell'elenco delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso.

(art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo sostituito dall'art.32, c.49 ter, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

#### Concessioni edilizie (1)

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto.

(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865, nel testo sostituito dall'art.7, c.3, legge 30 aprile 1999, n.136).

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente.

(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Unioni di comuni e Comunità montane

- Termine per la presentazione tardiva, qualora non sia stata rispettata la scadenza del 30 settembre, al Ministero interno, della richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati, e della certificazione approvata con D.M., da parte di:

a) unioni di comuni istituite nell'anno;

b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;

c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi;

d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;

e) comunità montane che già esercitavano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;

f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale.

(art.2, c.6, e art.5, D.M. 1 settembre 2000, n.318).

## Formazione professionale

- Termine entro il quale gli enti fruitori di finanziamenti pubblici o dell'unione europea per l'avviamento, l'aggiornamento e la formazione professionale devono dotarsi di misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire atti illeciti.  
(art.1, c.82, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## Ordinamento autonomie locali

- Adozione di uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ed alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, comprese quelle contenute nel TUEL, nell'ambito della competenza

legislativa dello Stato.

(art.2, c. 1 e 2, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140, e dall'art.5 aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, dalla legge di conversione 27 novembre 2004, n.306).

## NOTE:

- (1) Termine stimato
- (2) Termine stimato, da rispettare, comunque, con cadenza semestrale
- (3) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.
- (4) Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge.  
(Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge).
- (5) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.
- (6) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.
- (7) Se deliberata in aumento, da Comuni che si sono già avvalsi della facoltà di applicarla, il provvedimento non acquista efficacia per effetto dell'art.1, c.5, legge 30 dicembre 2004, n.311, che ne dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2006.
- (8) Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.
- (9) Termine stimato. Adempimento per il quale non è prescritta la scadenza prima dell'approvazione del bilancio, bensì il 31 marzo dell'esercizio in riferimento
- (10) Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2005 alla scadenza del 28 febbraio 2005.
- (11) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 28 febbraio e la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° marzo 2005.
- (12) Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2005 alla scadenza del 28 febbraio 2005, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro tre mesi da tale scadenza.
- (13) Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione il 15 ottobre.
- (14) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di

approvazione del bilancio di previsione 2006 e suoi allegati entro la scadenza del 31 dicembre 2005.